

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 468

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni –
Codice delle assicurazioni

*(Parere ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
e dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2005)

Relazione sullo schema di decreto legislativo recante le norme del “Codice delle Assicurazioni Private”

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo realizza la codificazione delle vigenti norme in materia di assicurazione private con la sola, sebbene rilevante, eccezione di quelle dedicate ai contratti di assicurazione e di riassicurazione che sono state conservate nel codice civile. Lo schema di codice delle assicurazione non realizza perciò l'unificazione delle disposizioni sulla materia assicurativa non già per una ragione di opportunità, ma esclusivamente per l'assenza di un espresso principio di delega, finalizzato a consentire l'intervento sul codice civile. Se questo fosse stato l'obiettivo del riassetto normativo, il legislatore avrebbe dovuto prevedere espressamente l'abrogazione degli articoli di cui al capo XX del titolo III del libro IV del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, nonché un apposito principio per la riformulazione delle relative disposizioni all'interno del codice delle assicurazioni private.

Ciononostante, la riduzione ad unità del complesso dei testi legislativi in materia assicurativa realizza le condizioni, in coerenza con l'articolo 4 della legge 229/2003, la semplificazione del quadro normativo, ponendosi come obiettivi finali la competitività dell'industria assicurativa e, al tempo stesso, la protezione degli assicurati. Ad eccezione delle norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'autorità di vigilanza (ISVAP), che sono state conservate nella legge 12 agosto 1982, n. 576, nel presente schema di decreto legislativo, di poco meno di quattrocento articoli sono esposti i principi e le regole che a livello legislativo primario conformano l'ordinamento assicurativo e che sostituiscono poco meno di un migliaio di norme espressamente abrogate, nella prospettiva della sostanziale esaustività della disciplina contenuta nel Codice e della sua tendenziale stabilità nel tempo. In tal modo viene attuata una equilibrata delegificazione, secondo l'opzione di politica legislativa coltivata con successo nel testo unico bancario e in quello della finanza, pur nel rispetto della specificità della materia assicurativa. Il risultato ottenuto, espungendo dal Codice le disposizioni di mero dettaglio, pone così rimedio all'iperlegificazione che da sempre caratterizza l'ordinamento assicurativo e mette in sintonia il Codice con il futuro sistema di produzione normativa che l'Unione europea ha adottato in forza della procedura “Lamfalussy” e che è in procinto di essere estesa al settore assicurativo.

Il Codice si articola in 18 Titoli, a loro volta divisi in Capi. Il Titolo I è dedicato alle disposizioni generali; i Titoli dal II al XI riguardano la disciplina dell'impresa di assicurazione nonché dei suoi ausiliari; i Titoli XI e XII disciplinano rispettivamente i contratti di assicurazione regolati da norme contenute in leggi speciali ed i rapporti con gli assicurati anche nella fase precontrattuale; i Titoli dal XIII al XVII si riferiscono alla disciplina di vigilanza ed agli altri interventi pubblicistici, ivi compresi i procedimenti di governo delle crisi e quelli sanzionatori; il Titolo XVIII contiene, oltre che talune specifiche disposizioni tributarie, le norme transitorie e finali.

Titolo I Disposizioni generali

L'articolo 1 riporta le definizioni di generale rilevanza per la normativa assicurativa ampiamente riprese dalla legislazione vigente, ma si allinea al contempo alla disciplina del settore bancario nelle definizioni relative alle nozioni di "stretti legami", per l'uniforme applicazione nel caso di integrazioni fra imprese dei due settori, "partecipazioni" e "partecipazioni rilevanti" per realizzare altresì gli adeguamenti conseguenti alla riforma del diritto societario.

L'articolo 2 contiene la disciplina relativa alla classificazione dei rischi nei rami vita e nei rami danni e prevede inoltre le norme che consentono l'esercizio in via complementare di rischi appartenenti ad altri rami e la definizione delle attività di assistenza che non configurano una attività riservata.

L'articolo 3 caratterizza le finalità della vigilanza attraverso l'enunciazione dei valori di sana e prudente gestione dell'impresa e di trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari individuati nell'articolo 6.

L'articolo 4 riconosce in capo al Ministro delle Attività Produttive la funzione di responsabile delle linee di politica assicurativa e l'articolo 5 individua in termini generali i compiti dell'autorità di vigilanza di settore.

Il testo proposto attribuisce inoltre al Ministro delle Attività Produttive l'emanazione dei regolamenti di interesse più generale, come quello in materia di bilanci di esercizio e consolidato delle imprese, quello sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli e dei natanti e quello sui requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. I provvedimenti a carattere più strettamente tecnico sono invece adottati dall'ISVAP.

Il codice sancisce l'obiettivo di cooperazione con le altre autorità di vigilanza, allo scopo di consentire i necessari scambi di informazione (articolo 10), e armonizza le norme sui procedimenti e sulla pubblicità degli atti a garanzia dell'interesse generale per la trasparenza ed il buon funzionamento del mercato assicurativo (articolo 9).

Titolo II Accesso all'attività assicurativa

Le disposizioni generali individuano la nozione di attività assicurativa (articolo 9) nei limiti di quanto previsto dalle direttive comunitarie in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della legge delega n. 229/2003 e precisano le operazioni che, in continuità con la legislazione vigente, sono vietate per ragioni di interesse pubblico (articolo 10).

Le disposizioni del capo II riguardano le imprese con sede legale in Italia e stabiliscono le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione (articolo 13 e 14), per l'estensione ad altri rami (articolo 14), per l'accesso in regime di stabilimento

in altri Stati membri (articolo 16) compresa la specifica procedura (articolo 17), per l'accesso in libertà di prestazione di servizi (articolo 18) con relativa procedura (articolo 18), nonché le corrispondenti disposizioni qualora l'attività assicurativa sia esercitata in Stati terzi (articoli 21 e 22).

Le disposizioni del capo III riguardano le condizioni e la procedura di accesso all'attività assicurativa nel territorio italiano richiesto da imprese appartenenti ad altri Stati comunitari e stabiliscono le condizioni e la procedura per l'operatività in regime di stabilimento (articolo 23) e in prestazione di servizi (articolo 24), individuando altresì l'obbligo di nomina di un rappresentante per la gestione dei sinistri in caso di esercizio dell'attività nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (articolo 25). Le imprese comunitarie abilitate all'esercizio dell'attività nel territorio italiano sono inserite in apposito elenco allegato all'albo previsto per le imprese nazionali (articolo 26) e, in conformità alle direttive comunitarie, sono soggette all'osservanza delle disposizioni nazionali di interesse generale (articolo 27).

Le disposizioni del capo IV riguardano le condizioni e la procedura di accesso all'attività assicurativa nel territorio italiano che sia richiesto da imprese aventi la sede legale in Stati terzi rispetto all'Unione Europea o non aderenti allo Spazio Economico Europeo e stabiliscono i requisiti per l'apertura di una sede secondaria (articolo 28), fermo restando, come nella legislazione vigente, il divieto di esercizio in regime di prestazione di servizi per ragioni di protezione degli assicurati coerenti con l'attuale contesto di armonizzazione in sede internazionale (articolo 29).

Nel loro complesso, le disposizioni dedicate all'accesso all'attività assicurativa esercitata dalle imprese italiane, da quelle comunitarie in libertà di stabilimento o di prestazione di servizi e dalle sedi secondarie di imprese extracomunitarie la normativa viene allineata ai requisiti previsti dalle direttive europee in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della legge delega n. 229/2003. Sono coerentemente delegificate le norme procedurali o di dettaglio attraverso il rinvio ad un unico provvedimento di attuazione emanato dall'autorità di vigilanza nel rispetto delle precise disposizioni dell'ordinamento comunitario

Si fa rilevare che lo schema proposto, allo scopo di ridurre le barriere giuridiche all'ingresso di nuove società costituite in Italia, dispone l'abbreviazione da sei a tre mesi del termine per l'autorizzazione che l'ISVAP deve rilasciare per l'esercizio dell'attività ed elimina il silenzio rifiuto attualmente previsto. Sempre riguardo alla procedura di autorizzazione si fa notare che il difetto di autorizzazione preclude alla società l'iscrizione al registro delle imprese, sostituendosi all'attuale duplice intervento di approvazione dello statuto e di autorizzazione all'esercizio dell'attività, che l'autorità di vigilanza esercita in due momenti distinti ancorché ravvicinati. La modifica alla fase autorizzativa si rende necessaria non solo se si ha riguardo all'obiettivo di semplificazione ed in particolare nel quadro dell'intervenuta riduzione dei termini per la procedura di autorizzazione, ma soprattutto per garantire maggiore protezione agli assicurati, che possono perciò fare pienamente affidamento sulla situazione risultante dal registro delle imprese. In tal senso, nella norma prevista all'art. 14, comma 4, si consente l'operatività della società nei confronti dei terzi una volta che l'autorizzazione sia stata effettivamente rilasciata, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento

giuridico italiano per altre imprese soggette a regolazione prudenziale, per le quali l'autorizzazione interviene prima dell'iscrizione nel registro delle imprese. In secondo luogo, la nuova disposizione rende indirettamente più efficace il contrasto delle forme di esercizio abusivo dell'attività assicurativa, ora introdotte agli articoli 329 e 332, in coerenza con l'impostazione generale al riguardo desumibile dal principio della legge delega che introduce specifiche sanzioni penali.

Titolo III Esercizio dell'attività assicurativa

Il titolo terzo riproduce le disposizioni dei decreti legislativi n. 174/1995 e n. 175/1995 sulle condizioni di esercizio dell'attività assicurativa in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) della legge delega n. 229/2003.

Il capo I contiene le disposizioni generali relative ai requisiti organizzativi dell'impresa (articolo 30), ai compiti dell'attuario incaricato nei rami vita per la determinazione delle tariffe (articoli 31, 32 e 33) e nei rami responsabilità civile autoveicoli e natanti (articolo 34 e 35).

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina delle riserve tecniche (capo II), degli attivi a copertura (capo III) e del margine di solvibilità (capo IV) la normativa viene allineata ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie, separando le regole costituenti principi generali, da conservare sul piano delle fonti di rango legislativo, da quello delle regole tecniche, da trasferire in un unico provvedimento adottato dall'autorità di vigilanza nel rispetto delle precise disposizioni dell'ordinamento comunitario. Il codice innova la disciplina attuale prevedendo la possibilità, nel rispetto delle istruzioni dell'autorità di vigilanza, di utilizzare fra gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche gli strumenti finanziari derivati per il rispetto delle regole di congruenza e dunque vuole tra l'altro favorire l'assunzione di rischi nei rami danni che sono espressi in valute diverse dalla moneta unica, con positive ricadute nelle assicurazioni del commercio internazionale.

Il capo V disciplina le condizioni di esercizio che le imprese aventi le sede legale in uno Stato terzo devono osservare per quanto concerne i requisiti organizzativi (articolo 48), la disciplina delle riserve tecniche e degli attivi a copertura (articolo 49) nonché quella del margine di solvibilità analogamente a quanto previsto per le imprese italiane (articolo 50), ferma restando le agevolazioni disposte dalle direttive comunitarie per le sedi secondarie della stessa imprese localizzate in più di uno Stato membro (articolo 51).

Titolo IV Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici

Il titolo quarto delinea una disciplina semplificata per l'accesso all'attività assicurativa in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della legge delega n. 229/2003, quando è esercitata da mutue di assicurazione che limitano l'attività al territorio italiano e che sono perciò escluse dai requisiti previsti dalle direttive comunitarie. La specifica normativa ha per scopo quello di consentire la formazione di

imprese che, in ambito locale o distrettuale, possono utilmente soddisfare specifici bisogni di assicurazione, ad es. in connessione con l'attività d'impresa svolta dai soci.

L'articolo 52 individua le soglie dimensionali sotto le quali l'attività assicurativa si svolge nel rispetto delle disposizioni del titolo IV e l'articolo 52 precisa i rami esercitabili, escludendo, tra gli altri, fra i rami danni quelli relativi alla responsabilità civile e fra quelli vita le forme di assicurazione collegate a indici e fondi di investimento.

L'articolo 53 attribuisce al Ministro delle attività produttive il compito di determinare, fermi i requisiti di onorabilità e indipendenza validi per la generalità delle imprese di assicurazione, requisiti di professionalità di minore rigore in considerazione del limitato ambito operativo delle mutue di assicurazione disciplinate dal titolo IV.

L'articolo 55 individua nell'ISVAP l'autorità competente per i procedimenti autorizzatori, salvo il caso delle regioni a statuto speciale rispetto alle quali le norme statutarie, di rango costituzionale, attribuiscono la competenza ad un organo regionale.

L'articolo 56 rimette all'autorità di vigilanza la determinazione delle regole tecniche sull'adeguatezza patrimoniale e sull'organizzazione contabile della mutua assicuratrice di minori dimensioni ed individua per rinvio espresso la disciplina applicabile per quanto non previsto nel titolo IV.

Titolo V Accesso ed esercizio dell'attività riassicurativa

Il titolo quinto disciplina con norme di principio l'attività di riassicurazione, per quanto riguarda sia le condizioni di accesso sia le condizioni di esercizio, tenendo conto della necessità di regole appropriate e differenziate rispetto all'attività di assicurazione diretta in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della legge delega n. 229/2003.

Non operando ancora un sistema di licenza unica in ambito europeo, la normativa riconduce la vigilanza sulle imprese comunitarie alla competenza dello Stato italiano, ma è disegnata in modo tale che, fermo l'obiettivo di sana e prudente gestione, le sedi secondarie, così come le stesse imprese italiane, non siano messe in posizione di svantaggio competitivo con le realtà operanti da altri Stati comunitari.

L'articolo 57 definisce l'attività di riassicurazione sulla base dell'elaborazione della relativa nozione nella proposta di direttiva comunitaria e rende applicabile la disciplina del titolo V anche alle attività di riassicurazione realizzate dalle imprese che la prestano insieme alla assicurazione diretta.

L'articolo 58 stabilisce ambito e validità per l'autorizzazione che deve essere richiesta dall'impresa che esercita in via esclusiva l'attività di riassicurazione, mentre l'articolo 59 determina requisiti e procedura per il rilascio, limitando la forma giuridica alle sole società per azioni ovvero alla società europea in ragione della dimensione capitalistica dell'impresa di riassicurazione.

L'articolo 60 conferisce all'autorità di vigilanza il compito di determinare i requisiti di adeguatezza patrimoniale nel rispetto di principi generali stabiliti all'articolo 61 per gli aspetti di organizzazione dell'impresa, all'articolo 62 per la disciplina delle riserve tecniche e all'articolo 63 per le regole sulla composizione degli attivi a copertura.

L'articolo 64 attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di non ammettere a copertura delle riserve tecniche il credito verso retrocessionari, appartenenti a Stati terzi rispetto all'Unione europea, che non hanno istituito una rappresentanza in uno Stato comunitario a scopo di contrasto di scelte dell'impresa di riassicurazione che potrebbero risultare elusive delle disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale.

Le disposizioni del capo II individuano, all'articolo 65, la procedura di autorizzazione per l'insediamento di una sede secondaria nel territorio italiano da parte di imprese di altri Stati comunitari, nonché di Stati terzi, non esistendo attualmente un sistema di licenza unica come nell'assicurazione diretta. L'articolo 66, in conformità alla direttiva comunitaria, afferma il principio di libera prestazione di servizi nel territorio italiano.

Titolo VI Assetti proprietari e gruppo assicurativo

Il titolo riordina unitariamente la disciplina sulle partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione, la normativa sugli investimenti partecipativi delle imprese di assicurazione in altre imprese ed introduce le disposizioni necessarie per garantire una corretta gestione delle imprese in caso di appartenenza ad un gruppo in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della legge delega n. 229/2003.

La disciplina relativa all'assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (capo I) viene ridisegnata per realizzare la stessa efficacia informativa che è assolta dalla corrispondente normativa del testo unico bancario, rivelatasi qualitativamente superiore alla ormai obsoleta disciplina assicurativa. Il testo proposto è aggiornato alla riformulazione effettuata sul testo unico bancario effettuata con il d.lgs. 37/2004, per consentire anche alle imprese di assicurazione quella libertà di emissione di azioni e di altri strumenti partecipativi che la riforma del diritto societario ha introdotto nell'ordinamento italiano e che richiede i medesimi interventi di adeguamento.

L'articolo 67 stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione preventiva affermando espressamente la regola di motivazione dei provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione e le forme di pubblicità dei medesimi.

L'articolo 68 disciplina gli obblighi di comunicazione posti a carico del soggetto che intende divenire titolare di una partecipazione rilevante, sia essa semplicemente qualificata ovvero di controllo, così come determina gli altri obblighi informativi per il caso di variazione.

L'articolo 69 riformula la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione degli accordi di voto e attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di sospendere il diritto di voto qualora dall'accordo derivi un pregiudizio alla sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

L'articolo 70 attribuisce all'autorità di vigilanza i poteri necessari per apprestare le verifiche sui soggetti titolari di partecipazioni rilevanti, prevedendo altresì poteri di convocazione dei medesimi per conoscere e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa assicurativa.

L'articolo 71 introduce una regola di equivalenza fra le partecipazioni dirette e quelle indirette, se detenute in modi e forme che fanno prevalere l'effettivo titolare e, nei casi dubbi, pone l'onere a carico della parte interessata a dare la prova della altrui titolarità della partecipazione.

L'articolo 72 precisa la nozione di controllo valida ai fini della disciplina sugli assetti proprietari, richiamando le fattispecie equivalenti della norma normativa bancaria e considerando altresì la rilevanza dei rapporti importanti e durevoli di riassicurazione.

L'articolo 73 sanziona con il divieto di esercizio del diritto di voto le situazioni nelle quali le autorizzazioni al possesso delle partecipazioni rilevanti non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate, prevedendo altresì, in caso di inosservanza, il potere di impugnativa delle deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle medesime partecipazioni a cura dell'autorità di vigilanza.

L'articolo 74 conserva nella normativa assicurativa il potere dell'autorità di vigilanza di richiedere ai titolari di partecipazioni rilevanti una dichiarazione che li impegni a rispettare l'autonomia gestionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quale unico presidio e limite al riconoscimento di un incondizionato potere di direzione e coordinamento da parte del soggetto che esercita il controllo ed in assenza di un principio di separatezza analogo a quello fra banca ed industria.

L'articolo 75, in armonia con le disposizioni del diritto societario, attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza ad emanare il regolamento sui requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali, prevedendo altresì le conseguenze per il difetto dei requisiti stessi analogamente alle disposizioni dell'ordinamento bancario.

L'articolo 76 prevede una norma analoga a quella dell'articolo 75 per quanto riguarda i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti, disciplinando altresì le conseguenze in caso di esercizio del diritto di voto con norme corrispondenti a quelle dell'ordinamento bancario.

L'articolo 77 rappresenta una norma di generale equiparazione, salvo specifiche eccezioni, fra compiti e responsabilità del collegio sindacale e quelli attribuiti al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza.

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina delle partecipazioni in altre società assunte da imprese di assicurazione o di riassicurazione (capo III) lo schema

proposto innova la legislazione esistente, attribuendo con l'articolo 78 ampia libertà di investimento del patrimonio libero delle imprese, anche mediante partecipazioni di controllo in società che non esercitano attività assicurativa, allo scopo di evitare discriminazioni a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese di altri Stati comunitari che non contemplano il divieto attualmente esistente.

La libertà di investimento è temperata con i doveri di informazione nei confronti dell'autorità di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 79, alla quale è attribuito un compito di autorizzazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni di controllo in società che esercitano attività non connesse.

L'articolo 80 dispone i necessari poteri di indagine e attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di affrontare i casi di pericolo per la stabilità dell'impresa assicurativa o riassicurativa attraverso l'ordine di dismissione della partecipazione e l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

Il testo proposto prevede inoltre una innovativa disciplina del gruppo assicurativo omogeneo in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della legge delega n. 229/2003, che tiene conto dell'articolazione dell'attività d'impresa in società specializzate anche per la prestazione di funzioni normalmente ricomprese nell'attività tipica. L'introduzione di una disciplina del gruppo risponde anche all'esigenza di consentire alla capogruppo di essere riconosciuta come interlocutore dell'autorità di vigilanza, analogamente al modello bancario; e ciò specialmente in funzione di semplificazione degli adempimenti informativi a carico delle società controllate.

L'articolo 81 individua il perimetro del gruppo assicurativo e della relativa capogruppo includendo le società assicurative e riassicurative nonché quelle che esercitano funzioni strumentali, con esclusione di quelle bancarie e finanziarie allo scopo di non creare interferenze con le omologhe discipline degli rispettivi settori.

L'articolo 82 definisce come capogruppo la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa o quella di partecipazione assicurativa che ha sede legale in Italia e che, nel controllare altre società, non è a sua volta sottoposta al controllo di altre società di diritto italiano. Lo statuto della capogruppo deve essere tale da non contrastare con le esigenze di sana e prudente gestione del gruppo.

L'articolo 83 estende alla società capogruppo che sia una impresa di partecipazione assicurativa, come definita all'articolo 2, la disciplina applicabile alla capogruppo assicurativa per quanto attiene ai requisiti degli esponenti aziendali ed ai doveri di comunicazione all'autorità di vigilanza imposti a carico dell'organo che svolge le funzioni di controllo in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 212, commi 3, 4 e 5.

L'articolo 84 dispone l'estensione dell'applicazione delle norme sul controllo degli assetti proprietari e sui requisiti dei titolari di partecipazioni previste per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 85 istituisce l'albo delle imprese capogruppo, semplificando tuttavia gli adempimenti di trasparenza, in considerazione della norma di generale applicazione che

è stata prevista nel codice civile, con l'omissione dell'obbligo di riportare negli atti e nella corrispondenza delle società la denominazione della capogruppo.

L'articolo 86 attribuisce all'autorità di vigilanza i poteri di verifica dei dati e delle informazioni e prevede poteri di ispezione presso la capogruppo e le società con sede legale in Italia appartenenti al gruppo assicurativo.

L'articolo 87 prevede la determinazione, attraverso provvedimenti generali o particolari dell'autorità di vigilanza, di disposizioni concernenti il gruppo assicurativo aventi ad oggetto l'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno.

Titolo VII Conti annuali e consolidati

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione il testo riprende le disposizioni vigenti attualmente inserite nel decreto legislativo 173/1997, salvo operare la delegificazione degli schemi di bilancio la cui definizione è attribuita al Ministro delle Attività Produttive. Inoltre, per quanto concerne il bilancio consolidato si sono omesse le disposizioni sui criteri di valutazione la cui disciplina è invece contenuta nei regolamenti comunitari in applicazione dei principi IAS in coerenza con l'opzione di estensione alle imprese di assicurazione disposta dalla legge comunitaria per il 2003.

Il capo I contiene le disposizioni generali in materia di bilanci.

L'articolo 88 individua l'ambito di applicazione conformemente alle disposizioni vigenti e opera il coordinamento con la normativa di generale applicazione contenuta nel d.lgs. 127/1991.

L'articolo 89 definisce la nozione di impresa partecipata, conservando la disposizione vigente, così come l'articolo 90 individua le imprese appartenenti al gruppo, rinviando per la nozione di controllo alle disposizioni del codice civile.

L'articolo 91 riporta i principi di redazione del bilancio, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 2423-bis del codice civile.

L'articolo 92 conserva la specifica disposizione sulla valutazione al valore corrente delle attività e delle passività relative alla gestione dei fondi pensione effettuata in nome proprio dall'impresa di assicurazione.

L'articolo 93 attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza ad emanare un regolamento, adottato su proposta dell'autorità di vigilanza, per la determinazione degli schemi di redazione del bilancio e conserva all'ISVAP il potere di stabilire il piano dei conti e le connesse istruzioni applicative.

Il capo II contiene le disposizioni relative al bilancio di esercizio puntualmente riprese dalla disciplina vigente ad eccezione dell'adeguamento resosi necessario per

eliminare fra i criteri di valutazione quello relativo alle interferenze derivanti dall'applicazione di norme tributarie in coerenza con le disposizioni della riforma societaria.

L'articolo 94 disciplina la durata dell'esercizio sociale e riproduce la norma speciale che consente alle imprese di assicurazione di posporre l'approvazione del bilancio quando l'esercizio dell'attività di riassicurazione è rilevante e quella che consente un differimento ancora superiore per le imprese che esercitano la sola attività di riassicurazione in considerazione della necessità di acquisire i dati sull'andamento delle operazioni nei tempi normalmente necessari.

L'articolo 95 disciplina con rinvio alle disposizioni civilistiche il deposito del bilancio, prescrivendo inoltre l'obbligo di deposito della relazione della società di revisione e del modello che espone il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.

L'articolo 96 determina il contenuto della relazione sulla gestione, individuando le informazioni peculiari dell'attività assicurativa che devono risultare nella relazione medesima.

Il capo III contiene le norme sullo stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

L'articolo 97 prescrive l'annotazione in calce allo stato patrimoniale di tutte le garanzie, gli impegni e gli altri conti d'ordine, comprese le attività dei fondi pensione e fatta eccezione per le garanzie concesse nell'esercizio dei rami assicurativi.

L'articolo 98 individua i criteri per la classificazione degli attivi a utilizzo durevole, conservando l'obbligo di specifica indicazione nella nota informativa.

L'articolo 99 definisce i criteri di valutazione per le diverse tipologie di attivi a utilizzo durevole e non durevole.

L'articolo 100 definisce il criterio del valore corrente per gli investimenti trattati in mercati regolamentati, mentre l'articolo 101 stabilisce il medesimo valore applicabile ai terreni e fabbricati e, infine, l'articolo 102 riguarda gli investimenti trattati in mercati non regolamentati e gli altri investimenti.

L'articolo 103 disciplina i trasferimenti di attivi dalla classe degli investimenti alla classe degli "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita" con rischio a carico degli assicurati, determinando il trattamento delle eventuali plusvalenze o minusvalenze. Al comma 5 consente, diversamente dalla norma vigente, l'operazione inversa secondo la disciplina emanata dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 104 disciplina l'iscrizione delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare, l'articolo 105 gli altri investimenti finanziari, l'articolo 106 il trattamento dei depositi presso imprese cedenti rischi in riassicurazione, l'articolo 107 la collocazione degli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio e di quelli derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

L'articolo 108 determina il contenuto della classe relativa al capitale sociale sottoscritto o al fondo equivalente delle società di mutua assicurazione, l'articolo 109 individua il contenuto della classe relativa alle altre riserve patrimoniali, mentre l'articolo 110 disciplina la voce relativa alle passività subordinate.

L'articolo 111 detta disposizioni particolari per le riserve tecniche, mentre l'articolo 112 disciplina specificamente quelle che sono costituite quando il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati o per la gestione dei fondi pensione.

L'articolo 113 disciplina la costituzione di accantonamenti per rischi ed oneri, fermo i divieto di correzione dei valori degli elementi dell'attivo.

L'articolo 114 disciplina il trattamento dei depositi ricevuti dai riassicuratori, mentre l'articolo 115 determina i casi nei quali è consentito l'impiego di conti transitori di riassicurazione.

Il capo IV contiene le norme sul conto economico del bilancio di esercizio.

L'articolo 116 disciplina la struttura del conto economico, suddiviso in conto tecnico conto non tecnico, sia per le imprese di assicurazione sia per quelle di riassicurazione.

L'articolo 117 definisce la composizione della voce relativa ai premi lordi da contabilizzare nel conto economico, mentre l'articolo 118 riguarda il trattamento dei premi per rischi ceduti in riassicurazione e l'articolo 119 disciplina il particolare trattamento del riporto premi nella variazione delle riserve matematiche.

L'articolo 120 definisce la composizione dell'onere dei sinistri dei rami danni, mentre l'articolo 121 riguarda la medesima voce relativa ai sinistri dei rami vita.

L'articolo 122 definisce la composizione delle voci relative alla partecipazione agli utili da pagare agli assicurati o agli altri beneficiari ed ai ristorni dovuti ai medesimi per rimborso parziale di premi.

L'articolo 123 definisce la composizione della voce relativa alle provvigioni ed alle altre spese di acquisizione, mentre l'articolo 124 disciplina il trattamento delle altre spese di amministrazione.

L'articolo 125 determina il trattamento dei proventi derivanti da investimenti e degli oneri conseguenti ai medesimi sia per le imprese che esercitano i rami danni sia per quelle che esercitano i rami vita.

L'articolo 126 disciplina modalità e condizioni per l'assegnazione di quote dell'utile derivante dagli investimenti al conto tecnico dei rami danni ed altresì quelle per la medesima operazione realizzata attraverso un trasferimento dal conto tecnico dei rami vita per le imprese autorizzate all'esercizio congiunto.

L'articolo 127 determina la composizione delle voci relative alle plusvalenze ed alle minusvalenze non realizzate derivanti da investimenti effettuati a beneficio di

assicurati che ne sopportano il rischio e da investimenti relativi alla gestione dei fondi pensione.

Il capo V contiene le norme sul bilancio consolidato.

L'articolo 128 riguarda il campo di applicazione ed individua le imprese soggette all'obbligo di redazione.

L'articolo 129 riproduce la disposizione sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato anche nel caso di sussistenza di rapporti di direzione unitaria diversi da quelli partecipativi.

L'articolo 130 individua i casi di esonero dall'obbligo di redazione, mentre l'articolo 131 determina le imprese da includere nel consolidamento e l'articolo 132 i casi di esclusione salva la necessità di procedere all'armonizzazione ai principi contabili internazionali in relazione all'entrata in vigore del nuovo regime.

L'articolo 133 determina la data di riferimento del bilancio consolidato tenendo conto delle diverse situazioni che si possono determinare nella disponibilità delle informazioni necessarie sulle imprese da includere nel consolidamento.

L'articolo 134 disciplina il contenuto della relazione sulla gestione che gli amministratori sono tenuti a redigere, tenendo in particolare conto delle informazioni relative all'andamento delle attività assicurative.

Il capo VI contiene le norme sui libri e i registri contabili.

L'articolo 135 individua, in aggiunta ai libri previsti dal codice civile, le scritture contabili obbligatorie per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, demandando all'autorità di vigilanza le misure di attuazione sulle modalità di compilazione e conservazione.

Il capo VII contiene le norme sulla revisione contabile.

L'articolo 136 disciplina la revisione contabile del bilancio dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione, prevedendo gli adattamenti richiesti dalla natura dell'attività esercitata dall'impresa soggetta a revisione ed il rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle disposizioni del testo unico della finanza.

L'articolo 137 richiede la presenza di un attuario nominato dalla società di revisione, iscritto fra i professionisti dell'apposito albo, se fra gli amministratori della medesima società non vi è un attuario. La norma prevede limiti di durata e cause di incompatibilità per l'attuario nominato dalla società di revisione e i connessi obblighi informativi all'autorità di vigilanza.

L'articolo 138 attribuisce, riprendendo le disposizioni vigenti, all'autorità di vigilanza il potere di far eseguire dalla società di revisione eventuali accertamenti sulle scritture contabili dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

L'articolo 139 disciplina i casi e le modalità di revoca dell'attuario, prevedendo le opportune comunicazioni alla CONSOB e all'Ordine degli Attuari.

Titolo VIII Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

La bozza di codice dà attuazione della direttiva 2002/92/CE e disciplina l'attività in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge delega n. 229/2003, articolando la disciplina in un capo I relativo alle disposizioni generali, in un capo II relativo alle condizioni di accesso all'attività di intermediazione e in un capo III relativo alle condizioni di esercizio.

L'articolo 140 definisce l'attività di intermediazione, nel rispetto della disposizione dell'ordinamento comunitario, facendo riferimento a tutte le attività che, a partire dalla presentazione dei prodotti sino all'eventuale assistenza nella conclusione e nelle esecuzione dei contratti, può essere realizzata da un intermediario autorizzato.

L'articolo 141 include nell'ambito di applicazione, conformemente all'opzione prevista nella direttiva, le attività di intermediazione assicurativa svolte nel territorio della Repubblica, quelle espletate in regime di stabilimento o in prestazione di servizi da parte di intermediari italiani in altri Stati membri, nonché quelle realizzate dai medesimi in Stati terzi. Il secondo comma esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sull'intermediazione le attività ed i soggetti che la stessa direttiva individua come possibili casi di esclusione.

L'articolo 142 stabilisce la riserva di svolgimento dell'attività a favore dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari ovvero dei soggetti autorizzati in altri Stati membri ed operanti in stabilimento ovvero in prestazione di servizi. Al comma 3, avvalendosi dell'opzione prevista dalla direttiva, legittima la particolare figura dell'intermediario che svolge l'attività in via non esclusiva o prevalente, rispetto ad altra attività lavorativa, nel quadro di specifiche regole e responsabilità dell'impresa preponente.

L'articolo 143 disciplina l'istituzione di un registro unico elettronico nel quale sono iscritti, in apposite sezioni distinte, gli agenti, i mediatori, i produttori diretti, i soggetti del settore finanziario che svolgono l'attività di intermediazione a titolo secondario (banche, società di intermediazione finanziaria, poste), le persone fisiche collaboratori degli intermediari autorizzati. La norma attribuisce all'autorità di vigilanza i compiti di tenuta e aggiornamento del registro, determinando altresì i poteri di controllo necessari per far osservare le disposizioni sulle condizioni di accesso e di esercizio da parte di tutti i soggetti iscritti.

L'articolo 144 individua i requisiti per l'iscrizione degli intermediari che esercitano l'attività nella loro qualità di persone fisiche e prevede forme di accertamento della professionalità di agenti e mediatori a cura dell'autorità di vigilanza.

L'articolo 145 individua i requisiti per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari registrati, stabilendo che l'impresa o l'intermediario per

il quale operano è tenuto all'accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità, previo addestramento adeguato all'attività per la quale sono incaricati.

L'articolo 146 individua i requisiti per l'iscrizione degli intermediari che a titolo principale svolgono l'attività di agente, mediatore o collaboratore in forma societaria, stabilendo altresì regole particolari per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa.

L'articolo 147 disciplina i casi e la procedura di cancellazione dal registro, nonché gli effetti dei provvedimenti disciplinari disposti dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 148 mantiene l'obbligo di adesione, per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, all'apposito fondo di garanzia finalizzato al risarcimento dei danni causati agli assicurati ed alle imprese che non siano fronteggiati attraverso la polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria. La norma disciplina le modalità di amministrazione del fondo, istituito presso la CONSAP, rinviando ad un regolamento del Ministro delle attività produttive la disciplina sul funzionamento.

L'articolo 149 disciplina lo svolgimento dell'attività di intermediazione nel territorio degli altri Stati membri da parte degli agenti e dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. Al comma 2 la norma prevede l'annotazione in apposito elenco per gli intermediari registrati in altri Stati membri ed operanti nel territorio della Repubblica in stabilimento o in prestazione di servizi.

L'articolo 150 determina, a tutela degli assicurati e nell'ambito delle opzioni previste dalla direttiva, le norme relative ai doveri ed alle responsabilità degli intermediari registrati. Al comma 1 si dispone che i premi pagati e le somme dovute dall'impresa siano versate in conti separati da quelli dell'intermediario, che si configurano come patrimonio autonomo, secondo le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza. Al comma 2 si prevede che il pagamento eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori registrati impegna direttamente l'impresa. Al comma 3, in ragione della mera eventualità di attribuzione del potere di incasso del premio da parte del mediatore, si opera una deroga alla regola di responsabilità del comma 2. Al comma 4 è prescritta la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazione con i propri produttori diretti. Al comma 5 è limitata l'operatività dei soggetti del settore finanziario che svolgono attività di distribuzione a titolo secondario ai soli prodotti standardizzati in considerazione dell'assenza di requisiti di professionalità previamente accertati come per gli altri intermediari. E' fatta salva l'iscrizione dei medesimi soggetti come intermediari tradizionali con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina sui requisiti di accesso.

L'articolo 151 disciplina l'informativa precontrattuale distinguendo gli obblighi di comportamento a seconda dell'esistenza di un obbligo di analisi imparziale fra prodotti concorrenti ovvero della semplice operatività per conto di una sola impresa. Al comma 3 si fa obbligo all'intermediario di proporre in ogni caso prodotti adeguati alle esigenze del cliente sulla base delle informazioni fornite dal medesimo. Al comma 4 viene attribuito all'autorità di vigilanza il potere di emanare le norme di attuazione, prevedendo gli ambiti ed i limiti del relativo provvedimento. Conformemente alla

direttiva comunitaria gli obblighi a tutela dell'assicurato non operano in presenza di controparti professionali secondo quanto stabilito al comma 5.

L'articolo 152 coordina gli obblighi informativi generali con le specifiche regole stabilite in caso di promozione e vendita a distanza, disponendo altresì l'attribuzione all'autorità di vigilanza di determinare i relativi obblighi.

Titolo IX Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti

Il titolo nono raccoglie organicamente la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, suddividendo le disposizioni in un capo I dedicato agli obblighi di assicurazione, in un capo II relativo alle regole particolari per l'esercizio dell'assicurazione, in un capo III che include le norme sostanziali sul risarcimento del danno, in un capo IV relativo alle procedure di liquidazione, in un capo V dedicato alle norme di attuazione della quarta direttiva recepite con il d.lgs. 190/2003 ed, infine, in un capo VI che riguarda l'attività dei periti assicurativi.

L'articolo 153 disciplina l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il comma 3 realizza l'innovazione richiesta dalle associazioni dei consumatori finalizzata a consentire il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione successivo al furto del veicolo, con conseguente obbligo di indennizzo degli eventuali sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'articolo 154 disciplina l'obbligo di assicurazione per i natanti nel rispetto della classificazione disposta dalla legge 172/2003 e chiarisce la sussistenza dell'obbligo assicurativo per i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate e per i motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.

L'articolo 155 prevede l'obbligo di assicurazione in caso di gare e competizioni sportive a carico dell'organizzatore della manifestazione.

L'articolo 156 individua i soggetti esclusi dai benefici dell'assicurazione nel conducente del veicolo responsabile del sinistro e dei soggetti responsabili dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 153, comma 1, ed al comma 2 esclude altresì dal solo risarcimento del danno a cose i soggetti legati da particolari rapporti con il conducente del veicolo.

L'articolo 157 disciplina le modalità di assolvimento dell'obbligo di assicurazione a carico dei veicoli e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica.

L'articolo 158 dispone il riconoscimento dell'Ufficio Centrale Italiano quale ente incaricato dei compiti previsti dall'articolo 157 nonché di quelli relativi al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal comma 1.

L'articolo 159 disciplina il contenuto e le modalità di rilascio del certificato e del contrassegno che provano l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione, stabilendo altresì che le relative informazioni devono essere archiviate anche in una banca dati elettronica secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro delle attività produttive.

L'articolo 160 disciplina la sorte del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante attribuendo all'alienante il diritto, sin qui non previsto, di ricevere il rimborso del premio per il residuo periodo di assicurazione come richiesto dalle associazioni dei consumatori.

L'articolo 161 prevede la determinazione dei massimali di garanzia attraverso il regolamento ministeriale di attuazione.

L'articolo 162 chiarisce che la stipulazione di un contratto per il quale vi obbligo di assicurazione può essere effettuata con un'impresa che ha sede legale in Italia, ma anche con un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi nel ramo della responsabilità civile auto e natanti.

L'articolo 163 riformula la specifica disciplina sulla trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, facendo obbligo alle imprese di mettere a disposizione presso la rete distributiva e nei siti internet la nota informativa e le condizioni di contratto, mentre al secondo comma prevede, anche per facilitare la mobilità e promuovere la concorrenza, che sia rilasciato un preventivo personalizzato presso il punto di vendita e attraverso il sito internet.

L'articolo 164 disciplina l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione di accettare tutte le proposte che sono loro rivolte conformemente alla tariffa ed alle condizioni di contratto che sono tenute a predeterminare per la generalità dei rischi. Al comma 2 si introduce la possibilità per l'impresa di assicurazione di effettuare verifiche sistematiche attraverso collegamenti telematici con le banche dati pubbliche a scopo di prevenzione e contrasto dei comportamenti fraudolenti ed a tutela dell'integrità del mercato. Il comma 3 sanziona i comportamenti elusivi dell'obbligo a contrarre attuati mediante la predisposizione di tariffe non correlate con le basi tecniche.

L'articolo 165 riformula il divieto di abbinamento tra il contratto di assicurazione obbligatoria ed altre offerte per servizi non più solamente assicurativi, ma anche bancari e finanziari, se tale abbinamento è l'unica formula tariffaria offerta. E' invece permesso l'abbinamento per l'offerta di contratti con franchigia garantita, se non sono richieste spese aggiuntive e se il premio risulta più conveniente. Al terzo comma si consente l'abbinamento, nel rispetto delle eventuali specifiche discipline di settore, se tali formule non costituiscono l'unica modalità di tariffazione dell'impresa. Il contraente è altresì tutelato dal riconoscimento di un diritto di recesso da tutti i contratti sottoscritti che può far valere in caso di incremento del premio rca superiore al tasso programmato di inflazione.

L'articolo 166 stabilisce l'obbligo di stipulare contratti che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio di rinnovo in

relazione al verificarsi o meno di sinistri. Al comma 2 si introduce una disposizione che consente la verifica in tempo reale delle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto per rendere possibile la diffusione della personalizzazione tariffaria basata sull'evoluzione del punteggio attribuito al permesso di guida.

L'articolo 167 disciplina il contenuto e la procedura di emissione dell'attestato del rischio, introducendo la gestione delle relative informazioni anche attraverso un archivio informatico che rende più efficace la prevenzione e il contrasto delle frodi e semplifica gli adempimenti in caso di passaggio dell'assicurato ad un'altra impresa.

L'articolo 168 conserva la norma che consente l'esercizio del diritto di recesso in caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione delle regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione ed abbrevia in ogni caso il termine per il diniego del rinnovo tacito a quindici giorni in luogo dei precedenti trenta.

L'articolo 169 disciplina l'istituzione della banca dati sinistri già costituita presso l'autorità di vigilanza e rinvia per le procedure di funzionamento all'articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 170 disciplina le funzioni del Ministero delle attività produttive per l'analisi dell'andamento degli incrementi tariffari e riconosce al CNCU il potere di stipulare convenzioni con l'ISTAT e a promuovere programmi di informazione ed orientamento degli utenti.

L'articolo 171 disciplina il risarcimento del danno alla persona ed indica il criterio per identificare il reddito da considerare ai fini del risarcimento.

L'articolo 172 attribuisce al Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministri competenti, il compito di predisporre una specifica tabella unica per il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità.

L'articolo 173 disciplina il risarcimento del danno alla persona di lieve entità, determinando il valore del punto percentuale di invalidità e affidando ad un decreto ministeriale l'individuazione della specifica tabella delle menomazioni.

L'articolo 174 disciplina il concorso di più persone danneggiate nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e con l'impresa di assicurazione.

L'articolo 175 introduce l'obbligo di risarcimento del terzo trasportato a carico dell'impresa di assicurazione del vettore nei limiti del massimale minimo e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile.

L'articolo 176 disciplina il diritto di surroga dell'assicuratore sociale e regola la procedura di risarcimento ove intervenga anche una assicurazione sociale obbligatoria.

L'articolo 177 fa obbligo di utilizzare per la denuncia di sinistro un modulo standardizzato approvato dall'autorità di vigilanza e regola gli effetti derivanti dalla sottoscrizione congiunta dei conducenti coinvolti nell'incidente.

L'articolo 178 prevede il riconoscimento di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile e l'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.

L'articolo 179 prevede condizioni e limiti per la proponibilità dell'azione di risarcimento del danno, obbligando il danneggiato a formulare una richiesta completa degli elementi essenziali e attribuendo un maggior periodo, pari a novanta giorni rispetto agli ordinari sessanta giorni, quando la richiesta riguarda anche un danno alla persona.

L'articolo 180 regola il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, introducendo un limite quando l'esercizio del diritto di accesso abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

L'articolo 181 conserva la previsione che attribuisce al danneggiato che si trovi in stato di bisogno di chiedere una somma a titolo di provvisionale nel corso del giudizio di primo grado.

L'articolo 182 disciplina la procedura rapida di risarcimento dei danni con puntuale indicazione degli obblighi a carico del danneggiato e dell'impresa tenuta a presentare offerta di risarcimento.

L'articolo 183 disciplina gli adempimenti successivi al risarcimento del danno che riguardano l'obbligo di liquidare il compenso professionale separatamente rispetto alle altre voci di danno.

Non si ripropone, in considerazione delle eccezioni di illegittimità costituzionale la norma relativa al diritto dell'impresa di assicurazione di ripetere il risarcimento del danno in caso di mancata trasmissione della fattura relativa all'avvenuta riparazione del veicolo.

L'articolo 184 disciplina la procedura di risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero secondo quanto previsto dal d.lgs. 190/2003.

L'articolo 185 prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di nominare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro dell'Unione Europea per facilitare la procedura di liquidazione del danno, ferma restando la facoltà per il danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero direttamente all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo.

L'articolo 186 disciplina la richiesta di risarcimento da parte di soggetti residenti nel territorio della Repubblica per sinistri accaduti all'estero che siano stati provocati da veicoli assicurati in un altro Stato membro.

L'articolo 187 riproduce la norma relativa all'istituzione del Centro di informazioni italiano presso l'autorità di vigilanza per agevolare gli aventi diritto nella identificazione delle informazioni sull'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

L'articolo 188 prevede la riserva attività a favore dei periti iscritti nell'apposito ruolo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

L'articolo 189 affida all'autorità di vigilanza l'istituzione e il funzionamento del ruolo, prevedendo un potere provvedimentale per la procedura di iscrizione e cancellazione.

L'articolo 190 esclude dall'obbligo di avvalersi di periti iscritti al ruolo per le imprese di assicurazione nell'attività di accertamento e stima del danno, che può essere direttamente svolta dal personale delle medesime.

L'articolo 191 disciplina i requisiti per l'iscrizione al ruolo, riservata alla sole persone fisiche, ed introduce lo svolgimento di un periodo di tirocinio biennale presso un perito iscritto.

L'articolo 192 regola i casi di cancellazione e di reinscrizione nel ruolo, fermo restando la tutela giurisdizionale secondo quanto previsto all'articolo 375.

Titolo X Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative

Nell'ambito del titolo decimo sono riportate le disposizioni relative a particolari operazioni assicurative.

Nel capo I si trova la disciplina relativa alla c.d. coassicurazione comunitaria dei grandi rischi in alcuni rami danni, la cui finalità rimane la facilitazione dell'attività transfrontaliera. La normativa è stata riformulata per tenere conto dell'armonizzazione delle regole sulle riserve tecniche e sugli attivi a copertura, ora previsti nell'ambito delle direttive di terza generazione, e riveste ormai una funzione limitata alle condizioni di accesso secondo quanto previsto dall'articolo 193 ed alla disciplina della delega di cui all'articolo 194.

Nel capo II sono riportate le regole particolari per l'esercizio dell'assicurazione di tutela legale, individuando all'articolo 195 l'ambito di applicazione delle norme sui rapporti con gli assicurati e all'articolo 196 le disposizioni sulle modalità per la gestione dei sinistri.

Titolo XI Norme relative ai contratti di assicurazione

Il titolo undicesimo è dedicato alla disciplina di particolari contratti di assicurazione che non sono ricompresi nel codice civile, suddivise in un capo I dedicato alle disposizioni generali, in un capo II relativo all'assicurazione di tutela legale e di assistenza, in un capo III relativo all'assicurazione sulla vita, in un capo IV dedicato al contratto di capitalizzazione e, infine, in un capo V relativo alle norme di diritto internazionale privato.

L'articolo 197 opera il raccordo fra le disposizioni del titolo e quelle del codice civile in materia di contratti di assicurazione.

L'articolo 198 disciplina la nullità dei contratti conclusi con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia stato fatto divieto di assumere nuovi rischi. La disposizione innova il regime vigente allo scopo di meglio proteggere i diritti degli assicurati e dei danneggiati, prevedendo come nel testo unico della finanza una nullità relativa che può essere fatta valere solo dall'interessato e che esclude la ripetibilità delle somme e degli indennizzi pagati agli assicurati ed ai danneggiati.

L'articolo 199 introduce l'obbligo di redazione delle condizioni di contratto in modo chiaro ed esauriente, imponendo inoltre specifica evidenza delle clausole che riportano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie.

L'articolo 200 definisce il contratto di assicurazione di tutela legale, conformemente alla disciplina vigente, regolando altresì il caso che sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni in un unico contratto.

L'articolo 201 stabilisce, riproducendo la norma vigente, i diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale, per evitare pregiudizio al medesimo da eventuali conflitti di interesse dell'impresa di assicurazione.

L'articolo 202 definisce il contratto di assicurazione di assistenza, conformemente alla disciplina vigente, precisando che l'aiuto può essere fornito sia con prestazione in denaro sia in natura.

L'articolo 203, conformemente alla normativa vigente, disciplina la revocabilità della proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita, che risulta modificata solo per quanto attiene alla scelta di rendere gratuita l'operazione di revoca.

L'articolo 204, conformemente alla normativa vigente, disciplina il diritto di recesso da un contratto individuale di assicurazione sulla vita.

L'articolo 205 introduce l'innovativa previsione che dispone l'inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori, a scopo di protezione dell'assicurato, relativi ai contratti collegati a indici e a organismi di investimento collettivo del risparmio analogamente a quanto già previsto nella disciplina del settore dell'intermediazione finanziaria.

L'articolo 206 riformula la nozione di contratto di capitalizzazione, prevedendo come esclusiva possibilità di esecuzione del contratto quella basata sul versamento di somme di denaro ed escludendo così beni e soprattutto titoli o strumenti finanziari. A scopo di tutela del contraente è prevista l'applicazione della norma sul diritto di recesso negli stessi termini previsti dall'articolo 199.

L'articolo 207 riporta la normativa sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione dei rami danni, prevedendo espressamente il rinvio alle norme della Convenzione di Roma per i rischi ubicati in Stati terzi.

L'articolo 208 riporta la normativa sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione dei rami vita, prevedendo espressamente il rinvio alle norme della Convenzione di Roma per i rischi ubicati in Stati terzi.

Titolo XII Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

Il titolo XII disciplina le regole di trasparenza e di correttezza nell'offerta di contratti di assicurazione nei rami danni e nei rami vita in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega n. 229/2003. Il titolo prevede un capo I dedicato alle disposizioni generali ed in un capo II relativo agli obblighi di informazione mentre in un futuro capo III dovrebbero essere inserite le disposizioni di recepimento della direttiva sulla vendita a distanza di servizi assicurativi in recepimento della direttiva comunitaria in materia.

L'articolo 209 introduce una disciplina organica di correttezza della pubblicità dei contratti assicurativi, facendo obbligo alle imprese ed agli intermediari di conformarsi al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto alle quali i prodotti si riferiscono. La norma prevede poteri sospensivi e interdittivi attribuiti all'autorità di vigilanza sul modello dell'analogha disposizione del testo unico della finanza.

L'articolo 210 introduce l'innovativa previsione di regole di comportamento nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi, affidate alla determinazione dell'autorità di vigilanza, tenendo conto delle peculiarità dei rami danni e del particolare grado di protezione necessario quando il contraente è una persona fisica.

L'articolo 211 attribuisce all'autorità di vigilanza poteri cautelari e interdittivi in caso di violazione delle norme del capo I analogamente a quanto previsto nel testo unico della finanza.

L'articolo 212 disciplina il contenuto della nota informativa da consegnare al contraente prima della conclusione del contratto, attribuendo all'autorità di vigilanza la differenziazione degli obblighi informativi in relazione alle caratteristiche del contratto.

L'articolo 213 introduce l'innovativa previsione relativa all'interpello preventivo dell'autorità di vigilanza sullo schema di nota informativa, essendo precluso dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario una forma di deposito preventivo e di autorizzazione alla pubblicazione come nel procedimento relativo al controllo dei prospetti informativi regolato dal testo unico della finanza.

L'articolo 214 attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di richiedere una integrazione della nota informativa quando, successivamente alla commercializzazione del contratto, siano necessarie ulteriori informazioni ai contraenti.

Titolo XIII Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari

Il titolo tredicesimo riordina organicamente le norme sull'esercizio della supervisione sull'attività ordinaria e sulle operazioni straordinarie delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione, adeguando la disciplina alla riforma del diritto societario e orientando l'attività di vigilanza alla salvaguardia della adeguatezza patrimoniale e alla verifica della correttezza dei comportamenti verso gli assicurati e i terzi aventi diritto a prestazioni assicurative in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) della legge delega n. 229/2003.

L'articolo 215 raccoglie ed unifica i poteri di intervento attribuiti all'autorità di vigilanza per la verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti di attuazione del codice. Prevede inoltre l'esercizio dei poteri di convocazione degli intermediari e degli iscritti al ruolo dei periti di assicurazione.

L'articolo 216 raccoglie ed unifica i poteri di indagine attribuiti all'autorità di vigilanza, compresi quelli esercitati nei confronti dei soggetti che svolgono attività parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e limitatamente ai rapporti con queste ultime. La norma prevede altresì specifici poteri di indagine per consentire la verifica dell'esattezza dei dati del bilancio consolidato verso le imprese diverse da quelle assicurative e riassicurative.

L'articolo 217 riformula gli obblighi di informativa verso l'autorità di vigilanza e prevede specifici obblighi a carico degli organi che svolgono le funzioni di controllo interno e a carico della società di revisione analogamente a quanto previsto nel testo unico bancario.

L'articolo 218 disciplina i poteri provvedimentali attribuiti all'autorità di vigilanza nelle varie disposizioni del codice. Il testo proposto, tenuto conto delle garanzie procedurali di consultazione preventiva introdotte dalla legge di semplificazione, prevede un potere di normazione secondaria che si caratterizza in forza dell'innovativa introduzione, rispetto ai testi unici bancari e finanziari, di una clausola generale di legittimità che fa obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, in modo tale che il raggiungimento del fine posto dalle norme del Codice avvenga con il minor sacrificio per i soggetti destinatari e dunque per le imprese e gli intermediari vigilati, tenendo altresì conto delle esigenze di promozione dell'innovazione e della competitività del settore assicurativo.

L'articolo 219 disciplina l'esercizio della vigilanza sulle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, sia per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, sia per quella eventualmente esercitata in altri Stati membri in libertà di stabilimento o in prestazione di servizi, prevedendo le opportune forme di coordinamento con le altre autorità di vigilanza.

L'articolo 220 disciplina la collaborazione fra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa con sede legale in tale Stato e che opera in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, prevedendo anche forme di intervento diretto dell'autorità italiana nei casi previsti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 221 estende la disciplina applicabile alle imprese italiane alle sedi secondarie stabilite nel territorio della Repubblica da società di assicurazione di Stati terzi.

L'articolo 222 disciplina la vigilanza sulle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e sulle sedi secondarie di imprese di altri Stati membri, non essendo ancora stata adottata una direttiva per l'autorizzazione unica, e di Stati terzi.

L'articolo 223 riproduce il potere di approvazione delle modifiche statutarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che viene fondato sul principio di sana e prudente gestione.

L'articolo 224 riguarda la particolare vigilanza che viene prestata sui primo triennio di esercizio dell'attività avuto riguardo alla realizzazione del programma presentato in fase di autorizzazione.

L'articolo 225 disciplina le operazioni di trasferimento del portafoglio dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in Italia nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento comunitario, disciplinando altresì la procedura di collaborazione con le altre autorità di vigilanza.

L'articolo 226 riguarda le operazioni di trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri e disciplina nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario la procedura di collaborazione con le altre autorità.

L'articolo 227 disciplina le operazioni di trasferimento del portafoglio di sedi secondarie di un'impresa di assicurazione di Stati terzi, estendendo ed adattando la procedura prevista per le imprese italiane dall'articolo 225.

L'articolo 228 disciplina le operazioni di fusione e scissione di imprese di assicurazione, prevedendo i requisiti prudenziali che a seguito dell'operazione l'impresa deve soddisfare e la procedura di autorizzazione applicabile in relazione alle imprese coinvolte.

L'articolo 229 disciplina le operazioni di trasferimento del portafoglio e quelle di fusione e di scissione di imprese di riassicurazione, prevedendo l'autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza italiana e richiamando come disciplina applicabile quelle delle imprese di assicurazione.

L'articolo 230 raccoglie ed riordina i poteri di indagine esercitati nell'ambito della collaborazione con le altre autorità di vigilanza per le verifiche richieste nell'ambito delle procedure stabilite nelle direttive comunitarie.

L'articolo 231 prevede le forme di comunicazione alla Commissione europea relativamente alle autorizzazioni rilasciate ad imprese di Stati terzi al fine delle verifiche sul rispetto delle condizioni di reciprocità.

L'articolo 232 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea relativi alle assicurazioni obbligatorie.

Titolo XIV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della legge delega n. 229/2003, la nuova formulazione opera una opportuna delegificazione della normativa di carattere tecnico, dettagliatamente regolata dalla direttiva comunitaria, semplificandone l'applicazione attraverso un unico provvedimento di attuazione dell'autorità di vigilanza.

L'articolo 233 individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare, identificando le imprese soggette alla disciplina del titolo XIV, mentre l'articolo 234 determina il perimetro delle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare;

L'articolo 235 fa obbligo alle imprese di assicurazione di istituire procedure di controllo interno per la raccolta delle informazioni necessarie per la vigilanza supplementare e prevede l'assoggettamento delle imprese incluse nell'area della vigilanza a fornire le relative informazioni di propria pertinenza.

L'articolo 236 attribuisce all'autorità di vigilanza poteri di vigilanza informativa principalmente rivolti all'impresa di assicurazione e, in caso di inadempimento dell'obbligo di informativa, direttamente nei confronti delle società interessate.

L'articolo 237 attribuisce all'autorità di vigilanza poteri di indagine nei confronti delle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare che hanno sede nel territorio della Repubblica, mentre rinvia alle forme di collaborazione con le altre autorità per le imprese che hanno sede in altri Stati membri.

L'articolo 238 riproduce la disciplina sulla vigilanza sulle operazioni infragruppo conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario, attribuendo all'autorità di vigilanza il potere di accertare se esse non producano effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione ovvero se possano produrre pregiudizio agli interessi degli assicurati.

L'articolo 239 disciplina gli obblighi di comunicazione, attribuendo all'autorità di vigilanza il compito di distinguere le operazioni da assoggettare a comunicazione preventiva rispetto a quelle che, per tipologia o rilevanza economica, sono soggette a comunicazione periodica successiva. La norma assegna all'autorità di vigilanza il potere di ordinare all'impresa l'adozione delle misure idonee a rimuovere le conseguenze negative o pregiudizievoli.

L'articolo 240 disciplina l'obbligo di redazione di una situazione di solvibilità corretta a carico dell'impresa di assicurazione con sede in Italia che sia soggetta alla vigilanza supplementare secondo le modalità e lo schema stabilito dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 241 disciplina l'obbligo di redazione di una situazione di solvibilità corretta a carico dell'impresa di assicurazione con sede in Italia che sia controllata da

altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o di partecipazione assicurativa con sede legale in uno Stato diverso secondo le modalità e lo schema stabilito dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 242 attribuisce all'autorità di vigilanza i poteri e individua i criteri per l'adozione del provvedimento a contenuto tecnico per la determinazione dei criteri di calcolo e di rappresentazione della situazione di solvibilità corretta.

L'articolo 243 individua le necessarie forme di cooperazione con le altre autorità di vigilanza per lo scambio di informazioni previsto dalla direttiva comunitaria.

L'articolo 244 attribuisce all'autorità di vigilanza, in conformità alla normativa comunitaria, il potere di concludere accordi per l'esonero dagli obblighi di vigilanza supplementare se essi sono attribuiti all'autorità di vigilanza di altri Stati membri.

Titolo XV Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione

Il titolo quindicesimo raccoglie e coordina sistematicamente le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione, tenendo conto delle norme introdotte con il d.lgs. 307/2003 per l'attuazione delle direttive di Solvibilità I quanto alle misure di salvaguardia e della direttiva sull'insolvenza delle imprese di assicurazione, quanto alle procedure di risanamento e di liquidazione, attuata con il d.lgs. 93/2003.

Nel capo I sono raccolte le attuali misure di salvaguardia sulla solvibilità dell'impresa di assicurazione con l'articolo 245 relativo alla violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura, con l'articolo 246 relativo alla violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia, con l'articolo 247 relativo alle norme sulle misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione, con l'articolo 248 con la procedura relativa all'apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali, con l'articolo 249 con le misure per la salvaguardia degli interessi dei titolari di crediti di assicurazione in caso di revoca parziale dell'autorizzazione, con l'articolo 250 per le disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in altri Stati membri ed alle sedi secondarie di imprese di Stati terzi e, da ultimo, con l'articolo 251 relativo alle misure da adottare in caso di situazione di solvibilità corretta negativa e con l'articolo 252 con le misure da adottare in caso di verifica negativa sulla solvibilità dell'impresa controllante.

Nel capo II sono raccolte le attuali misure di risanamento, opportunamente riformulate e coordinate, che prevedono all'articolo 253 l'intervento di un commissario per il compimento di singoli atti, all'articolo 254 il ricorso ad un commissario per la gestione provvisoria, all'articolo 255 la procedura di amministrazione straordinaria e, da ultimo, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 93/2003, all'articolo 256 il riconoscimento dell'efficacia delle misure di risanamento sull'intero territorio comunitario, nonché all'articolo 257 le disposizioni sugli organi della procedura di amministrazione straordinaria, all'articolo 258 quelle sui poteri e sul funzionamento degli organi straordinari, all'articolo 259 gli adempimenti iniziali, all'articolo 260 gli adempimenti finali, all'articolo 261 quelli in materia di pubblicità, all'articolo 262 l'esclusione di altre procedure di risanamento e all'articolo 263 le disposizioni

applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati.

Nella prospettiva di eliminare forme improprie di aiuto di Stato non è stata conservata, nell'ambito delle misure di risanamento, la disciplina del finanziamento ad imprese in crisi di cui all'articolo 7-bis della legge 576/1982.

Nel capo III sono disciplinate all'articolo 264 le procedure di decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione, all'articolo 265 le condizioni per lo svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria, all'articolo 266 la procedura di revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale in Italia, all'articolo 267 le corrispondenti disposizioni relative alle sedi secondarie di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo e all'articolo 268 quelle applicabili, per la decadenza o la revoca, all'impresa di riassicurazione.

Nel capo IV sono risistemate ed unificate le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. Lo schema di decreto opera un organico adattamento delle disposizioni della legge fallimentare alle esigenze di speditezza della procedura di liquidazione coatta analogamente a quanto previsto per le procedure di liquidazione coatta regolate nel testo unico bancario. All'articolo 269 è disciplinata la procedura di liquidazione coatta amministrativa, all'articolo 270 gli organi della procedura, all'articolo 271 gli adempimenti in materia di pubblicità, all'articolo 272 le condizioni di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, all'articolo 273 gli effetti del provvedimento di liquidazione nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, all'articolo 274 i poteri e il funzionamento degli organi liquidatori, all'articolo 275 gli adempimenti iniziali, all'articolo 276 la procedura di accertamento del passivo, all'articolo 277 l'informazione che inizialmente deve essere data ai creditori noti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri, all'articolo 278 la procedura di opposizione allo stato passivo e quella di impugnazione dei crediti ammessi, all'articolo 279 le norme particolari sul giudizio di appello e di cassazione, all'articolo 280 alla richiesta di insinuazione tardiva, all'articolo 281 alle norme sulla liquidazione dell'attivo, all'articolo 282 ai criteri di trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione, all'articolo 283 il criterio di trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione, all'articolo 284 alle regole sulla ripartizione dell'attivo, all'articolo 285 agli adempimenti finali, all'articolo 286 alla proposta di concordato, all'articolo 287 all'esecuzione del concordato ed alla chiusura della procedura, all'articolo 288 alle disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione e, infine, all'articolo 289 alla liquidazione coatta di imprese non autorizzate.

Nel capo V è inserita all'articolo 290 una nuova disposizione che, analogamente a quanto previsto per l'ordinamento bancario, introduce un meccanismo di applicazione della disciplina sulla responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato coerente con i poteri di intervento per la stabilità dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione.

Nel capo VI sono riportate le disposizioni del decreto 93/2003 relative agli effetti delle misure di risanamento e di liquidazione adottate nei confronti dell'impresa che ha

sede legale in altri Stati membri e che, per disposizione dell'ordinamento comunitario, hanno un'efficacia limitata o non ne hanno nessuna nell'ordinamento italiano. In tal senso sono previste deroghe all'articolo 291 per i rapporti di lavoro, i contratti su beni immobili, navi e aeromobili e strumenti finanziari, all'articolo 292 per i diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica, all'articolo 293 per i diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, su un bene situato in Italia, all'articolo 294 sul diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione, all'articolo 295 sulle operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani, all'articolo 296 alle condizioni di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli, all'articolo 297 alla sorte delle cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione, all'articolo 298 al riconoscimento e ai poteri dei commissari e dei liquidatori nominati dall'autorità di un altro Stato membro.

Nel capo VII, considerata l'utilità delle corrispondenti misure previste nel testo unico bancario, viene introdotta una specifica disciplina relativa alle misure di risanamento e di liquidazione per l'insieme del gruppo assicurativo, particolarmente necessarie nel caso di articolazione dell'attività attraverso un insieme di società non necessariamente soggette allo statuto dell'impresa di assicurazione. All'articolo 299 è prevista la procedura di amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa, all'articolo 300 le disposizioni sulla liquidazione coatta della capogruppo assicurativa, all'articolo 301 le norme sull'amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo, all'articolo 302 le norme sulla liquidazione coatta delle società del gruppo assicurativo, all'articolo 303 le disposizioni sulle procedure delle singole società del gruppo, all'articolo 304 le disposizioni comuni agli organi delle procedure, all'articolo 305 le disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale e all'articolo 306 sul trattamento dei gruppi e le società non iscritte all'albo.

Titolo XVI Sistemi di indennizzo

Il titolo sedicesimo riordina la normativa sui sistemi di indennizzo sull'assicurazione r.c. autoveicoli e natanti e sull'indennizzo delle vittime della caccia. In prevalenza le norme riguardano l'assicurazione r.c. auto, che sono coordinate con le disposizioni vigenti con quelle introdotte dal decreto legislativo 190/2003, per il recepimento della quarta direttiva r.c. auto, nella parte relativa all'intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada in funzione di organismo nazionale di indennizzo.

Si sottolinea inoltre che, nell'ambito delle misure di liquidazione dei sinistri r.c. auto, la disciplina relativa al trasferimento d'autorità del portafoglio dell'impresa in liquidazione di cui alla legge 738/1978 non è stata ritenuta coerente con l'impostazione generale del Codice, anche perché priva di funzionalità nel quadro della attuale condizione di liberalizzazione dei mercati, ed è stata pertanto abrogata.

Per quanto concerne l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono previste nel capo I le disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel capo II le norme sulla liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata, nel capo III le disposizioni sulla liquidazione dei danni quando è effettuata dal

commissario dell'impresa in liquidazione coatta e, infine, nel capo IV le norme sulla liquidazione dei danni nei sinistri esteri a cura dell'organismo di indennizzo italiano.

All'articolo 307 è previsto l'ambito di intervento del FGVS per i sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica, all'articolo 308 le corrispondenti misure per i sinistri avvenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, all'articolo 309 le regole sull'amministrazione del fondo, all'articolo 310 la procedura di liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata, all'articolo 311 l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni, all'articolo 312 la disciplina dei diritti degli assicurati nei confronti del FGVS, all'articolo 313 agli effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti, all'articolo 314 ai limiti di proponibilità dell'azione di risarcimento, all'articolo 315 al concorso dei diritti in caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale, all'articolo 316 al diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata, all'articolo 317 le disposizioni sulla liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta, all'articolo 318 le norme per l'azione relativa al risarcimento dei danni, all'articolo 319 le disposizioni sui diritti degli assicurati nei confronti del FGVS.

In conformità alle disposizioni introdotte con il d.lgs. 190/2003 sono riprodotte all'articolo 320 le disposizioni sull'organismo di indennizzo italiano, all'articolo 321 all'ambito di intervento del medesimo organismo, all'articolo 322 alla liquidazione dei danni causati da veicoli regolarmente assicurati, all'articolo 323 alle procedure di rimborso fra organismi di indennizzo, all'articolo 324 alla liquidazione dei danni causati da veicoli non identificati o non assicurati, all'articolo 325 alle procedure di rimborso per i sinistri di cui all'articolo 324 fra organismi di indennizzo.

Nel capo V sono raccolte all'articolo 326 le disposizioni sull'ambito di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, all'articolo 327 le norme sull'amministrazione del Fondo e, infine, all'articolo 328 le disposizioni sul diritto di regresso e di surrogazione del Fondo.

Titolo XVII Sanzioni e procedimenti sanzionatori

In attuazione del principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. h) della legge delega n. 229/2003 il titolo introduce all'articolo 329 una sanzione penale per l'abusivo esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di intermediazione, per l'impedimento all'esercizio della vigilanza e all'articolo 332 per l'abuso di denominazione a garanzia del regolare ed ordinato funzionamento del mercato. Depenalizza invece le violazioni compiute dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci per inottemperanza alle richieste dell'autorità di vigilanza, ora previste all'articolo 5, comma 3, della legge 576/1982, in favore di sanzioni pecuniarie, peraltro di importo adeguato all'obiettivo di deterrenza.

Le sanzioni pecuniarie a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono articolate nel capo II all'articolo 333 con riguardo alla violazione delle condizioni di accesso, all'articolo 334 alla violazione delle condizioni di esercizio, all'articolo 335 alle violazioni relative agli assetti proprietari, all'articolo 336 alle violazioni relative alla vigilanza supplementare. Nel capo III sono raccolte le sanzioni relative all'assicurazione

obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti con le norme sanzionatorie di cui all'articolo 337 relativamente alla trasparenza delle condizioni di premio e di contratto, all'articolo 338 al rifiuto e all'elusione dell'obbligo a contrarre ed al divieto di abbinamento, all'articolo 339 all'inosservanza dell'obbligo di consegna della documentazione contrattuale, all'articolo 340 relativamente alla disciplina dell'offerta di risarcimento del danno, all'articolo 341 relativamente alle comunicazioni alla banca dati sinistri ed al centro di informazione italiano, all'articolo 342 alle altre violazioni minori.

Nel capo IV sono raccolte le sanzioni relative alla violazione delle norme a presidio della trasparenza e della correttezza dei comportamenti verso gli assicurati con le disposizioni di cui all'articolo 343 relativamente alla pubblicità dei contratti assicurativi, all'articolo 344 relativamente alle regole di comportamento, all'articolo 345 relativamente alla nota informativa.

Nel capo V sono riportate le norme sanzionatorie che puniscono le omissioni nei confronti dell'autorità di vigilanza con le disposizioni di cui all'articolo 346 relativamente ai doveri degli organi di controllo, all'articolo 347 relativamente ai doveri della società di revisione, all'articolo 348 relativamente ai doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato.

Nel capo VI sono previste, con l'articolo 349, le sanzioni pecuniarie a carico degli intermediari e dei periti di assicurazione.

Il testo proposto all'articolo 350 innova l'attuale assetto normativo, anche rispetto all'ordinamento bancario e finanziario, sui destinatari delle sanzioni pecuniarie. La scelta di politica legislativa è di considerare le sanzioni come poste a carico solamente dell'impresa, salvo quelle che riguardano la violazione di doveri che fanno capo alla singola persona fisica responsabile della violazione. Si mira in questo modo ad una significativa semplificazione della procedura, mantenendone peraltro ed anzi accentuandone il carattere deterrente. Sotto altro profilo, tale scelta è coerente con la nuova impostazione del diritto penale di impresa, fatta propria dal decreto legislativo n. 231/2000.

All'articolo 351 viene specificamente disciplinata la procedura di applicazione delle sanzioni pecuniarie, per attuare in concreto il principio del giusto procedimento, attraverso l'intervento di una commissione consultiva che, dopo aver garantito il contraddittorio, si pronuncia sulla proposta di applicazione della sanzione all'esito della quale il Ministro delle Attività Produttive adotta la sua decisione. La Commissione è costituita ed opera senza oneri a carico dello Stato in quanto le relative spese risultano poste a carico del bilancio dell'ISVAP.

All'articolo 352 sono previste le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie e i casi nei quali non è consentita l'estinzione della violazione mediante oblazione.

Nel capo VIII sono raccolte le norme relative alle violazioni disciplinari realizzate dagli intermediari e dai periti assicurativi. All'articolo 353 sono individuate le varie forme di sanzione, all'articolo 354 è prevista l'applicazione nei confronti delle persone fisiche, all'articolo 355 è regolata la procedura di irrogazione presso l'autorità di

vigilanza. E' confermata l'esistenza di una apposita commissione di garanzia che è costituita ed opera senza oneri a carico dello Stato in quanto le relative spese risultano poste a carico del bilancio dell'ISVAP.

Titolo XVIII Disposizioni tributarie, transitorie e finali

Il titolo diciottesimo riporta le disposizioni di natura tributaria che residuano dopo la ricollocazione di quelle relative all'imposta sulle assicurazioni e alla deducibilità degli accantonamenti tecnici nella legislazione di appartenenza ed include le norme di portata transitoria.

Si segnala, tra le disposizioni finali, la norma di cui all'articolo 376 che elenca espressamente le leggi abrogate, in ossequio al principio di certezza del diritto, e la norma che impegna l'autorità di vigilanza alla riformulazione e al consolidamento delle disposizioni esistenti nello spirito di semplificazione della legge delega.

Decreto legislativo recante “Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 16 della legge 23 agosto 1988 n.400;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;

VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, e, in particolare, l'articolo 4 recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTO il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 recante Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990 recante “Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 recante “Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”;

VISTO il decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738 recante “Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa”;

VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48 recante “Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione”;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente “ Riforma della vigilanza sulle assicurazioni”;

VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792 recante “Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione”;

VISTA la legge 22 ottobre 1986, n. 742 recante “Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita”;

VISTA la legge 22 dicembre 1986, n. 772 recante “Disciplina della coassicurazione comunitaria”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 242 recante “Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri”;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20 recante “Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi”;

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 recante “Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428” ;

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.49 di “Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE”;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166 recante “Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993 recante “Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 recante Regolamento recante “semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato”;

VISTO il decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35 recante “Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174 di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175 di recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 di Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 di “Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo”;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito nella legge 26 maggio 2000, n. 137;

VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57 recante Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 di “ Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante” Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93 di Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 di Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;

VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 di “Attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita”;

VISTA la direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sull'intermediazione assicurativa;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere della Conferenza Unificata in data ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....

SULLA PROPOSTA del Ministro delle Attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
- a) "assicurazione sulla vita": le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
 - b) "assicurazione contro i danni": le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
 - c) "attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi": l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
 - d) "attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento": l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
 - e) "autorità di vigilanza": l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
 - f) "codice della strada": il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - g) "codice in materia di protezione dei dati personali": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - h) "CONSAP": la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
 - i) "credito di assicurazione": ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
 - l) "fondo di garanzia": un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
 - m) "Fondo di garanzia delle vittime della caccia": il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 326;
 - n) "Fondo di garanzia delle vittime della strada": il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 307;
 - o) "grandi rischi": si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: (i) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al successivo punto *iii*); (ii) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguarda questa attività; (iii) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),

- 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 154, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purchè il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in medio durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
- p) "impresa": la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
- q) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
- r) "impresa di assicurazione autorizzata in Italia" ovvero "impresa di assicurazione italiana": la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia, di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
- s) "impresa di assicurazione comunitaria": la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
- t) "impresa di assicurazione extracomunitaria": la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
- u) "impresa di partecipazione assicurativa": una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
- v) "impresa di partecipazione assicurativa mista": una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
- z) "impresa di riassicurazione": la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
- aa) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- bb) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- cc) "localizzazione": la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
- dd) "margine di solvibilità disponibile": il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
- ee) "margine di solvibilità richiesto": ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
- ff) "mercato regolamentato": un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico della finanza;
- gg) "Organismo di indennizzo italiano": l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 320;

- hh) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- ii) "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;
- ll) "portafoglio del lavoro diretto italiano": tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
- mm) "portafoglio del lavoro indiretto italiano": i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
- nn) "retrocessione": cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
- oo) "sede secondaria" o "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
- pp) "stabilimento": la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- qq) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
- rr) "Stato membro" oppure "Stato europeo": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- ss) "Stato membro dell'obbligazione": lo Stato di cui alla lettera qq) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera qq) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
- tt) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato di cui alla lettera qq) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera qq);
- uu) "Stato membro di stabilimento": lo Stato di cui alla lettera qq) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
- vv) "Stato membro di ubicazione del rischio": *i)* lo Stato di cui alla lettera qq) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguarda beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; *ii)* lo Stato di cui alla lettera qq) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; *iii)* lo Stato di cui alla lettera qq) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; *iv)* lo Stato di cui alla lettera qq) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
- zz) "Stato membro d'origine": lo Stato membro dell'unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
- aaa) "Stato terzo" oppure "Stato extracomunitario": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- bbb) "stretti legami": il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: *i)* un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; *ii)* una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante; *iii)* un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un

contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; *iv*) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

- ccc)"testo unico bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- ddd)"testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- eee)"testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
- fff) "UCI": l'Ufficio centrale italiano di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 26 maggio 1971 e del 12 ottobre 1972, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- ggg)"Ufficio nazionale di assicurazione": l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilità civile autoveicoli";
- hhh)"veicolo": qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

Art. 2

Classificazione per ramo

1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o altri valori di riferimento; IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità; V. le operazioni di capitalizzazione; VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III, del comma 1, ovvero quelle di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate; 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato

dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore); 11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore); 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore); 13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali imprevedute; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17. Tutela legale: tutela legale; 18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

4. Nei rami danni l'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami è così denominata: *a)* per i rami numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia"; *b)* per i rami numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto"; *c)* per i rami numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti"; *d)* per i rami numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche"; *e)* per i rami numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni"; *f)* per i rami numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile"; *g)* nei rami numeri 14 e 15, "Credito e cauzione"; *h)* per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di autorizzazione quando i medesimi rischi: *a)* sono connessi con il rischio principale; *b)* riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; *c)* sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: *a)* la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; *b)* l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: *i)* soccorso sul posto effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri; *ii)* trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi. La disposizione di cui alla lettera *b)* si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo. L'attività di assistenza descritta alla lettera *b)*, se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18. L'ISVAP disciplina le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II e III, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza allorché l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
7. L'ISVAP adotta le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.

Art. 3

Finalità della vigilanza

1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo, in particolare, alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.

Art. 4

Ministro delle attività produttive

1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Art. 5

Autorità di vigilanza

1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'ordinamento comunitario e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice e adotta ogni raccomandazione o provvedimento di carattere generale utile o necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati.
2. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
3. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
4. L'ordinamento dell'ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

Art. 6

Destinatari della vigilanza

1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile; c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi; d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

Art. 7

Reclami

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, hanno facoltà di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Art. 8

Disposizioni comunitarie

1. Il Ministero delle attività produttive e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.

Art. 9

Regolamenti e altri provvedimenti

1. I regolamenti ministeriali previsti dai titoli IX e XVI sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I provvedimenti e le raccomandazioni di carattere generale emanati dall'ISVAP in attuazione del presente codice sono preceduti da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul Bollettino e sul sito Internet dell'Istituto.
3. L'ISVAP disciplina i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. I regolamenti ministeriali, i provvedimenti e le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel proprio Bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul proprio sito Internet.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attività produttive, in un unico compendio, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.

Art. 10

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione vigilanza per la previdenza complementare (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

TITOLO II

ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11

Attività assicurativa

1. L'esercizio delle attività assicurative nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

3. In deroga al comma 2 è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 12

Operazioni vietate

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto si applica l'articolo 198, comma 2.
2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.

CAPO II

IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 13

Autorizzazione

1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

Art. 14

Requisiti e procedura

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea;
 - b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
 - c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;

- d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
 - e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 76 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 67;
 - f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 75;
 - g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
 3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
 4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un apposito albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
 5. L'ISVAP disciplina la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.

Art. 15

Estensione ad altri rami

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.

Art. 16

Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. L'impresa che intende istituire una sede secondaria in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 75. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 75, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.

Art. 17

Procedura per l'accesso in regime di stabilimento

1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
2. L'ISVAP non dà corso alla richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa anche tenuto conto del programma di attività presentato ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato a norma del comma 2.
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

Art. 18

Attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro

1. L'impresa che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende

operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP.

Art. 19

Procedura per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L'ISVAP non dà corso alla richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tal caso l'ISVAP ne informa, con provvedimento motivato, l'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, si applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.

Art. 20

Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

1. L'impresa che intende assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, devono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.

Art. 21

Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri

1. L'impresa, che intende operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto le informazioni previste dal comma 1. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP ogni modifica alla comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 24, comma 4, e 26.

Art. 22

Attività in uno Stato terzo

1. L'impresa che intende istituire una sede secondaria in uno Stato terzo ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

CAPO III

IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Art. 23

Attività in regime di stabilimento

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'impresa intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Art. 24

Attività in regime di libertà di prestazione di servizi

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, anche se si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

Art. 25

Rappresentante per la gestione dei sinistri

1. L'impresa che intende operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto dell'impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

Art. 26

Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia

1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

Art. 27

Rispetto delle norme di interesse generale

1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.

CAPO IV
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 28

Attività in regime di stabilimento

1. L'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo e che intende esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni è preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa, che nello Stato di origine esercita congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo capoverso. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 75.
5. L'ISVAP determina le altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, di possedere nel territorio della Repubblica investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e di avere depositato a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla metà dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 29

Divieto di operare in regime di libertà di prestazione di servizi

1. E' vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, delle attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E' altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

TITOLO III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Requisiti organizzativi dell'impresa

1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature disciplinate dall'ISVAP.

Art. 31

Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita

1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui al comma 3, secondo periodo, ed agli articoli 32, comma 3, 36, commi 2 e 6, e 95, comma 3.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento emanato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'Ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.

Art. 32

Determinazione delle tariffe nei rami vita

1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.
4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi l'ISVAP può vietare l'ulteriore commercializzazione dei contratti che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto si applica l'articolo 198, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

Art. 33

Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

1. L'ISVAP determina per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP può altresì determinare più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora l'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel provvedimento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla Commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Art. 34

Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti

1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario, incaricato dall'impresa che esercita i rami della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti di svolgere in via continuativa le funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento emanato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37, comma 2, e 95, comma 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 35

Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti

1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, la medesima può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.

CAPO II

RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI

Art. 36

Riserve tecniche dei rami vita

1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la

redazione della relazione tecnica di cui al comma 6. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.

3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
6. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita è accompagnato da una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

Art. 37

Riserve tecniche dei rami danni

1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP.
2. All'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti si applica l'articolo 36 comma 2.
3. L'impresa costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio deve essere valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.

8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

CAPO III

ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 38

Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività

1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce inoltre le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano l'impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.

Art. 39

Valutazione delle attività patrimoniali

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.

Art. 40

Regole sulla congruenza

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L'ISVAP individua i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.

Art. 41

Contratti direttamente collegati ad indici

o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce disposizioni più dettagliate per l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.

Art. 42

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP determina le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
4. L'impresa allega al bilancio di esercizio un prospetto, redatto in conformità al modello approvato dall'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.

Art. 43

Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

1. Per le obbligazioni-assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.

CAPO IV MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Art. 44

Margine di solvibilità

1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: *a)* il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; *b)* le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; *c)* gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; *d)* le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile: *a)* le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 2.

Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione; b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 7.

4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilità.

Art. 45

Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari

1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione: a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta; c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni; d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni; e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del

marginale di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 del presente articolo.

8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 44, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni: a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con le quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto; c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile; d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati; e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 240 e 241.

Art. 46

Quota di garanzia

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente dall'ISVAP in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.

Art. 47

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

CAPO V

IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 48

Requisiti organizzativi della sede secondaria

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'ideale organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

Art. 49

Riserve tecniche

1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.
3. L'impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 50

Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.

Art. 51

Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri

1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

Art. 52

Nozione

1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.

4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

Art. 53

Attività esercitabili

1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.

Art. 54

Requisiti degli esponenti aziendali

1. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con il regolamento di cui all'articolo 75, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.

Art. 55

Autorizzazione

1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all'art. 370, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte nella sezione III, rubricata "altre mutue assicuratrici", dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 5.
3. L'ISVAP disciplina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 4.

Art. 56

Altre norme applicabili

1. L'ISVAP disciplina l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui al titolo VII, capi I, II, III, IV e VII, nonché alle disposizioni di cui ai titoli XII, XIII, XV e XVII in quanto compatibili.

TITOLO V
ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO I
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE
NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 57

Attività di riassicurazione

1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina relativa all'assicurazione diretta di cui ai titoli II e III. All'attività di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le specifiche disposizioni stabilite all'articolo 59, per quanto concerne l'accesso all'attività, e all'articolo 60, per quanto riguarda le condizioni di esercizio.

Art. 58

Autorizzazione

1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.

Art. 59

Requisiti e procedura

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: *a)* sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi degli articoli 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; *b)* la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; *c)* il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale dall'ISVAP in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; *d)* venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi; *e)* i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 76; *f)* sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 67; *g)* i

soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'art. 75; h) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un apposito albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP disciplina la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.

Art. 60

Esercizio dell'attività di riassicurazione

1. L'ISVAP determina le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 61, 62 e 63, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.

Art. 61

Requisiti organizzativi

1. L'impresa di riassicurazione opera con un'ideale organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

Art. 62

Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. L'impresa che esercita l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al comma 2.

Art. 63

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.

Art. 64

Retrocessione dei rischi

1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.

CAPO II

**IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE
IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO**

Art. 65

Attività in regime di stabilimento

1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'ISVAP determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per l'accesso in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica. Si applica l'articolo 59, commi 2, 3 e 4.
3. L'ISVAP determina le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 61, 62, 63 e 64, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione.

Art. 66

Attività in regime di libera prestazione di servizi

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

TITOLO VI
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

CAPO I
PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 67

Autorizzazioni

1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. L'ISVAP individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti di cui all'art. 70, che siano necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 69 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina, in conformità con i principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 68

Obblighi di comunicazione

1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato la misura stabilita dall'ISVAP.

2. L'ISVAP determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dal comma 1, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Art. 69

Comunicazione degli accordi di voto

1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 68.

Art. 70

Richiesta di informazioni

1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
5. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 6 l'ISVAP può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Può inoltre chiedere informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuate da soggetti coinvolti in gestioni gravemente deficitarie, individuate secondo le risultanze dei bilanci dell'ultimo quinquennio, o in società poste in liquidazione coatta alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia conoscenza.
6. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano all'ISVAP le generalità dei fiduciari.
7. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini di cui al comma 3 che interessano le medesime società.

Art. 71

Partecipazioni indirette

1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute: *a)* per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; *b)* a titolo di deposito, garanzia pignorizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignorizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; *c)* che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti del contratto medesimo, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.

Art. 72

Nozione di controllo

1. Ai fini del presente titolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: *a)* esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; *b)* possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; *c)* sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; *d)* l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

Art. 73

Sospensione del diritto di voto

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 67 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per i quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 68 e 69.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Art. 74

Protocolli di autonomia

1. Al fine dell'applicazione del presente capo l'ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

CAPO II

REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Art. 75

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento, adottato, dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

Art. 76

Requisiti dei partecipanti

1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può

essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Art. 77

Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

CAPO III

PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 78

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 67, commi 5, 7 e 8.
4. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

Art. 79

Obblighi di comunicazione

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica preventivamente all'ISVAP l'assunzione di una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.
2. E' successivamente comunicata l'avvenuta assunzione di ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 80

Vigilanza prudenziale

1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 78 e 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario *ad acta* col compito di provvedervi e, nel caso di urgenza o di maggiore gravità, propone al Ministro delle attività produttive l'amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere.

CAPO IV

GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 81

Gruppo assicurativo

1. A fini di vigilanza il gruppo assicurativo è alternativamente composto: a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate; b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate.

Art. 82

Impresa capogruppo

1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

Art. 83

Impresa di partecipazione capogruppo

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 217, commi 3, 4 e 5.

Art. 84

Partecipazioni nell'impresa di partecipazione capogruppo

1. In materia di partecipazioni in imprese di cui all'articolo 83 si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 70, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Art. 85

Albo delle imprese capogruppo

1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Art. 86

Poteri di indagine

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.

Art. 87

Disposizioni di carattere generale

1. L'ISVAP al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono: *a)* un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti; *b)* procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 81 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

TITOLO VII

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO

Art. 88

Ambito di applicazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nel presente titolo.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle sedi secondarie: *a)* di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione; *b)* di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
4. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 89

Imprese partecipate

1. Ai fini del presente titolo per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.
2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.

Art. 90

Imprese del gruppo

1. Sono considerate imprese del gruppo: *a)* le imprese controllanti; *b)* le imprese controllate; *c)* le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano nella lettera *b)* e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 129, comma 1.
2. Si applica la nozione di controllo definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Art. 91

Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio sono osservate le disposizioni di cui all'articolo 2423-*bis* del codice civile.
2. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni previste nel presente titolo. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. La non comparabilità o l'eventuale adattamento o l'impossibilità dello stesso sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
3. Sono vietati compensi di partite. E' consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.
4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa, che può essere redatta in migliaia di euro. L'ISVAP può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.
5. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP.

Art. 92

Attività e passività relative alla gestione dei fondi pensione

1. Le attività e le passività relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la

composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresì riportato l'ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate.

2. Le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

Art. 93

Schemi per la redazione del bilancio

1. Il Ministro delle attività produttive, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, nonché il contenuto della nota integrativa che correda il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato nel rispetto, per quest'ultimo, delle disposizioni dei regolamenti CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e n. 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003.
2. L'ISVAP determina il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione. L'ISVAP può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonché stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato redatti in conformità a quanto previsto nel presente titolo.

CAPO II

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 94

Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile può essere prorogato sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa di assicurazione sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato. Le imprese che si avvalgono di tale facoltà ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.
3. Le imprese che esercitano la riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Il termine può essere prorogato sino al 30 settembre, quando particolari esigenze lo richiedano e la facoltà di differimento sia prevista dallo statuto, risultando le imprese interessate soggette agli obblighi di comunicazione ivi previsti.

Art. 95

Deposito e pubblicazione del bilancio

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione insieme alla relazione dell'attuario.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, anche il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, sottoscritto anche dall'attuario incaricato, ed il prospetto delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche.

Art. 96

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso.
2. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso: *a)* l'evoluzione del portafoglio assicurativo; *b)* l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; *c)* le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati; *d)* le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; *e)* le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; *f)* notizie in merito al contenzioso, se significativo; *g)* il numero e il valore nominale delle azioni quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; *h)* i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate; *i)* l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate; *l)* i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Le disposizioni del comma 2, lettera *g)*, si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

CAPO III

STATO PATRIMONIALE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 97

Garanzie, impegni e altri conti d'ordine

1. In calce allo stato patrimoniale devono risultare tutte le garanzie, menzionando separatamente quelle reali, gli impegni e gli altri conti d'ordine fatta eccezione per le garanzie rilasciate nell'esercizio autorizzato dei rami assicurativi. In nota integrativa è indicato il dettaglio delle garanzie prestate, degli impegni e degli altri conti d'ordine e sono riportate separatamente quelle a favore di imprese del gruppo e di altre partecipate; devono altresì risultare le attività dei fondi pensione gestiti in loro nome e per loro conto.

Art. 98

Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole

1. Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Di essi è data specifica indicazione in nota integrativa.
2. Ai fini del presente titolo sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi «attivi immateriali», «terreni e fabbricati» e «investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate».

1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione può comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile può essere utilizzato, in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa.
2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.
3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.
5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati nell'articolo 91. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.
6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.
7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe «investimenti» dell'attivo, determinato ai sensi degli articoli 100, 101 e 102, deve essere indicato nella nota integrativa ed è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione.
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'articolo 107, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 100, 101 e 102, salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.
9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati può tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa. Alle

svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.
11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; è tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.
13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.
14. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli primo entrato, primo uscito o ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.
15. Gli attivi della classe altri elementi dell'attivo possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso è iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo può essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso può essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.

Art. 100

Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati

1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.
2. Per gli investimenti di cui alla classe investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.
3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.

Art. 101

Valore corrente dei terreni e fabbricati

1. Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene.

2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalità e metodi che sono stabiliti dall'ISVAP.
3. Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato, determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore così risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2.
4. Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.
5. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.

Art. 102

Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti

1. Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 100 e 101, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione.
2. Per gli investimenti di cui alla classe investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivati dalla gestione dei fondi pensione trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.
3. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.

Art. 103

Trasferimenti di attivi

1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe investimenti alla classe investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivati dalla gestione dei fondi pensione dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente è superiore al valore contabile: a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente; b) di plusvalore per la parte residua.
2. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa né è compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilità. Il predetto plusvalore dovrà essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.
3. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti è inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.
4. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti, nonché l'ammontare delle plusvalenze o delle minusvalenze, operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivati dalla gestione dei fondi pensione alla classe investimenti dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall'ISVAP. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.

Art. 104

Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

1. Le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione da ammortizzare iscritte nella classe attivi immateriali comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all'intera durata dello stesso.

Art. 105

Altri investimenti finanziari

1. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce obbligazioni e altri titoli a reddito fisso purché non rientrino nella voce obbligazioni emesse da imprese. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato.
2. Nella voce quote in investimenti comuni sono ricomprese le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.
3. I prestiti garantiti da fidejussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce altri prestiti. In nota integrativa è fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo.
4. Gli importi il cui prelevamento è soggetto a vincoli di tempo sono ricompresi nella voce depositi presso enti creditizi; in nota integrativa è fornita l'indicazione separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non è soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce depositi bancari e conti correnti postali dell'attivo, anche se producono interessi.

Art. 106

Depositi presso imprese cedenti

1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce depositi presso imprese cedenti dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.
2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito, nonché tra questi crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.
3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. Il corrispondente importo figura altresì tra i conti d'ordine.

Art. 107

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita

I quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. Sono riportati nella classe dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 41, commi 1 e 2. Nella nota integrativa è riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 99 per ciascuna tipologia di investimento.

2. Sono riportati in apposita classe dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 92.

Art. 108

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente

1. La voce capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.

Art. 109

Altre riserve

1. Nella classe altre riserve devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi riserva da sovrapprezzo di emissione, riserve di rivalutazione, riserva legale, riserve statutarie, riserve per azioni proprie e della controllante, nonché la riserva di cui all'articolo 103, comma 2.
2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1, se di importo significativo.

Art. 110

Passività subordinate

1. La voce passività subordinate comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

Art. 111

Riserve tecniche

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita costituiscono le riserve tecniche previste dall'articolo 36 alla fine di ciascun esercizio.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni costituiscono le riserve tecniche previste dall'articolo 37 alla fine di ciascun esercizio.
3. Nella nota integrativa è indicato il dettaglio della voce, distinto per tipologie di riserva e per ramo.
4. Qualora, in assenza di disposizioni legislative, sono state costituite riserve di perequazione, è necessario darne indicazione nella nota integrativa, fornendo adeguata motivazione dei presupposti tecnici che giustificano l'accantonamento.

Art. 112

Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. La specifica classe del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa è indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto,

evidenziando altresì l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

2. Una apposita classe del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 92.
3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce riserve matematiche.

Art. 113

Fondi per rischi ed oneri

1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvivenza.
2. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.

Art. 114

Depositi ricevuti dai riassicuratori

1. La classe depositi ricevuti dai riassicuratori comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.
2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito, nonché tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.
3. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.

Art. 115

Conti transitori di riassicurazione

1. Qualora, nel momento dell'elaborazione del bilancio d'esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l'esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L'iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell'esercizio successivo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'importo delle riserve tecniche indicato in bilancio è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.
3. Il rinvio di cui al comma 1 è debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all'ampiezza delle operazioni prese in considerazione.
4. Ai fini del presente articolo l'esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.

CAPO IV
CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 116

Struttura del conto economico

1. Il conto economico è costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni è utilizzato per i rami di assicurazione diretta di cui all'articolo 2, comma 3, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta di cui all'articolo 2, comma 1, e per i rami corrispondenti di riassicurazione.
2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.

Art. 117

Premi lordi contabilizzati

1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.
2. I premi devono, tra l'altro, comprendere: *a)* i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno; *b)* i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica; *c)* nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti; *d)* i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa; *e)* le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione; *f)* i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.
3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio.
4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 93, comma 2.

Art. 118

Premi ceduti in riassicurazione

1. I premi ceduti e retroceduti comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.
2. Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retrocessionarie è disciplinato di cui all'articolo 93, comma 2.

Art. 119

Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione

1. Nei rami vita la variazione del riporto premi è inclusa nella variazione delle riserve matematiche.

Art. 120

Oneri relativi ai sinistri dei rami danni

1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza, nonché delle quote a carico dei riassicuratori.
2. Nell'onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.
4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 121

Oneri relativi ai sinistri dei rami vita

1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonché le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
2. Nell'onere relativo ai sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.
4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 122

Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione

1. Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attività di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari.
2. I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.

3. L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni è suddiviso nella nota integrativa.

Art. 123

Provvigioni di acquisizione ed altre spese di acquisizione

1. Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo di contratti.
2. Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 1. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicità o le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.

Art. 124

Altre spese di amministrazione

1. Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purché non debbano essere contabilizzati nella voce altre spese di acquisizione o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.

Art. 125

Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari

1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico.
2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.
3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.

Art. 126

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa all'apposita voce e una corrispondente registrazione positiva alla voce di destinazione.
2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa all'apposita voce e una corrispondente positiva alla voce di destinazione.
3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati dall'ISVAP.
4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.

Art. 127

Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. Nelle voci plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione del conto economico confluiscono, tra l'altro, in relazione alle condizioni contrattuali, la totalità o una parte delle variazioni, positive o negative, della differenza tra: a) la valutazione degli investimenti di cui alla classe Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita I quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione dell'attivo al valore corrente secondo uno dei metodi di cui agli articoli 100, 101 e 102; b) la valutazione dei medesimi al loro valore di acquisizione.

CAPO V
BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 128

Ambito di applicazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente titolo che controllano una o più imprese e le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 2, dei regolamenti CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e n. 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003.
2. Sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 129

Direzione unitaria

1. L'obbligo di cui all'articolo 128 sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente titolo ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 128, comma 1, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 128, comma 2, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 128, comma 1; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 128, comma 1; c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 128 che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa; b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 128

non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 128 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in borsa.

Art. 130

Esonero dall'obbligo di redazione

1. L'articolo 128 non si applica alle imprese di cui al comma 1 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero previsto dal comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni: *a)* che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa; *b)* che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale; *c)* che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; *d)* che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

Art. 131

Imprese incluse nel consolidamento

1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 128 o le imprese che operano secondo una direzione unitaria di cui all'articolo 129 e le relative imprese controllate, ovunque costituite, purché la loro inclusione, in ragione dell'attività esercitata, non impedisca la realizzazione dei fini indicati dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, nella nota integrativa sono indicati i motivi dell'esclusione.

Art. 132

Casi di esclusione dal consolidamento

1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: *a)* la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti; *b)* l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; *c)* non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni; *d)* le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, nella nota integrativa sono indicati i motivi dell'esclusione.

Art. 133

Data di riferimento del bilancio consolidato

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione; nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 128, comma 1, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è anteriore di oltre sei mesi alla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
3. Nel caso in cui sia utilizzato per il consolidamento un bilancio d'esercizio riferito ad una data di chiusura diversa da quella del bilancio consolidato, devono essere eseguite le rettifiche necessarie secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, per tener conto delle operazioni o fatti significativi che siano accaduti tra la data di chiusura del bilancio d'esercizio e quella di chiusura del bilancio consolidato. Nella nota integrativa sono indicate le date di riferimento dei bilanci utilizzati e le eventuali rettifiche eseguite.

Art. 134

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative; d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

CAPO VI

LIBRI E REGISTRI CONTABILI

Art. 135

Libri e registri obbligatori

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri previsti dal presente articolo.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in Stati terzi e le sedi secondarie di imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi sono soggette, per l'attività in stabilimento nel territorio della Repubblica, alle disposizioni del presente articolo.
3. L'ISVAP adotta le disposizioni per la tenuta, anche su supporto informatico, dei registri assicurativi, distinti per ciascun ramo, previsti dai commi 4 e 5 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'ultimo comma

dell'articolo 2421 del codice civile. Il provvedimento deve inoltre prevedere la facoltà di riunire due o più registri purché sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione di tutte le informazioni proprie di ciascuno di essi.

4. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, comma 2, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 204; c) i contratti scaduti; d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924 del codice civile; e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; f) i sinistri denunciati; g) i sinistri pagati; h) i reclami ricevuti.
5. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i sinistri denunciati; c) i sinistri pagati; d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; g) i reclami ricevuti.

CAPO VII REVISIONE CONTABILE

Art. 136

Revisione contabile del bilancio

1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. Se l'ISVAP viene a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 137

Attuario nominato dalla società di revisione

1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il giudizio di cui all'articolo 136, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne dà

immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità.

Art. 138

Accertamenti sulla gestione contabile

1. L'ISVAP può far svolgere alla società di revisione una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica la società di revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.

Art. 139

Revoca dell'incarico all'attuario revisore

1. Se l'ISVAP accerta l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 136, comma 1, o dell'attuario nominato dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 137, comma 1, ovvero acquisisce elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Se l'ISVAP accerta la perdita dei requisiti di cui all'articolo 136, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 137, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 137, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'articolo 136, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 136, comma 1, e 137, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 136, comma 1, e 137, comma 1.

TITOLO VIII
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 140

Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Art. 141

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo: *a)* le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dei loro dipendenti; *b)* le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale; *c)* le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: *i)* il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita; *ii)* non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile, salvo il caso di cui al punto *iv)*; *iii)* l'intermediazione non è svolta professionalmente; *iv)* l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso; *v)* l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'art. 143, comma 2, lettera *d)*, sono sottoposte, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.

CAPO II
ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE

Art. 142

Accesso all'attività di intermediazione

1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 143.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 329, comma 2, e 332, comma 2.
3. E' inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 2.
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Art. 143

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

1. L'ISVAP disciplina la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: *a)* gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; *b)* i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; *c)* i produttori diretti che, in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; *d)* le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta - autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; *e)* i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* per le attività di intermediazione ad essi affidate.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 144, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera *e)* del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera *a)*, che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera *c)*.

5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

Art. 144

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettere *a*) o *b*), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: *a*) godere dei diritti civili; *b*) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; *c*) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, essendo inteso che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; *d*) non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.°575 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettere *a*) o *b*), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP determina le materie e disciplina il calendario e le modalità di svolgimento della prova valutativa.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 143, comma 3, ed all'articolo 146, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione come intermediario di cui all'articolo 143, comma 2, lettere *a*) o *b*), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale fino a un milione di euro per ciascun sinistro e fino ad un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

Art. 145

Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 144, comma 1, è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 144, comma 1, è richiesto anche per i soggetti di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *e*) ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *e*), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con

esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.

Art. 146

Requisiti per l'iscrizione delle società

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettere *a*) o *b*) od *e*), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti: *a*) avere la sede legale in Italia; *b*) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; *c*) non avere a proprio carico, e a carico dei soggetti individuati dalla legge, cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione.
3. Ai fini dell'iscrizione la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 144, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora la società eserciti la mediazione riassicurativa, essa deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito dall'ISVAP e deve aver conferito l'incarico di amministratore o di direttore generale o, in difetto, di preposto all'attività di intermediazione riassicurativa ad almeno una persona fisica iscritta nel registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *b*). E' fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse.
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *e*), è altresì necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attività di intermediazione. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *e*), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.

Art. 147

Cancellazione e reinscrizione

1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: *a*) radiazione; *b*) rinuncia all'iscrizione; *c*) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; *d*) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 144, comma 1, 145, commi 1 e 3, e 146; *e*) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 360, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP; *f*) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 143, comma 2, lettere *a*) e *b*), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 144, comma 3, e 146, comma 1; *g*) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *b*), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 148.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *e*), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario di cui all'articolo 143, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *e*), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario di cui all'articolo 143, comma 2, lettera *a*), comunica all'impresa proponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 143, comma 2, lettera *e*).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dell'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

4. L'intermediario cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 144, 145 e 146. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione. L'intermediario cancellato ai sensi del comma 1, lettera e), può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento del contributo di vigilanza non corrisposto sino alla cancellazione.
5. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 144, 145 e 146, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 144, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 145, commi 2 e 4.

Art. 148

Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

1. L'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione che non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 143, comma 3, e all'articolo 146, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione ed alla contribuzione sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di cui al comma 2, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite.
4. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto.

Art. 149

Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi

1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'articolo 143, comma 2, lettere a) e b), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell'attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L'ISVAP disciplina la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 143, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.

4. L'ISVAP può adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento dell'attività sul territorio italiano.

CAPO III REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 150

Doveri e responsabilità verso gli assicurati

1. I premi pagati e le somme dovute dalle imprese di assicurazione sono versate in conti separati, dei quali possono essere titolari anche gli intermediari espressamente in tale qualità e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello degli intermediari medesimi.
2. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri titolari di crediti di assicurazione si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica nei confronti dell'intermediario di cui all'articolo 143, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 151. L'omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la radiazione dal registro.
4. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
5. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario di cui all'articolo 143, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 143, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
6. L'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera e).

Art. 151

Informazione precontrattuale e regole di comportamento

1. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 143, comma 2, e quelli di cui all'articolo 149, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente: a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese; c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere

rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite dal contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, della professionalità di coloro che sono a contatto con il pubblico, disciplina: *a)* le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione; *b)* le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata solo su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto; *c)* le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; *d)* le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 354.
5. Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente capo gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

Art. 152

Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

1. In caso di vendita a distanza l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: *a)* l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata; *b)* l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo; *c)* una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto; *d)* il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso, l'informazione è fornita al contraente a norma del comma 1 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
3. L'ISVAP determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

TITOLO IX

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

CAPO I

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Art. 153

Obbligo di assicurazione per i veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, emanato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, fermo quanto disposto dall'articolo 307, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 154

Obbligo di assicurazione per i natanti

1. Le unità da diporto come definite dall'articolo 1, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per danni prodotti alle persone secondo quanto previsto dal regolamento emanato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente titolo per i veicoli a motore.

Art. 155

Obbligo di assicurazione in caso di gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi del presente capo.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 156

Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma del presente capo il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 153 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma del presente capo, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera

a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 157

Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 154, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi del regolamento di cui all'articolo 154, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dall'Ufficio Centrale Italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di cui al comma 1 è assolto: a) mediante contratto di assicurazione frontiera come previsto dal regolamento di attuazione e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da tale Stato terzo; c) si considera assolto, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei maggiori massimali eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera a) e b), e al comma 5 l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei maggiori massimali eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
5. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno degli altri Stati membri, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati membri e l'Unione europea abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), e 5 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati nel regolamento di attuazione.

Art. 158

Ufficio Centrale Italiano

1. L'Ufficio centrale italiano è costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, riconosciuto dal Ministro delle attività produttive che ne approva lo statuto con decreto. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 157, provvede a: *a)* stipulare e gestire, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento di attuazione e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; *b)* nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4 dell'articolo 157, assumere, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore; *c)* è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2 ed alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 157, limitatamente alle azioni promosse per sinistri causati da veicoli che abbiano adempiuto all'obbligo di assicurazione mediante stipulazione di un contratto di assicurazione frontiera ai sensi del regolamento di attuazione nonché nelle ipotesi di cui al medesimo articolo 144, comma 3, lettera *c)*, e comma 5, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi del presente titolo. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che, ai sensi del presente titolo, regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile.
2. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-*bis*, primo comma, e 318, comma 2, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 163-*bis*, comma 2, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
3. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. Sono altresì attribuite all'Ufficio centrale italiano le funzioni di ufficio nazionale di assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario.
4. Per i rimborsi effettuati ai corrispondenti enti costituiti all'estero che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
5. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli e motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

Art. 159

Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, comma secondo, del codice civile.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna inoltre al contraente le condizioni contrattuali ed un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto.

4. Il regolamento stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Il regolamento determina inoltre obblighi, modalità e termini di annotazione delle informazioni contenute nel certificato di cui al comma 1 nella banca dati elettronica dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 153 ed è adottato sentito il Garante della riservatezza dei dati personali.

Art. 160

Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto, in deroga all'articolo 1918 del codice civile, a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c), la sostituzione con altro veicolo o, rispettivamente, con altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Art. 161

Massimali di garanzia

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento di attuazione.
2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di statistica.
3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

CAPO II

ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 162

Imprese autorizzate

1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 184.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.

Art. 163

Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

Art. 164

Obbligo a contrarre

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Ai fini di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.
3. L'elusione dell'obbligo a contrarre che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 338, comma 2.

Art. 165

Divieto di abbinamento

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 167, le imprese possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive per il contraente o l'assicurato e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1 le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanziario per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 168.

Art. 166

Formule tariffarie

1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate nel regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. Si procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero dell'interno a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.

Art. 167

Attestazione sullo stato del rischio

1. In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore l'impresa deve consegnare al contraente o al proprietario, se diverso dal contraente ovvero, rispettivamente, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di *leasing*, secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento, un'attestazione che indichi: *a*) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata; *b*) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; *c*) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi dieci anni; *d*) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo; *e*) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dall'impresa di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato; *f*) le indicazioni relative al contraente ed proprietario del veicolo secondo le risultanze del pubblico registro automobilistico.
2. L'attestazione è consegnata all'impresa di assicurazione dal contraente, nel caso in cui sia stipulato altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo ed ha la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, stabilita dal regolamento mediante il quale sono altresì individuati i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione.
4. Il regolamento di attuazione determina inoltre obblighi, modalità e termini di annotazione delle informazioni di cui al comma 1 nella banca dati elettronica dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 159, comma 4.

Art. 168

Diritto di recesso

1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In

tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, comma 2, del codice civile.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.

Art. 169

Banca dati sinistri

1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 170

Funzioni del Ministero delle attività produttive

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.

CAPO III
RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 171

Risarcimento del danno alla persona

1. Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Art. 172

Danno alla persona di non lieve entità

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, provvede con decreto alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato: *a)* delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; *b)* del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

Art. 173

Danno biologico per lesioni di lieve entità

1. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: *a)* a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosessantatré virgola cinquanta; *b)* a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro trentotto virgola settantuno per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri a seguito di proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Art. 174

Pluralità di danneggiati e supero del massimale

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2 le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, avranno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

Art. 175

Risarcimento del terzo trasportato

1. Il terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del vettore entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento di cui al comma 1 il terzo trasportato agisce ai sensi del capo IV.
3. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile.

Art. 176

Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione del responsabile è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione del responsabile potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.

CAPO IV

PROCEDURE LIQUIDATIVE

Art. 177

Denuncia di sinistro

1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
3. Il modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danni a persona.

Art. 178

Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma del capo I vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 179

Proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni

1. L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma del capo I vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, contenente le indicazioni di cui all'articolo 182, comma 1. L'azione è comunque esperibile decorsi centoventi giorni dalla richiesta, ancorché incompleta, inviata all'impresa di assicurazione.
2. Nel caso in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento anche a fronte di un danno alla sua persona il termine per l'azione di cui al comma 1 è elevato a novanta giorni.

Art. 180

Diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni

1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, nell'ambito del regolamento di attuazione individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

Art. 181

Stato di bisogno del danneggiato

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile ai sensi dell'art. 177, comma 2, del codice di procedura civile fino alla decisione del merito.

Art. 182

Procedura rapida di risarcimento del danno

1. Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 179, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 177 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione ai sensi dell'articolo 176, comma 2, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualorã ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 158, comma 5, ed è tenuta al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione, solo ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

Art. 183

Adempimenti connessi al risarcimento del danno

1. L'impresa che corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

CAPO V

RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO

Art. 184

Procedura di risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero

1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 185, 320, 321, 322 e 323 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 324 e 325 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 157.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

Art. 185

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
2. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
3. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

4. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Art. 186

Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 185, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 322.

Art. 187

Centro di informazione italiano

1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è istituito presso l'ISVAP, che al riguardo può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato: a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni: 1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; 2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; 3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatarî per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 185 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3 del presente articolo; b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 3).
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membro il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 184, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, 2) il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente nel territorio della Repubblica, 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo.
6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli

aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione, b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

7. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.
8. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e dall'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.
9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l'ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri di cui all'articolo 169. L'ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione.
10. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al precedente comma, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.
11. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1994, n. 634, l'ISVAP ha altresì titolo ad accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
12. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE

Art. 188

Attività peritale

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 189.
2. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, rispettando altresì i principi dell'etica professionale.

Art. 189

Ruolo dei periti assicurativi

1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e disciplina gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 191.

Art. 190

Attività di accertamento e stima svolta dalle imprese di assicurazione

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo.

Art. 191

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti: *a)* sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia; *b)* abbia il godimento dei diritti civili; *c)* non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; *d)* abbia conseguito di diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea; *e)* abbia svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; *f)* abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività.
2. Fermo il disposto dell'articolo 188, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.
3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati dall'ISVAP.

Art. 192

Cancellazione dal ruolo e reinscrizione

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di: *a)* rinuncia all'iscrizione; *b)* perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 191, comma 1, lettere *a)* e *b)*; *c)* sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 191, comma 2; *d)* condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 191, comma 1, lettera *c)*; *e)* radiazione; *f)* dichiarazione di fallimento; *g)* mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'art. 361, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta: *a)* senza alcun limite in caso di rinuncia; *b)* dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1; *c)* dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *d)* del comma 1; *d)* dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera *f)* del comma 1; *e)* decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

TITOLO X DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

CAPO I COASSICURAZIONE COMUNITARIA

Art. 193

Coassicurazione comunitaria

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o).

Art. 194

Determinazione dell'oggetto della delega

1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

CAPO II
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

Art. 195

Requisiti per l'esercizio dell'assicurazione di tutela legale

1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 200 e 201 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 196.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati a norma dell'articolo 1917 del codice civile.

Art. 196

Modalità per la gestione dei sinistri

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa può: *a)* svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; *b)* affidarla ad un'impresa giuridicamente distinta; *c)* prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera *a)*, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: *a)* se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa; *b)* indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera *b)*, deve dichiararlo nel contratto, indicando la denominazione sociale dell'impresa di cui intende avvalersi. Se l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

TITOLO XI
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 197

Raccordo con le disposizioni del codice civile

1. Le disposizioni del presente titolo integrano le norme del codice civile in materia di contratti di assicurazione.

Art. 198

Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

1. Il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari è nullo.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati ed agli altri titolari di crediti di assicurazione.

Art. 199

Criteri di redazione

1. Le condizioni di contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente sono redatte in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

CAPO II
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA

Art. 200

Assicurazione di tutela legale

1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione verso pagamento di un premio si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non avanzate dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.

2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

Art. 201

Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale

1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato a norma della legislazione vigente.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso autoveicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

Art. 202

Assicurazione di assistenza

1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

CAPO III

ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 203

Revocabilità della proposta

1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 204

Diritto di recesso del contraente

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 205

Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori

1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui al ramo III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

CAPO IV CAPITALIZZAZIONE

Art. 206

Nozione

1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 204. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.

CAPO V
LEGGE APPLICABILE

Art. 207

Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni

1. I contratti l'assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Art. 208

Legge applicabile ai contratti di assicurazioni sulla vita

1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

TITOLO XII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 209

Pubblicità dei contratti

1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi previsti al comma 1 sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 211, comma 2.
7. L'ISVAP stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Art. 210

Regole di comportamento

1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: *a)* comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; *b)* acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; *c)* organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; *d)* realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta specifiche disposizioni relative alla disciplina delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano della protezione riservata alle persone fisiche e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

Art. 211

Misure cautelari ed interdittive

1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

CAPO II

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Art. 212

Informativa al contraente

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei contratti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
4. L'ISVAP, nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto. Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate dall'ISVAP.

Art. 213

Interpello sulla nota informativa

1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto.

3. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
4. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
5. L'ISVAP stabilisce le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

Art. 214

Integrazione della nota informativa

1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

TITOLO XIII

VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 215

Poteri di intervento

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può: *a)* convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti; *b)* ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, determinandone l'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; *c)* procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; *d)* convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti di attuazione del presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.

Art. 216

Poteri di indagine

1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle

imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
3. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la collaborazione.

Art. 217

Obblighi di informativa

1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

Art. 218

Disposizioni di carattere generale

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i provvedimenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
 - a) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
 - b) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

- c) la costituzione e la gestione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento, e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;
 - d) le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, nonché gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
 - e) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
 - f) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di contratti assicurativi, l'informativa, anche nelle vendite a distanza, prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto;
 - g) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle società che controllano le imprese di assicurazione;
 - h) le procedure relative alle misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari nel rispetto delle procedure di consultazione previste dall'art. 9, comma 3.
 3. I provvedimenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

CAPO II
VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA
E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
E DI RIASSICURAZIONE

Art. 219

Imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.

Art. 220

*Imprese di assicurazione di altri Stati membri
operanti in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi*

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, qualora l'ISVAP accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 198.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 221

Sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 222

*Imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica
e sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi*

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse.

3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività esercitata nel territorio della Repubblica, dalle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

Art. 223

Modificazioni statutarie

1. L'ISVAP approva le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

Art. 224

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

CAPO III

**VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE**

Art. 225

Trasferimento del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri

in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.

3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
7. Se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa cedente sino alla pubblicazione del provvedimento dell'ISVAP.
8. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 226

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operanti nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.
7. Il trasferimento del portafoglio che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 6.

Art. 227

Trasferimento del portafoglio di sedi secondarie di un'impresa di assicurazione di Stati terzi

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 225 a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applicano i commi 6 e 8 dell'articolo 225.

Art. 228

Fusione e scissione di imprese di assicurazione

1. L'ISVAP autorizza le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione è autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell'ISVAP è pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 225.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 229

Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione

1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 228, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 225, comma 8.

CAPO IV
COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI COMUNITARI
E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Art. 230

Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.
3. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia: a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 129.
4. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. La verifica può riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
5. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
6. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.

Art. 231

Comunicazioni alla Commissione europea
ed interventi relativi alle condizioni di reciprocità con Stati terzi

1. L'ISVAP informa la Commissione europea: a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata,

direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione europea.

2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano un'impresa di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.

Art. 232

Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

TITOLO XIV

VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 233

Imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare

1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, salvo che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Art. 234

Area della vigilanza supplementare

1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione: *a)* le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233; *b)* le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233; *c)* le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 129.
2. Ai fini del presente titolo si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, comma 1 e comma 2, lettere *a)* e *b)*, e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 233, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 242.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.

CAPO II

PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO E POTERI DI VIGILANZA

Art. 235

Procedure di controllo interno

1. Le imprese di cui all'articolo 233 ed in ogni caso quelle di cui all'art. 81 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione ovvero, se applicabile, quella di cui al capo IV del titolo VI sul gruppo assicurativo.
2. Le imprese di cui all'articolo 234, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.

Art. 236

Vigilanza informativa

1. Le imprese di cui all'articolo 233 ed in ogni caso quelle di cui all'articolo 81 trasmettono all'ISVAP, con le modalità ed i termini da esso stabiliti, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 233 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della

vigilanza supplementare sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 237

Vigilanza ispettiva

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica: *a)* le imprese controllate dall'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica italiana; *b)* le imprese controllanti l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica italiana; *c)* le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 129.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233 nei confronti delle imprese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 230.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233.

CAPO III

VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Art. 238

Operazioni infragruppo rilevanti

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all'articolo 234, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano: *a)* i finanziamenti; *b)* le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine; *c)* gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità; *d)* gli investimenti; *e)* le operazioni di riassicurazione; *f)* gli accordi di ripartizione dei costi.
3. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.

Art. 239

Comunicazione delle operazioni rilevanti

1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua, nell'ambito di quelle di cui all'articolo 238, comma 1, le operazioni da assoggettare a comunicazione

periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 238, comma 3, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. Nei casi in cui l'ISVAP accerta che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione, ordina all'impresa di assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

CAPO IV **VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA**

Art. 240

Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero tre, del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 242, comma 1, lettera b).

Art. 241

Verifica della solvibilità dell'impresa controllante

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 242, comma 1, lettera d).

Art. 242

Calcolo della situazione di solvibilità corretta

1. L'ISVAP disciplina:
 - a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
 - b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
 - c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta e determina agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
 - d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.
 - e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.

Art. 243

Cooperazione con le altre autorità di vigilanza

1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese.

Art. 244

Accordi per la concessione di esoneri

1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 233, comma

1. dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

TITOLO XV MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 245

Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 211, qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP può: *a)* nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 253 per l'eliminazione delle violazioni; *b)* vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione, con gli effetti di cui all'articolo 198; *c)* disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 248.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel Bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino.

Art. 246

Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia

1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione, di un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 l'ISVAP può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2 l'ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 248.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.

Art. 247

Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 246, qualora i diritti degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed, infine, una esposizione della politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entità, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti dei titolari di crediti di assicurazione siano a rischio.

Art. 248

Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali

1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascuna tipologia di beni. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni.

Art. 249

Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione

1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 248.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.

Art. 250

Disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in altri Stati membri ed alle sedi secondarie di imprese di Stati terzi

1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 248.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 246 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare

misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un'altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 248 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.

Art. 251

Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa

1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all'articolo 240 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. Se l'ISVAP valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 228, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1 possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.

Art. 252

Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante

1. Se l'ISVAP, in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'articolo 241, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI, può: a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 238, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 233, comma 2, e le imprese di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 234, comma 1, legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

CAPO II MISURE DI RISANAMENTO

Art. 253

Commissario per il compimento di singoli atti

1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 256, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 257, il comma 1 dell'articolo 260 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 261.

Art. 254

Commissario per la gestione provvisoria

1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 255 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 256, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 257, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 258, i commi 1 e 2 dell'articolo 259, il comma 1 dell'articolo 260 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 261.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 255, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 255, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 259, comma 1.

Art. 255

Amministrazione straordinaria

1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.

3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 258, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 259, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 256

Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

Art. 257

Organi della procedura di amministrazione straordinaria

1. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 258

Poteri e funzionamento degli organi straordinari

1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle

decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 259, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 260.
4. L'ISVAP, con provvedimento generale o con istruzioni particolari impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 255, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 259

Adempimenti iniziali

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 254 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 260

Adempimenti finali

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge. Il progetto di bilancio e il provvedimento di approvazione possono essere impugnati esclusivamente presso il tribunale amministrativo regionale dove l'impresa ha la sede legale.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 259, comma 1.

Art. 261

Adempimenti in materia di pubblicità

1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.

Art. 262

Esclusività delle procedure di risanamento previste nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III e IV della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Art. 263

*Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie
e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati*

1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

CAPO III

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 264

Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione

1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: *a)* non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi; *b)* rinuncia espressamente all'autorizzazione; *c)* non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi; *d)* trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; *e)* si verifica una causa di scioglimento della società.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 269, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attività produttive la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

Art. 265

Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione

1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 264, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 75. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attività produttive l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 269, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.

Art. 266

Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione

1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione: *a)* non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; *b)* non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa; *c)* è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; *d)* non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento; *e)* viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 164, commi 1 e 3, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 182.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

5. Il Ministro delle Attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 264, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Art. 267

Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo

1. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica è disposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 288, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 266.
2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.
4. L'ISVAP può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione volontaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

Art. 268

Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione

1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 264, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 264, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 265, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 266, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

CAPO IV
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 269

Liquidazione coatta amministrativa

1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 286, comma 1, e 287, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Art. 270

Organi della procedura

1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 271

Adempimenti in materia di pubblicità

1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 272

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, comma secondo, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.

Art. 273

*Effetti del provvedimento di liquidazione nei confronti dell'impresa,
dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti*

1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.

2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.
3. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
4. In deroga al comma 3 i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui agli articoli 153 e 154, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Art. 274

Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni emanate dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, con provvedimento generale o con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione e l'attuario revisore, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 258, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attività produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Art. 275

Adempimenti iniziali

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari

acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell'ISVAP.

2. Si applica l'articolo 259, commi 2 e 4.

Art. 276

Accertamento del passivo

1. Entro novanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. E' onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l'impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 277.
4. L'ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi degli assicurati e dagli altri titolari di crediti di assicurazione, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. E' accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

Art. 277

Informazione iniziale ai creditori noti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri

1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 276, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 278, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 276, comma 5, e 278, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'art. 276, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 271, comma 1.
5. L'ISVAP disciplina il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

Art. 278

Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 276, comma 9.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
3. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
4. Ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione con la quale i commissari liquidatori hanno dato notizia dell'avvenuto deposito dello stato passivo. Si applicano, per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni, le disposizioni del comma precedente. Il giudizio è riunito a quello sulle opposizioni.

Art. 279

Appello e ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica il comma 4 dell'articolo 278, in quanto compatibile.
2. Il termine per il ricorso per Cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 278 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

Art. 280

Insinuazioni tardive

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 276, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 278, commi 2, 3 e 4, e dall'articolo 279. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'art. 284, comma 5.

Art. 281

Liquidazione dell'attivo

1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, comma 2, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive emanate in via generale o particolare dall'ISVAP.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdetti dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.

Art. 282

Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immutabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: *a)* gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; *b)* i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; *c)* gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; *d)* i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera *a)*, in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; *e)* i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.
4. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* sono preferiti ai crediti di cui alla lettera *e)*.
5. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: *a)* gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; *b)* i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.
6. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 5, quelli di cui alla lettera *a)*, sono preferiti ai crediti di cui alla lettera *b)*.
7. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 5, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVI.
8. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, comma primo, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.

Art. 283

Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Art. 284

Ripartizione dell'attivo

1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1, della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 276, comma 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 280, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

Art. 285

Adempimenti finali

1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L'ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni degli articoli 278, comma 2, 3 e 4, e 279.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 284.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 284, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 284, comma 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai

commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 257, il comma 8 dell'articolo 258 e i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 274.

9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 281, comma 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Art. 286

Concordato

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall'ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'ISVAP può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli oppositori con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 279, commi 1, primo periodo, 2 e 3.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 284.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, la CONSAP.

Art. 287

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive dell'ISVAP.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.

Art. 288

Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati

1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 264, comma 3.

2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 264, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Art. 289

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.

CAPO V

RESPONSABILITÀ PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO

Art. 290

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'ISVAP. A tal fine l'ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

CAPO VI
EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI

Art. 291

Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili, strumenti finanziari

1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: *a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.*
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.

Art. 292

Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi che insistono su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 293

Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un atto preliminare di acquisto ovvero un atto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un atto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei

provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 294

Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 295

Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 292, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Art. 296

Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun altro mezzo.

Art. 297

Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione

1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

Art. 298

Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.

CAPO VII

**DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE
NEL GRUPPO ASSICURATIVO**

Art. 299

Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 255, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP; b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento

medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Art. 300

Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 269, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 299, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Art. 301

Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria

provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.

Art. 302

Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 300, comma 5.

Art. 303

Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 299 e 300.

Art. 304

Disposizioni comuni agli organi delle procedure

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 257 e 270, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta

comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Art. 305

Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 300, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

Art. 306

Gruppi e società non iscritte all'albo

1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.

TITOLO XVI

SISTEMI DI INDENNIZZO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Art. 307

Ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada", costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: *a)* il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; *b)* il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; *c)* il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; *d)* il

veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio.

2. Nel caso di cui alla lettera *a*) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui alla lettera *b*) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui alla lettera *c*) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui alla lettera *d*) il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dalla lettera *a*) il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di attuazione del titolo IX relativamente alle autoveiture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di attuazione del titolo IX per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 282, comma 5, lettera *a*).

Art. 308

Ambito di intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada per la liquidazione dei danni relativi a sinistri verificatisi in altro Stato membro dell'Unione europea

1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'art. 307, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Art. 309

Amministrazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

CAPO II
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL'IMPRESA DESIGNATA

Art. 310

Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 307, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 309, comma 2. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Nel caso previsto all'articolo 307, comma 1, lettera *c)*, la liquidazione dei danni è effettuata dalle imprese che, alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta, risultano designate secondo quanto previsto al comma 1.
3. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 316, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il FGVS, soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP.
4. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.

Art. 311

Esercizio dell'azione di risarcimento dei danni

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 307, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 307, comma 1, lettera *c)*, l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 307, comma 1, lettera *a)*, abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto alla lettera *b)* e *d)* del primo comma dell'articolo 307 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi della lettera *c)* del primo comma dell'articolo 307 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.

Art. 312

Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nel

comma 4 dell'articolo 307, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Art. 313

Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti

1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 307.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dal comma 4 dell'articolo 307, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

Art. 314

Prescrizione dell'azione

1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti nel comma 1, lettere a), b) e d), dell'articolo 307, è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto nel comma 1, lettera c), dell'articolo 307, è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

Art. 315

Pluralità di danneggiati e supero del massimale

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 4 o 5 dell'articolo 307.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, avranno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma, 1.

Art. 316

Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma 1 dell'articolo 307, lettere a), b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 307, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

CAPO III
LIQUIDAZIONE DEI DANNI
A CURA DEL COMMISSARIO DELL'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA

Art. 317

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 310, comma 2, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 309, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Art. 318

Azione per il risarcimento dei danni

1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 313, comma 1.

Art. 319

Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 307, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.

CAPO IV
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL'ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO

Art. 320

Organismo di indennizzo italiano

1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di "organismo di indennizzo italiano".
2. L'organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Art. 321

Ambito di intervento dell'organismo di indennizzo italiano

1. L'organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di: *a)* un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionario in un altro Stato membro; *b)* un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; *c)* un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, l'organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

Art. 322

Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1. Nel caso previsto dall'articolo 321, commi 1, lettera *a)*, e 2, gli aventi diritto possono presentare all'organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: *a)* qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; *b)* nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tal caso gli aventi diritto non possono presentare all'organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l'organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento che dà attuazione al presente titolo.

5. L'organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento.
6. L'organismo di indennizzo italiano informa immediatamente, di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti: *a)* l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri; *b)* l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto; *c)* la persona che ha causato il sinistro, se nota; *d)* l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

Art. 323

Rimborsi tra organismi di indennizzo

1. L'organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 322, acquisisce un credito, nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

Art. 324

Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1. Nei casi previsti dall'articolo 321, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: *a)* il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso dal quello ove staziona abitualmente il veicolo; *b)* il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. L'organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia: *a)* al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione; *b)* al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato; *c)* al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

Art. 325

*Rimborso da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada
per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo*

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 324, comma 3, nei seguenti casi: *a)* sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione; *b)* sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 316.

CAPO V

SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 326

Ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: *a)* l'esercente l'attività venatoria non sia identificato; *b)* l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; *c)* l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera *a)* il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera *b)* il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera *c)* il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 1 il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 327

Amministrazione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Art. 328

Diritto di regresso e di surrogazione

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 326, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto al comma 1, lettera c), dell'articolo 326 il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 282, comma 5, lettera a).

TITOLO XVII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO I ABUSIVISMO

Art. 329

Attività abusivamente esercitata

1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con multa da euro ventimila ad euro centomila.
2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 143 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con multa da euro diecimila a euro cinquantamila.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP

denuncia i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero richiede al tribunale l'adozione del medesimo provvedimento.

4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al registro di cui all'articolo 143 sono punite con la sanzione pecuniaria da un terzo all'intero ammontare dei premi, intermediati dai soggetti di cui al comma 2, da un minimo di euro cinquecentomila ad un massimo di euro unmilionecinquecentomila.
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 189 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 330

Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2630 del codice civile, il rifiuto dell'accesso ai locali o alla documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 329, è punito, se risulta l'esercizio di attività abusiva, con la reclusione da sei mesi a due anni e multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

Art. 331

Accertamenti e verifiche in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza

1. Nel caso di impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza l'ISVAP può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti impiegando i poteri d'indagine previsti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. L'intervento della Guardia di finanza può essere richiesto anche per l'attività che l'ISVAP effettua ai fini dell'accertamento dei fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 642 del codice penale.
3. Terminati gli accertamenti, il Presidente dell'ISVAP trasmette al pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività effettuata.

Art. 332

Abuso di denominazione assicurativa

1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 143 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 189.
3. L'ISVAP determina le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 o 2 è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.

CAPO II
IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 333

Attività oltre i limiti consentiti

1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29 sono punite con la sanzione pecuniaria da euro ventimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Le imprese che esercitano la riassicurazione nel territorio della Repubblica oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, comma 2, 58 e 65 sono punite con la sanzione pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.
4. Alla sanzione pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui al presente articolo.

Art. 334

Condizioni di esercizio

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1 e 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 87, 94, 135, 216, comma 1, 217, comma 1, 218, 223, comma 2, 224, 235, 371 e 372, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro cinquemila a euro venticinquemila.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 57, comma 3, 60, 61, 62, 63 e 65, comma 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro ottomila a euro quarantamila.

Art. 335

Assetti proprietari

1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 68, 70 e 79 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro ventimila a euro centomila. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 69, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 73, comma 1, 74, comma 1, e 76, commi 1 e 3.

Art. 336

Vigilanza supplementare

1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 236 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione pecuniaria da euro quattromila ad euro ventimila.
2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 239, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione pecuniaria da euro duemila ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 239, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione pecuniaria da euro mille ad euro cinquemila.

CAPO III

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Art. 337

Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 163 è punita con la sanzione pecuniaria da euro quattromila a euro dodicimila.

Art. 338

Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento

1. Il rifiuto o l'elusione di cui all'articolo 164, comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
2. L'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 164, comma 3, è punita con una sanzione pecuniaria pari al tre per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di euro unmilione e fino ad un massimo di euro cinquemilioni.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica in caso di violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 165.

Art. 339

Documentazione contrattuale

1. L'inosservanza dell'obbligo di consegna delle condizioni contrattuali, del contrassegno o del certificato di assicurazione di cui all'articolo 159 o dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'articolo 167 è punita con la sanzione pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.

Art. 340

Comunicazione dell'offerta, o dei motivi della mancata offerta, di risarcimento del danno

1. L'inosservanza dei termini prescritti dall'articolo 182 comporta: *a)* in ordine alla tardiva od omessa domanda di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta, salvo che l'impresa non abbia ritenuto di avviare comunque la procedura risarcitoria mediante l'offerta, la sanzione pecuniaria da euro cinquecento ad euro millecinquecento; *b)* in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi di diniego di offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale: *i)* la sanzione da euro diecimila ad euro trentamila in relazione a danni a cose; *ii)* la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
2. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
3. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni: *a)* in caso di ritardo non superiore ai trenta giorni, la sanzione da euro trecento ad euro novecento; *b)* in caso di ritardo non superiore ai sessanta giorni, la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento; *c)* in caso di ritardo non superiore ai novanta giorni, la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento; *d)* in caso di ritardo non superiore ai centoventi giorni, la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
4. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, anche se oltre i centoventi giorni, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, diminuite del trenta per cento.
5. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono punite con le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4. In caso di adempimento contestuale si applica il disposto del comma 4. *
6. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 185, comma 5, è punita con la sanzione pecuniaria da euro duemila a euro seimila.

Art. 341

Comunicazioni relative alla banca dati sinistri ed al Centro di informazione italiano

1. L'omissione della comunicazione periodica di cui agli articoli 169, comma 2, e 187, commi 3 e 7, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro tremila ad euro novemila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria da euro mille ad euro tremila salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.

Art. 342

Altre violazioni

1. L'inosservanza degli articoli 166, 167, 168, comma 1, e 180 o delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.

CAPO IV
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

Art. 343

Pubblicità di contratti assicurativi

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 209, commi 1 e 2, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.
2. La sanzione da euro diecimila a euro trentamila si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 4 e 5 dell'articolo 209.

Art. 344

Regole di comportamento

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 210 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all'art. 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione pecuniaria da euro seimila a euro diciottomila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi adottati a norma degli articoli 209, comma 6, e 211, comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro novantamila.

Art. 345

Nota informativa

1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 212 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione pecuniaria da euro seimila a euro ventiquattromila.

CAPO V
DOVERI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA

Art. 346

Doveri degli organi di controllo

1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 217, comma 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 217, comma 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero di Giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Art. 347

Doveri della società di revisione

1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 217, comma 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 217, comma 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

Art. 348

Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato

1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 217, comma 1, 2 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione pecuniaria da euro quattromila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi del comma 1 e 2.
4. Nei casi di particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.

CAPO VI

INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE

Art. 349

Sanzioni pecuniarie relative agli intermediari ed ai produttori diretti

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 143, 151, 152, 209 e 210, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 143 è punita con la sanzione pecuniaria da euro duemila ad euro dodicimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.

CAPO VII
DESTINATARI DELLE SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO

Art. 350

Destinatari delle sanzioni pecuniarie

1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari, compresi i produttori diretti, responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.

Art. 351

Procedura di applicazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione, nel termine di centogventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 352, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue l'obbligazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o gradi equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche in pensione, che la presiede, e da due dirigenti del Ministero delle attività produttive, due dirigenti dell'ISVAP e due esperti nella materia assicurativa. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva. La Commissione consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento.
5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione e, comunque, nei limiti del disposto degli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministro delle attività produttive sulle risultanze della decisione della Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto, che viene successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Avverso il decreto ministeriale di applicazione della sanzione è ammesso ricorso in via esclusiva al giudice amministrativo competente in relazione alla sede legale o alla residenza del ricorrente. La difesa in giudizio dell'amministrazione è affidata all'ISVAP, che vi provvede con i propri legali.

8. I decreti ministeriali, che comminano le sanzioni pecuniarie e le sentenze dei magistrati amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.

Art. 352

Norme sul pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 329, comma 4, 332, comma 4, 333, 334, 335, 336, 343, 344, 345, 346, 347 e 348 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
3. Le sanzioni comminate in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.

CAPO VIII

DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO

Art. 353

Intermediari e periti assicurativi

1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 349, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

Art. 354

Destinatari delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.

Art. 355

Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero,

- provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
 3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche in pensione, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.
 4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
 5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Presidente del Collegio di garanzia decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
 6. Avverso il provvedimento di applicazione della sanzione è ammesso ricorso in via esclusiva al giudice amministrativo competente in relazione alla residenza del ricorrente. Alla difesa in giudizio l'ISVAP provvede con i propri legali.
 7. I provvedimenti che comminano le sanzioni disciplinari di radiazione e le sentenze dei magistrati amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicate nel Bollettino dell'ISVAP.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 356

Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione

1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

Art. 357

Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di vincolo sulle attività patrimoniali

1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 248, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.

Art. 358

Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'assicuratore, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.1216, e successive modificazioni.

CAPO II

CONTRIBUTI DI VIGILANZA

Art. 359

Contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: *a)* le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 5; *b)* le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 5, e 28, comma 5, ultimo periodo; *c)* le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 5, e 55, comma 2; *d)* le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'art. 59, comma 5; *e)* le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V all'albo di cui all'art. 65, comma 2, ultimo periodo.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di

vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.

5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 360

Contributo di vigilanza a carico degli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione

1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 138, comma 2, lettera c); euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 143, comma 2, lettera d).
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 359, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

Art. 361

Contributo di vigilanza a carico degli iscritti al ruolo dei periti assicurativi

1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 359, comma 6.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 362

*Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate o già ammesse
all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi*

1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 5.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 5, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 5, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 5, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione V dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 5, e 65, comma 2, ultimo periodo.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'art. 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.

Art. 363

Norme particolari in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche dei rami vita

1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.

Art. 364

Inclusione degli utili futuri nel margine di solvibilità disponibile delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami vita

1. Sino al 31 dicembre 2009 su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal provvedimento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1 l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

Art. 365

Imprese in liquidazione coatta

1. Le disposizioni di cui all'articolo 276 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.174 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata in vigore dei citati decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 270, commi 1, 2 e 3, 274, 276, comma 2, si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 366

*Autorizzazioni rilasciate per l'assunzione di partecipazioni qualificate
o del controllo di imprese di assicurazione e di riassicurazione*

1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 367

Intermediari già iscritti od operanti

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 143, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 144, comma 3, e 146, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 3, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 144, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 143, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 143, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all'articolo 143, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 148 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, continua ad operare nei casi previsti dal decreto ministeriale 30 aprile 1985.
6. Le persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.

Art. 368

Periti di assicurazione già iscritti

1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 189.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 369

Istituzioni e enti esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle assicurazioni private

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: *a)* le Amministrazioni pubbliche, gli Enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; *b)* la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni; *c)* la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.A., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; *d)* il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256; *e)* gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; *f)* le società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818 che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; *g)* le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 la SACE S.p.A. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II, III e IV del titolo VII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice e della legge 12 agosto 1982, n. 576, le attività della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera *f)*, se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo VIII, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

Art. 370

Regioni a statuto speciale

1. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
2. Sono riservati al Ministro delle attività produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e

di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.

3. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
4. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dal comma 2.

Art. 371

Esercizio congiunto dei rami vita e danni

1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di: *a)* indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione; *b)* tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità richiesto; *c)* attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 372

Disposizioni particolari concernenti imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VI le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tal caso l'impresa capogruppo è iscritta all'albo di cui all'art. 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.

Art. 373

Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo VIII in materia di diniego di iscrizione e cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, in via esclusiva dinnanzi al giudice amministrativo competente in relazione alla sede legale o alla residenza del ricorrente.
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, in via esclusiva dinnanzi al giudice amministrativo competente in relazione alla sede legale o alla residenza del ricorrente.

Art. 374

Modifiche alla legislazione vigente

1. L'articolo 4 "Funzioni dell'ISVAP" della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
 1. *L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.*
 2. *L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.*
 3. *L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.*
 4. *Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei Conti.*
2. Nell'articolo 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25 " sono sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza".
3. Nell'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 359, 360 e 361 del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 29 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 359, 360 e 361 del codice delle assicurazioni private". Nel secondo comma le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".
5. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: "dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 169 del codice delle assicurazioni private".

Art. 375

Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private

1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: "Art. 1 - bis *Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti*

1. *Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.*
2. *Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivi e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.*
3. *Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione”.*
2. *Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce “assicurazioni assistenza” ed è prevista un'aliquota pari al dieci per cento.*
3. *Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: Art. 2-bis Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione 1.Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante”.*
4. *Dopo l'articolo 4 della legge 19 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: “Art.4-bis Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi”*
 1. *Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.*
 2. *Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.*
 3. *Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.*
 4. *Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.*
 5. *Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.*
 6. *Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della presente legge.*
5. *Dopo l'articolo 6 della legge 19 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: “Art. 6-bis Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria*
 1. *L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.*
 2. *L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1”.*

CAPO V
ABROGAZIONI

Art. 376

Norme espressamente abrogate

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
 - a) il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
 - b) il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
 - c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
 - d) la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
 - e) il decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
 - f) il decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
 - g) la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
 - h) l'articolo 5, comma 1, 2 e 3, l'articolo 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, comma 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
 - i) la legge 28 novembre 1984, n. 792;
 - l) la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
 - m) la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
 - n) la legge 7 agosto 1990, n. 242;
 - o) la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
 - p) il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
 - q) l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - r) la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
 - s) gli art. 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
 - t) il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993;
 - u) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
 - v) l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
 - z) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
 - aa) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 - bb) il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
 - cc) l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - dd) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
 - ee) l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - ff) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
 - gg) l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - hh) il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2000 n.137;
 - ii) l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - ll) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
 - mm) il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
 - nn) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

- oo) l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - pp) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
 - qq) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
 - rr) il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307.
2. I provvedimenti e le raccomandazioni di carattere generale emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 377. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 350, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
 5. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico provvedimento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni propria previgente normativa.
 6. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

Art. 377

Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore il
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattromesi dal termine di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella di raffronto**Per il recepimento della direttiva sull'intermediazione assicurativa****Versione 14 giugno 2004****Direttiva 2002/92/CE****Codice delle Assicurazioni Private**

Art. 1, par. 1	Art. 141, comma 1
Art. 1, par. 2	Art. 141, comma 2
Art. 1, par. 3	Art. 141, comma 1
Art. 2, par. 1, n. 1	Art. 1, comma 1, lett. o)
Art. 2, par. 1, n. 2	Art. 1, comma 1, lett. u)
Art. 2, par. 1, n. 3	Art. 140 (per la definizione di attività) Art. 141, comma 2 (per le esclusioni)
Art. 2, par. 1, n. 4	Art. 140 (per la definizione di attività) Art. 141, comma 2 (per le esclusioni)
Art. 2, par. 1, n. 5	Art. 141, comma 1
Art. 2, par. 1, n. 6	Art. 141, comma 1
Art. 2, par. 1, n. 7	Art. 142, comma 3
Art. 2, par. 1, n. 8	Art. 1, comma 1, lett. m)
Art. 2, par. 1, n. 9	Non previsto ma assorbito dall'art. 143, comma 1
Art. 2, par. 1, n. 10	Non previsto
Art. 2, par. 1, n. 11	Art. 1, comma 1, lett. e)
Art. 2, par. 1, n. 12	Non previsto
Art. 3, par. 1	Art. 143, commi 1 e 4
Art. 3, par. 2	Art. 143, commi 2 e 3
Art. 3, par. 3	Art. 143, commi 3 e 5; art. 147
Art. 3, par. 4	Art. 143, commi 3 e 5
Art. 3, par. 5	Art. 149
Art. 3, par. 6	Art. 142, comma 2

Art. 4, par. 1	Art. 144, comma 2; art. 145, commi 2 e 4; art. 146, comma 1, lett. c) e comma 2
Art. 4, par. 2	Art. 144, comma 1; art. 145, commi 1 e 3; art. 146, comma 1,
Art. 4, par. 3	Art. 144, comma 3; art. 146, comma 1, lett. d)
Art. 4, par. 4	Art. 148; art. 150, commi 1 e 2
Art. 4, par. 5	Art. 147, comma 1
Art. 4, par. 6	Art. 146, comma 2, art. 150, commi 4 e 5
Art. 4, par. 7	Art. 144, comma 3
Art. 5	Art. 369
Art. 6, par. 1	Art. 149
Art. 6, par. 2	Art. 149, comma 2
Art. 6, par. 3	Art. 149, comma 3
Art. 7, par. 1	Art. 1, lett. v); art. 6
Art. 7, par. 2	Art. 1, lett. v); art. 6
Art. 7, par. 3	Art. 6; art. 143, comma 6, lett. d)
Art. 8, par. 1	Art. 329, comma 2; art. 332, comma 2
Art. 8, par. 2	Art. 329, comma 4
Art. 8, par. 3	Art. 349; art. 353
Art. 8, par. 4	Art. 149, comma 4
Art. 8, par. 4	Art. 351; art. 355
Art. 9, par. 1	Art. 10, comma 7
Art. 9, par. 2	Art. 10, comma 7
Art. 9, par. 3	Art. 10, par. 7
Art. 10	Art. 7
Art. 11	Non previsto
Art. 12, par. 1	Art. 151
Art. 12, par. 2	Art. 151, commi 1 e 4, lett. a)
Art. 12, par. 3	Art. 151, comma 3
Art. 12, par. 4	Art. 151, comma 4

Art. 12, par. 5	Art. 151, comma 4
Art. 13, par. 1	Art. 151, comma 4, lett. b)
Art. 13, par. 2	Art. 152
Art. 14	Art. 375; art. 351, comma 7; art. 355, comma 6
Art. 15	Art. 379, comma 1, lett. g)
Art. 16	Art. 380
Art. 17	===
Art. 18	===

Tabella di riferimento alla normativa previgente (ed. 07 luglio 2004)

Cod. Ass. Priv. Normativa di riferimento

Art. 1	Articoli 1 e 6 d.lgs. 174; articoli 1 e 8 d.lgs. 175/1995; art. 1 d.lgs. 173/1997; art. 1 d.lgs. 343/1999; art. 1 d.lgs. 239/2001; art. 1 d.lgs. 93/2003; art. 1 d.lgs. 190/2003; art. 1 d.lgs. 307/2003
Art. 2	Tabella allegata al d.lgs. 174/1995; tabella allegata al d.lgs. 175/1995; art. 50, commi 3, 4, 5 e 6 d.lgs. 175/1995
Art. 3	Art. 4, comma 1, legge 576/1982
Art. 4	Art. 4, comma 6, legge 576/1982; art. 3 d.lgs. 373/1998
Art. 5	Art. 4, comma 1, legge 576/1982; articoli 1 e 2 d.P.R. 385/1994
Art. 6	Art. 4, comma 1, legge 576/1982, articoli 1 e 2 d.lgs. 373/1998
Art. 7	Art. 4, comma 1, legge 576/1982
Art. 8	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 6 t.u.b. (d.lgs. 385/1993)</i>
Art. 9	Art. 2 d.lgs. 373/1998, legge 241/1990; art. 12 legge 229/2003. <i>In parte nuova disposizione. Cfr. art. 3 t.u.f. (d.lgs. 58/1998) In parte nuova disposizione</i>
Art. 10	Articoli 4, comma 5, 5, comma 2, e 5-bis legge 576/1982; art. 35 d. lgs. 239/2001
Art. 11	Art. 5, commi 2 e 3, e art. 16 d.lgs. 174/1995; articoli 7, commi 2 e 4, e 20 d.lgs. 175/1995
Art. 12	Art. 3, comma 2, TU 449/1959; art. 2, comma 1, d.l. 8/1991, convertito nella legge 82/1991.
Art. 13	Articoli 3, comma 1, 5, comma 1, e 7 d.lgs. 174/1995; articoli 7, comma 1, e 9 d.lgs. 175/1995
Art. 14	Articoli 9, 10, 12, 13, 17 e 18 d.lgs. 174/1995; articoli 11, 12, 14, 15, 17, 18 e 20 d.lgs. 175/1995; art. 1 d.lgs. 343/1999; art. 12 d.lgs. 190/2003
Art. 15	Articoli 15 e 16 d.lgs. 174/1995; articoli 7, comma 3, 16 e 20 d.lgs. 175/1995
Art. 16	Art. 42 d.lgs. 174/1995 e art. 52 d.lgs. 175/1995
Art. 17	Art. 43 d.lgs. 174 e art. 53 d.lgs. 175/1995
Art. 18	Art. 44 d.lgs. 174/1995 e 54 d.lgs. 175/1995
Art. 19	Art. 45 d.lgs. 174/1995 e art. 55 d.lgs. 175/1995
Art. 20	Art. 56 d.lgs. 175/1995
Art. 21	Art. 48 d.lgs. 174/1995 e art. 59 d.lgs. 175/1995
Art. 22	Art. 49 d.lgs. 174/1995 e art. 60 d.lgs. 175/1995
Art. 23	Art. 69 d.lgs. 174/1995 e art. 80 d.lgs. 175/1995
Art. 24	Art. 70 d.lgs. 174/1995 e art. 81 d.lgs. 175/1995

Art. 25	Art. 90 d.lgs. 175/1995
Art. 26	Art. 76 d.lgs. 174/1995 e art. 87 d.lgs. 175/1995
Art. 27	Art. 79 d.lgs. 174/1995 e art. 91 d.lgs. 175/1995
Art. 28	Articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 d.lgs. 174/1995; articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 d.lgs. 175/1995; art. 12, comma 2, d.lgs. 190/2003
Art. 29	Art. 97 d.lgs. 174/1995 e 110 d.lgs. 175/1995
Art. 30	Art. 20 d.lgs. 174/1995; art. 21 e 51, comma 2, d.lgs. 175/1995
Art. 31	Art. 20 bis d.lgs. 174/1995 come modif. dall'art. 79, d.lgs. 173/1997
Art. 32	Art. 22 d.lgs. 174/1995
Art. 33	Art. 23 d.lgs. 174/95 come modif. dall'art. 79, d.lgs. 173/1997
Art. 34	Art. 20 legge 273/2002
Art. 35	Art. 11 legge 990/1969 come sostituito dall'art. 126, comma 1, lettera b), d.lgs. 175/1995; art. 11, comma 1-bis, legge 990/1969 come introdotto dall'art. 25 della legge 273/2002
Art. 36	Art. 24 d.lgs. 174/1995; art. 25 d.lgs. 174/95, così come modificato e integrato dall'art. 79 d.lgs. 26 maggio 1997 n. 173; articoli 31, 34 e 35 d.lgs. 173/1997
Art. 37	Art. 23 d.lgs. 175/95 così come sostituito dall'art. 80 d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173; art. 24 d.lgs. 175/95 così come sostituito dall'art. 80 d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173; art. 25 d.lgs. 175/95 così modificato dall'art. 80 d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173; art. 26 d.lgs. 175/95; articoli 32, 33, 35 e 37, comma 1, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173; art. 12 d.l. 691/1994, convertito nella legge 35/1995; art. 70 d.P.R. 973/70, come modificato dall'art. 126 d.lgs. 175/95
Art. 38	Articoli 26 e 29 d.lgs. 174/1995 e articoli 27 e 30 d.lgs. 175/1995
Art. 39	Art. 27 d.lgs. 174/1995 e art. 28 d.lgs. 175/1995
Art. 40	Art. 28 d.lgs. 174/1995 e art. 29 d.lgs. 175/1995
Art. 41	Art. 30 d.lgs. 174/1995
Art. 42	Art. 31 d.lgs. 174/1995 e art. 31 d.lgs. 175/1995 come modificati dall'art. 6 del d.lgs. 93/2003
Art. 43	Art. 32 d.lgs. 174/1995 e art. 32 d.lgs. 175/1995
Art. 44	Articoli 33 e 35 d.lgs. 174/1995 come modificati dal d.lgs. 307/2003; articoli 33, 35, 36, 37 e 38 d.lgs. 175/1995 come modificati dal d.lgs. 307/2003
Art. 45	Art. 34 d.lgs. 174/1995, come modificato dal d.lgs. 307/2003 e art. 34 d.lgs. 175/1995 come modificato dal d.lgs. 307/2003
Art. 46	Art. 36 d.lgs. 174/1995, come modificato dal d.lgs. 307/2003 e art. 39 d.lgs. 175/1995 come modificato dal d.lgs. 307/2003
Art. 47	Art. 125 d.lgs. 174/1995 e art. 139 d.lgs. 175/1995
Art. 48	Articoli 88 e 96 d.lgs. 174/1995; articoli 101 e 109 d.lgs. 175/1995
Art. 49	Articoli 89 e 95 d.lgs. 174/1995 e articoli 102 e 108 d.lgs. 175/1995

Art. 50	Art. 90 d.lgs. 174/1995 e art. 103 d.lgs. 175/1995
Art. 51	Articoli 91, 92 e 93 d.lgs. 174/1995 e articoli 104, 105 e 106 d.lgs. 175/1995
Art. 52	Articoli 3 e 4 d.lgs. 174/1995; articoli 4 e 5 d.lgs. 175/1995; d.P.R. 449/1959
Art. 53	Articoli 3 e 4 d.lgs. 174/1995; articoli 4 e 5 d.lgs. 175/1995; d.P.R. 449/1959
Art. 54	Articoli 3 e 4 d.lgs. 174/1995; articoli 4 e 5 d.lgs. 175/1995; d.P.R. 449/1959
Art. 55	Articoli 3 e 4 d.lgs. 174/1995; articoli 4 e 5 d.lgs. 175/1995; d.P.R. 449/1959
Art. 56	Articoli 3 e 4 d.lgs. 174/1995; articoli 4 e 5 d.lgs. 175/1995; d.P.R. 449/1959
Art. 57	Articoli 58 e 59 r.d. 63/1925; articoli 37 e 38 d.P.R. 449/1959. <i>Disposizione parzialmente innovativa ex art. 4, comma 1, lett. d), legge 229/2003</i>
Art. 58	Articoli 58 e 59 r.d. 63/1925; articoli 37 e 38 d.P.R. 449/1959. <i>Disposizione parzialmente innovativa ex art. 4, comma 1, lett. d), legge 229/2003</i>
Art. 59	Articoli 58 e 59 r.d. 63/1925; articoli 38 e 40 d.P.R. 449/1959. <i>Disposizione parzialmente innovativa ex art. 4, comma 1, lett. d), legge 229/2003</i>
Art. 60	. <i>Nuova disposizione ex art. 4, comma 1, lett. d), legge 229/2003</i>
Art. 61	. <i>Nuova disposizione ex art. 4, comma 1, lett. d), legge 229/2003</i>
Art. 62	Art. 39 d.lgs. 173/1997
Art. 63	Art. 42 d.P.R. 449/1959. <i>Disposizione parzialmente innovativa ex art. 4, comma 1, lett. d), legge 229/2003</i>
Art. 64	. <i>Nuova disposizione ex art. 4, comma 1, lett. d), legge 229/2003</i>
Art. 65	Art. 39 d.P.R. 449/1959
Art. 66	Art. 39 d.P.R. 449/1959
Art. 67	Articoli 10 e 17 legge 20/1991
Art. 68	Articoli 9 e 11 legge 20/1991
Art. 69	Art. 10, comma 2, legge 20/1991
Art. 70	Articoli 13 e 14 legge 20/1991; art. 5, comma 1, lett. f) e g), legge 576/1982
Art. 71	Art. 9, 10 e 11 legge 20/1991
Art. 72	Art. 10, comma 2, legge 20/1991
Art. 73	Art. 10, commi 3 e 4, legge 20/1991
Art. 74	Art. 12 legge 20/1991
Art. 75	Articoli 9, comma 2, lett. c), e 39 d.lgs. 174/1995; articoli 11, comma 2, lett. c), e 42 d.lgs. 175/1995
Art. 76	Articoli 11, comma 5, e 17 legge 20/1991
Art. 77	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 1, comma 3-ter, t.u.b. come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 37/2004</i>
Art. 78	Articoli 4 e 17 legge 20/1991

Art. 79	Art. 5 legge 20/1991
Art. 80	Art. 6 legge 20/1991
Art. 81	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 60, t.u.b.</i>
Art. 82	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 61, commi 1 e 3, t.u.b.</i>
Art. 83	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 61, commi 2 e 5, t.u.b.</i>
Art. 84	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 62 e 63, t.u.b.</i>
Art. 85	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 64, t.u.b.</i>
Art. 86	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 68, comma 1, t.u.b.</i>
Art. 87	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 67, t.u.b.</i>
Art. 88	Art. 1 d.lgs. 173/1997
Art. 89	Art. 4 d.lgs. 173/1997
Art. 90	Art. 5 d.lgs. 173/1997
Art. 91	Articoli 7, 8 e 9 d.lgs. 173/1997
Art. 92	Art. 2 d.lgs. 173/1997
Art. 93	Articoli 6, 13, 43, 57, 67 e 73 d.lgs. 173/1997
Art. 94	Art. 11 d.lgs. 173/1997
Art. 95	Art. 12 d.lgs. 173/1997
Art. 96	Art. 10 d.lgs. 173/1997
Art. 97	Art. 14 d.lgs. 173/1997
Art. 98	Art. 15 d.lgs. 173/1997
Art. 99	Art. 16 d.lgs. 173/1997
Art. 100	Art. 17 d.lgs. 173/1997
Art. 101	Art. 18 d.lgs. 173/1997
Art. 102	Art. 19 d.lgs. 173/1997
Art. 103	Art. 20 d.lgs. 173/1997
Art. 104	Art. 21 d.lgs. 173/1997
Art. 105	Art. 22 d.lgs. 173/1997
Art. 106	Art. 23 d.lgs. 173/1997
Art. 107	Art. 24 d.lgs. 173/1997
Art. 108	Art. 27 d.lgs. 173/1997
Art. 109	Art. 29 d.lgs. 173/1997

Art. 110	Art. 30 d.lgs. 173/1997
Art. 111	Articoli 25, 31, commi 2, 3 e 4, 36, 37, commi 2 e 3, e 39 d.lgs. 173/1997
Art. 112	Art. 38 d.lgs. 173/1997
Art. 113	Art. 40 d.lgs. 173/1997
Art. 114	Art. 41 d.lgs. 173/1997
Art. 115	Art. 42 d.lgs. 173/1997
Art. 116	Art. 44 d.lgs. 173/1997
Art. 117	Art. 45 d.lgs. 173/1997
Art. 118	Art. 46 d.lgs. 173/1997
Art. 119	Art. 47 d.lgs. 173/1997
Art. 120	Art. 48 d.lgs. 173/1997
Art. 121	Art. 49 d.lgs. 173/1997
Art. 122	Art. 50 d.lgs. 173/1997
Art. 123	Articoli 51 e 52 d.lgs. 173/1997
Art. 124	Art. 53 d.lgs. 173/1997
Art. 125	Art. 54 d.lgs. 173/1997
Art. 126	Art. 55 d.lgs. 173/1997
Art. 127	Art. 56 d.lgs. 173/1997
Art. 128	Articoli 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71 e 72 d.lgs. 173/1997
Art. 129	Art. 60 d.lgs. 173/1997
Art. 130	Art. 61 d.lgs. 173/1997
Art. 131	Art. 63 d.lgs. 173/1997
Art. 132	Art. 64 d.lgs. 173/1997
Art. 133	Art. 66 d.lgs. 173/1997
Art. 134	Art. 74 d.lgs. 173/1997
Art. 135	Art. 61 d.P.R. 449/1959; art. 36 d.P.R. 973/1970; articoli 61, comma 3, e 102 d.lgs. 174/1995; articoli 72, comma 4, e 116 d.lgs. 175/1995; art. 84 d.lgs. 173/1997
Art. 136	Art. 62 d.lgs. 174/1995; art. 73 d.lgs. 175/1995; art. 6, comma 6, legge 576/1982, come introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 343/1999. Testo coordinato con il d.lgs. 58/1998 a seguito dell'abrogazione del d.P.R. 136/1975.
Art. 137	Art. 62 d.lgs. 174/1995; art. 73 d.lgs. 175/1995; art. 6, comma 6, legge 576/1982, come introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 343/1999. Testo coordinato con il d.lgs. 58/1998 a seguito dell'abrogazione del d.P.R. 136/1975
Art. 138	Art. 73, comma 8, d.lgs. 175/1995

Art. 139	Art. 62 d.lgs. 174/1995; art. 73 d.lgs. 175/1995; art. 6, comma 6, legge 576/1982, come introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 343/1999. Testo coordinato con il d.lgs. 58/1998 a seguito dell'abrogazione del d.P.R. 136/1975
Art. 140	<i>Vedi scheda dettagliata sul recepimento della direttiva intermediari in allegato alla presente tabella</i>
Art. 141	<i>i.c.s.</i>
Art. 142	<i>i.c.s.</i>
Art. 143	<i>i.c.s.</i>
Art. 144	<i>i.c.s.</i>
Art. 145	<i>i.c.s.</i>
Art. 146	<i>i.c.s.</i>
Art. 147	<i>i.c.s.</i>
Art. 148	<i>i.c.s.</i>
Art. 149	<i>i.c.s.</i>
Art. 150	<i>i.c.s.</i>
Art. 151	<i>i.c.s.</i>
Art. 152	<i>i.c.s.</i>
Art. 153	Art. 1 legge 990/1969; art. 1-bis legge 990/1969 aggiunto dall'art. 29 della legge 142/1992
Art. 154	Art. 2 legge 990/1969, riformulato tenendo conto dell'art. 1 della legge 172/2003
Art. 155	Art. 3 legge 990/1969
Art. 156	Art. 4 legge 990/1969
Art. 157	Art. 6 legge 990/1969 così sostituito dall'art. 1 legge 242/1990
Art. 158	Art. 6, commi 8 e 9, legge 990/1969 come sostituito dall'art. 1 legge 242/1990; articoli 2 e 3 legge 242/1990
Art. 159	Art. 7 legge 990/1969
Art. 160	Art. 8 legge 990/1969
Art. 161	Art. 9 legge 990/1969 come sostituito dall'art. 30 della legge 142/1992
Art. 162	Art. 10 legge 990/1969 come sostituito dall'art. 126, comma 1, lettera a), d.lgs. 175/1995
Art. 163	Art. 12-bis legge 990/1969 come sostituito dall'art. 25 della legge 273/2002
Art. 164	Art. 11, comma 1, legge 990/1969 come sostituito dall'art. 126, comma 1, lettera b), d.lgs. 175/1995; art. 11, comma 1-bis, ult. cpv., legge 990/1969, come introdotto dall'art. 25 della legge 273/2002; art. 81, comma 1, legge 289/2002; art. 21 legge 273/2002
Art. 165	Art. 12-quater, comma 3, legge 990/1969; art. 19, comma 2, legge 273/2002
Art. 166	Art. 12 legge 990/1969

Art. 167	Art. 2 d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977
Art. 168	Art. 2, comma 5, d.l. 70/2000 convertito dalla legge 137/2000: art. 12-bis, comma 4, legge 990/1969, da ult. sostituito dall'art. 22 della legge 273/2002
Art. 169	Comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e quindi sostituito dall'art. 21, comma 4, della legge 273/2002
Art. 170	Art. 2, comma 3, legge 57/2001; art. 21 legge 273/2002
Art. 171	Art. 4 d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977
Art. 172	Art. 23, comma 4, legge 273/2002
Art. 173	Art. 3, commi 1, 2 e 3, d.l. 857/1976, conv. legge 39/1977, come sostituiti dall'art. 5 legge 57/2001; art. 23, comma 3, legge 273/2002
Art. 174	Art. 27 legge 990/1969
Art. 175	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 176	Art. 28 legge 990/1969. Cfr. art. 8 legge 526/1982 e art. 14 legge 222/1984
Art. 177	Art. 5 d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977; art. 23, comma 1, legge 273/2002
Art. 178	Articoli 18 e 23 legge 990/1969
Art. 179	Art. 22 legge 990/1969
Art. 180	Art. 12-ter legge 990/1969 introdotto dall'art. 3, comma 1, legge 57/2001
Art. 181	Art. 24 legge 990/1969
Art. 182	Art. 3 d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977, come modificato dall'art. 5, comma 1, legge 57/2001 e dall'art. 26, comma 1, legge 273/2002
Art. 183	Art. 3 d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977, come modificato dall'art. 5, comma 1, legge 57/2001 e dall'art. 23, comma 2, legge 273/2002
Art. 184	Art. 2 d.lgs. 190/2003
Art. 185	Art. 3 d.lgs. 190/2003
Art. 186	Art. 4 d.lgs. 190/2003
Art. 187	Art. 5 d.lgs. 190/2003
Art. 188	Art. 4 legge 166/1992
Art. 189	Articoli 1 e 2 legge 166/1992
Art. 190	Art. 3 legge 166/1992
Art. 191	Art. 5 legge 166/1992
Art. 192	Art. 6 legge 166/1992
Art. 193	Art. 1 legge 772/1986
Art. 194	Art. 2 legge 772/1986

Art. 195	Art. 44, comma 1 e 3, d.lgs. 175/1995
Art. 196	Art. 46 d.lgs. 175/1995
Art. 197	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 198	Art. 75 d.P.R. 449/1959
Art. 199	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 200	Art. 44, comma 2, e art. 45 d.lgs. 175/1995
Art. 201	Art. 47 d.lgs. 175/1995
Art. 202	Art. 50, commi 1 e 2, d.lgs. 175/1995
Art. 203	Art. 112 d.lgs. 174/1995
Art. 204	Art. 109 d.lgs. 174/1995
Art. 205	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 101 t.u.f.</i>
Art. 206	Art. 40 d.lgs. 174/1995
Art. 207	Art. 122 d.lgs. 175/1995
Art. 208	Art. 108 d.lgs. 174/1995
Art. 209	Art. 112 r.d. 63/1925; art. 5, comma 3, legge 576/1982
Art. 210	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 21 t.u.f.</i>
Art. 211	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 99 t.u.f. Cfr. tuttavia articoli 4, comma 1, lett. c-bis), e 5, comma 3, legge 576/1982</i>
Art. 212	Art. 109 d.lgs. 174/1995 e art. 123 d.lgs. 175/1995. Cfr. articoli 94, comma 2, e 100, comma 1, lett. f), t.u.f.
Art. 213	<i>Nuova disposizione. Cfr. articoli 94, comma 1, e 100, comma 1, lett. f), t.u.f.</i>
Art. 214	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia articoli 4, comma 1, lett. c-bis), e 5, comma 3, legge 576/1982</i>
Art. 215	Articoli 4 e 5 legge 576/1982, art. 14 legge 20/1991; art. 2 d.P.R. 385/1994; art. 62 d.lgs. 174/1995; art. 73, comma 8, d.lgs. 175/1995; art. 1 d.lgs. 373/1998
Art. 216	Art. 65 d.P.R. 449/1959; art. 4, comma 1, e 5 legge 576/1982; articoli 8 e 17 legge 20/1991; art. 2 d.P.R. 385/1994; art. 62, comma 2, d.lgs. 173/1997; art. 1 d.lgs. 373/1998
Art. 217	Art. 5, comma 1, lett. b), legge 576/1982, art. 6, commi 1, 5, 6 e 7, legge 576/1982; art. 2 d.P.R. 385/1994; articoli 20-bis, comma 4, e 62 d.lgs. 174/1995; art. 73, comma 8, d.lgs. 175/1995; art. 4 d.lgs. 343/1999; art. 20 legge 273/2002
Art. 218	Art. 4, comma 1, lettera c-bis), legge 576/1982 introdotto dall'art. 4, comma 8, d.lgs. 373/1998; art. 8 legge 20/1991; art. 2 d.P.R. 385/1994; articoli 20, comma 4, 61, commi 1, 2 e 4, 72, commi 1, 2, 3, 5 e 6, d.lgs. 174/1995; art. 21, comma 4, d.lgs. 175/1995; art. 62 d.lgs. 173/1997
Art. 219	Articoli 20 e 46, comma 2, d.lgs. 174/1995; articoli 21 e 57, comma 2, d.lgs. 175/1995
Art. 220	Articoli 71, 73 e 74 d.lgs. 174/1995; articoli 82, 84 e 85 d.lgs. 175/1995

Art. 221	Art. 88 d.lgs. 174/1995 e art. 101 d.lgs. 175/1995
Art. 222	Art. 64 d.P.R. 449/1959; art. 2 d.P.R. 385/1994
Art. 223	Art. 1, comma 2, d.P.R. 385/1994; articoli 9, comma 4, e 37, comma 4, d.lgs. 174/1995; articoli 11, comma 4, e 40, comma 4, d.lgs. 175/1995
Art. 224	Articoli 37 e 94 d.lgs. 174/1995; articoli 40 e 107 d.lgs. 175/1995
Art. 225	Art. 1 d.P.R. 385/1994; art. 64 d.lgs. 174/1995; art. 75 d.lgs. 175/1995, art. 17, comma 3, legge 990/1969
Art. 226	Art. 1 d.P.R. 385/1994; articoli 64, comma 12, e 77 d.lgs. 174/1995; articoli 75, comma 13, e 88 d.lgs. 175/1995
Art. 227	Art. 1 d.P.R. 385/1994; art. 104 d.lgs. 174/1995; art. 118 d.lgs. 175/1995
Art. 228	Art. 1 d.P.R. 385/1994; art. 2, comma 3, lett. d), d.P.R. 385/1994; art. 65 d.lgs. 174/1995; art. 76 d.lgs. 175/1995
Art. 229	Art. 64 d.P.R. 449/1959; articoli 1 e 2, comma 3, lett. d), d.P.R. 385/1994
Art. 230	Art. 46, comma 1, art. 73, comma 2, d.lgs. 174/1995; art. 57, comma 1, art. 84, comma 2, d.lgs. 175/1995; art. 36 d.lgs. 239/2001
Art. 231	Articoli 106 e 107 d.lgs. 174/1995; articoli 120 e 121 d.lgs. 175/1995
Art. 232	Art. 136 d.lgs. 175/1995
Art. 233	Art. 2 d. lgs. 239/2001
Art. 234	Articoli 3 e 4 d. lgs. 239/2001
Art. 235	Art. 5 d. lgs. 239/2001
Art. 236	Art. 6 d. lgs. 239/2001
Art. 237	Art. 7 d. lgs. 239/2001
Art. 238	Articoli 8 e 10 d. lgs. 239/2001
Art. 239	Art. 9 d. lgs. 239/2001
Art. 240	Art. 11 d. lgs. 239/2001
Art. 241	Art. 30 d. lgs. 239/2001
Art. 242	Articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 d. lgs. 239/2001
Art. 243	Art. 38 d. lgs. 239/2001
Art. 244	Articoli 39 e 40 d. lgs. 239/2001
Art. 245	Articoli 50 e 53, comma 6, d. lgs. 174/1995; articoli 61 e 64, comma 6, d. lgs. 175/1995
Art. 246	Art. 51 d. lgs. 174/1995 e art. 62 d. lgs. 175/1995
Art. 247	Art. 51-bis d. lgs. 174/1995 e art. 64-bis d. lgs. 175/1995 introdotti dal d.lgs. 307/2003
Art. 248	Art. 53 d. lgs. 174/1995 e art. 64 d. lgs. 175/1995

Art. 249	Art. 57 d. lgs. 174/1995 e art. 68 d. lgs. 175/1995
Art. 250	Articoli 74, comma 9 e 98 d.lgs. 174/1995; articoli 85, comma 9 e 112 d.lgs. 175/1995
Art. 251	Art. 29 d.lgs. 239/2001
Art. 252	Art. 34 d.lgs. 239/2001
Art. 253	Art. 6-bis legge 576/1982; art. 2, comma 3, lett. c), d.P.R. 385/1994
Art. 254	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 76, t.u.b.</i>
Art. 255	Art. 7 legge 576/1982
Art. 256	Art. 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, legge n.576/1982, introdotti dal d.lgs. 93/2003
Art. 257	Art. 7 legge 576/1982
Art. 258	Art. 7 legge 576/1982
Art. 259	Art. 7 legge 576/1982
Art. 260	Art. 7 legge 576/1982
Art. 261	Art. 7, comma 13-bis e 13-ter, legge n.576/1982, introdotto dal d.lgs. 93/2003
Art. 262	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 70, comma 7, t.u.b.</i>
Art. 263	Art. 7 legge 576/1982
Art. 264	Art. 54 d.lgs. 174/1995 e art. 65 d.lgs. 175/1995; art. 3, comma 2, d.lgs. 373/1998
Art. 265	Art. 59 d.lgs. 174/1995; art. 70 d.lgs. 175/1995; articoli 93 e 99 del reg. n. 63/1925
Art. 266	Art. 55, 56 e 58 d.lgs. 174/1995 e art. 66, 67 e 69 d.lgs. 175/1995; art. 16, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126 del decreto 175/1995; art. 12-quater, comma 2, legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 4 della legge 57/2001; art. 11, comma 1-bis legge 990/1969, inserito dall'art. 25, comma 1, legge 273/2002; art. 3, comma 17, d.l. 857/1976 conv. l. 39/1977
Art. 267	Articoli 99 e 100 d.lgs. 174/1995; articoli 113 e 114 d.lgs. 175/1995
Art. 268	Articoli 37 e 64 d.P.R. 449/1959; art. 4, comma 1, legge 576/1982
Art. 269	Art. 66 d.lgs. 174/1995, modificato dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 93/2003; art. 77 d.lgs. 175/1995, modificato dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 93/2003; art. 3 d.lgs. 373/1998
Art. 270	Art. 3, comma 3, d.lgs. 373/1998
Art. 271	Art. 66, comma 1-ter, d.lgs. 174/1995, modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 93/2003; art. 77, comma 1-ter, modificato dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 272	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 82 t.u.b. nonché articoli 195 e 202 legge fallimentare</i>
Art. 273	Art. 67 d.lgs. 174/1995, art. 78 d.lgs. 175/1995, art. 83 t.u. 449/1959, art. 8 legge 39/1977. <i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 83 t.u.b. nonché art. 201 legge fallimentare</i>
Art. 274	Art. 81 r.d. 63/1925; art. 3 d.lgs. 373/1998, art. 66-quater, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 77-quater, come inserito dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 93/2003. <i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 84 t.u.b. nonché articoli 32, 199, 200, 204, 206 legge fallimentare</i>

Art. 275	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 85 t.u.b. nonché art. 204 legge fallimentare</i>
Art. 276	Art. 66-ter, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 11, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 77-ter, come inserito dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 93/2003. <i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 86 t.u.b. nonché articoli 207, 208 e 209 legge fallimentare</i>
Art. 277	Art. 66-bis, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 77-bis, come inserito dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 278	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 87 t.u.b. nonché art. 98 e 99 legge fallimentare</i>
Art. 279	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 88 t.u.b. nonché art. 99 legge fallimentare</i>
Art. 280	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 89 t.u.b.</i>
Art. 281	Art. 67 d.lgs. 174/1995, art. 78 d.lgs. 175/1995. <i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 90 t.u.b. nonché art. 210 legge fallimentare.</i>
Art. 282	Art. 67 d.lgs. 174/1995, art. 78 d.lgs. 175/1995, art. 86, comma 2, r.d. 63/1925
Art. 283	Art. 1930 e 1931 codice civile
Art. 284	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 91 t.u.b. nonché art. 212 legge fallimentare</i>
Art. 285	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 92 t.u.b. nonché art. 213 legge fallimentare</i>
Art. 286	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 93 t.u.b. nonché art. 214 legge fallimentare e art. 3, comma 5, d.lgs. 373/1998</i>
Art. 287	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 94 t.u.b. nonché art. 215 legge fallimentare</i>
Art. 288	Art. 101-bis, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 23, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 115-bis, come inserito dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 93/2003, art. 105 d.lgs. 174/1995 e art. 119 d.lgs. 175/1995
Art. 289	Art. 68 d.lgs. 174/1995 e art. 79 d.lgs. 175/1995
Art. 290	<i>Nuova disposizione. Cfr. schema decreto legislativo insolvenza banche.</i>
Art. 291	Art. 67-bis, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 78-bis, come inserito dall'art. 13, comma 2, d.lgs. 93/2003; Art. 67-septies, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 78-septies, come inserito dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 292	Art. 67-ter, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 78-ter, come inserito dall'art. 13, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 293	Art. 67-quater, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 78-quater, come inserito dall'art. 13, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 294	Art. 67-quinquies, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 78-quinquies, come inserito dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 295	Art. 68-bis, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 17, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 79-bis, come inserito dall'art. 17, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 296	Art. 67-sexies, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 78-sexies, come inserito dall'art. 18, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 297	Art. 67-octies, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 20, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 78-octies, come inserito dall'art. 20, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 298	Art. 66-quinquies, d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 21, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 77-quinquies, come inserito dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 93/2003; Art. 66-sexies,

	d.lgs. 174/1995, come inserito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 93/2003 e art. 77-sexies, come inserito dall'art. 22, comma 2, d.lgs. 93/2003
Art. 299	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 98 t.u.b.</i>
Art. 300	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 99 t.u.b.</i>
Art. 301	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 100 t.u.b.</i>
Art. 302	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 101 t.u.b.</i>
Art. 303	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 102 t.u.b.</i>
Art. 304	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 103 t.u.b.</i>
Art. 305	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 104 t.u.b.</i>
Art. 306	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 105 t.u.b.</i>
Art. 307	Art. 19 legge 990/69 come modificato dall'art. 126 d. lgs. 175/1995; art. 21 legge 990/1969 come modificato dal d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977 e, da ult., dall'art. 19 della legge 20/1991; art. 78, comma 7-bis, d.lgs. 175/1995 introdotto dall'art. 7 d.lgs. 93/2003
Art. 308	Art. 19-bis legge 990/1969 introdotto dall'art. 126, comma 1, lett. i), d.lgs. 175/1995; art. 31 legge 990/1969
Art. 309	Art. 20 legge 990/1969 come modificato dall'art. 126, comma 1, lett. m), d.lgs. 175/1995; art. 31 legge 990/1969
Art. 310	Art. 20, commi 2, 3, 4 e 5, legge 990/1969 come modificato dall'art. 126, comma 1, lett. m), d.lgs. 175/1995; art.2 d.P.R. 385/1994
Art. 311	Art. 22 legge 990/1969 come sostituito dal d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977 e, da ult., modificato dall'art. 126, comma 1, lett. n), d.lgs. 175/1995, art. 23 legge 990/1969
Art. 312	Art. 13 d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977
Art. 313	Art. 25 legge 990/1969. Ultimo comma aggiunto dal d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977
Art. 314	Art. 26 legge 990/1969
Art. 315	Art. 27 legge 990/1969
Art. 316	Art. 29 legge 990/1969
Art. 317	Articoli 9, 10 e 12 d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977
Art. 318	Art. 8 legge 738/1978
Art. 319	Art. 13 legge 39/1977
Art. 320	Art. 6 d.lgs. 190/2003
Art. 321	Art. 7 d.lgs. 190/2003
Art. 322	Art. 8 d.lgs. 190/2003
Art. 323	Art. 9 d.lgs. 190/2003
Art. 324	Art. 10 d.lgs.190/2003
Art. 325	Art. 11 d.lgs. 190/2003

Art. 326	Art. 25 legge 157/1992
Art. 327	Art. 25 legge 157/1992
Art. 328	Art. 25 legge 157/1992; art. 78, comma 7-bis, d.lgs. 175/1995 introdotto dall'art. 7 d.lgs. 93/2003
Art. 329	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 4 legge 229/2003</i>
Art. 330	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 4 legge 229/2003</i>
Art. 331	<i>Nuova disposizione.</i>
Art. 332	<i>Nuova disposizione. Cfr. art. 4 legge 229/2003</i>
Art. 333	Art. 115 t.u. 449/1959, art. 127 d.lgs. 174/1995 e art. 141 d.lgs. 175/1995
Art. 334	Art. 127 d.lgs. 174/1995, art. 141 d.lgs. 175/1995, art. 83 d. lgs. 173/1997
Art. 335	Art. 16 legge 20/1991 come modificato dall'art. 114 del d.lgs. 174/1995
Art. 336	Art. 41 e 42 d.lgs. 239/2001
Art. 337	Art. 12-bis legge 990/1969 come sostituito dall'art. 22 della legge 273/2002
Art. 338	Art. 12-quater legge 990/1969 introdotto dall'art. 4 legge 57/2001; art. 11, comma 1-bis, legge 990/1969 introdotto dall'art. 25 legge 273/2002
Art. 339	Art. 2, comma 3, d.l. 857/1976 conv. legge 39/1977
Art. 340	Art. 3, commi 10, 11, 12, 13 14, 15 e 16 legge 39/1977 come modificato dall'art. 5 legge 57/2001
Art. 341	Art. 5, comma 14, dlgs 190/2003
Art. 342	Art. 42 legge 990/1969; art. 65 d.P.R. 973/1970
Art. 343	Art. 112 e 119 r.d. 63/1922
Art. 344	<i>Nuova disposizione. Cfr. tuttavia art. 190 t.u.f.</i>
Art. 345	Art. 127 d.lgs. 174/1995 e art. 141 d.lgs. 175/1995
Art. 346	Art. 6, comma 1, legge 576/1982, art. 6, comma 8, legge 576/1982, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), d. lgs. 343/1999
Art. 347	Art. 6, comma 8, legge 576/1982, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), d. lgs. 343/1999
Art. 348	Art. 6, comma 8, legge 576/1982, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), d. lgs. 343/1999
Art. 349	Art. 21 legge 48/1979; art. 9 legge 792/1984; art. 13 legge 166/1992
Art. 350	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 351	Art. 4, comma 6, legge 576/1982, come modificato dall'art. 4, comma 10, d. lgs. 373/1998, art. 6 legge 57/2001
Art. 352	Art. 3, comma 16, d.l. 857/1976, conv. legge 39/1977
Art. 353	Art. 18 legge 48/1979, art. 9 legge 792/1984 e art. 11 legge 166/1992

Art. 354	Art. 18 legge 48/1979, art. 9 legge 792/1984 e art. 11 legge 166/1992
Art. 355	Art. 19 legge 48/1979, art. 10 legge 792/1984 e art. 12 legge 166/1992; art. 4, comma 6, legge 576/1982, come modificato dall'art. 4, comma 10, d. lgs. 373/1998, art. 6 legge 57/2001
Art. 356	Art. 17, comma 2, d.lgs. 307/2003
Art. 357	Art. 53, comma 4, d. lgs. 174/1995 e art. 64, comma 4, d. lgs. 175/1995
Art. 358	Art. 11-bis legge 990/1969 introdotto dall'art. 126, comma 1, lettera c), d.lgs. 175/1995, modificato dall'art. 38, comma 1 e 4, legge 449/1997, sostituito dall'art. 27 legge 488/1999, ripristinato dall'art. 89, l. 23 dicembre 2000, n. 388 che ha abrogato i commi 2, 3 e 4
Art. 359	Art. 67 e 123 d.P.R. 449/1959, art. 25 legge 576/1982
Art. 360	Art. 17 legge 48/1979; art. 13 legge 792/1984; art. 3, comma 138, legge 549/1995
Art. 361	Art. 10 legge 166/1992
Art. 362	Artt. 122, 123 e 124 d.lgs. 174/95, art. 137 e 138 d.lgs. 175/1995
Art. 363	Art. 119 d.lgs. 174/1995
Art. 364	Art. 33, comma 4, lett. a) d.lgs. 174, come modificato dal d.lgs. 307/2003
Art. 365	Art. 4, comma 2, legge 140/1999
Art. 366	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 367	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 368	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 369	Art. 2 d.P.R. 449/1959; art. 3 d.lgs. 174/1995; art. 4 d.lgs. 175/1995; cfr. altresì art. 6, comma 13 e 22, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. legge 326/2003
Art. 370	Art. 4, comma 4, legge 576/1982
Art. 371	Art. 21 e 80 d.lgs. 174/1995; art. 22 e 92 d.lgs. 175/1995
Art. 372	Art. 100 e 111 d.lgs. 175/1995
Art. 373	Art. 7 legge 1034/1971;
Art. 374	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 375	Art. 36 legge 990/1969; art. 3 d.lgs. 393/1991; art. 78 d.lgs. 174/1995 e art. 89 d.lgs. 175/1995; art. 2, comma 5 e 6, legge 772/1986
Art. 377	<i>Nuova disposizione</i>
Art. 378	<i>Nuova disposizione</i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto legislativo recante: "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni private".

Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001).

Repertorio atti n. 904/W del 25 novembre 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 novembre 2004:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale, all'articolo 8, comma 1, dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

VISTO l'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale dispone che "i decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta";

VISTO lo schema di decreto legislativo recante "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni private", trasmesso, con nota protocollo n. DAGL 1/050019/10.3.45 del 16 luglio 2004, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il quale è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

RILEVATO che l'argomento è stato posto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza dello scorso 29 luglio 2004 che non ha avuto luogo;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto documento si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 9 novembre 2004 nel corso della quale l'ANCI ha espresso parere favorevole, come pure le Regioni le quale hanno formulato talune osservazioni e richieste di chiarimenti, mentre l'UPI e l'UNCEM hanno fatto sapere, per le vie brevi, di non avere osservazioni da formulare;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il loro parere favorevole;

P. Corvo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

esprime parere favorevole

sullo schema di decreto legislativo recante: "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni private".

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

aw
11/10



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2094/05

Roma, addi 14 marzo 2005

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.lgs. recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni. Codice delle assicurazioni.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **11603/04**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

**MINISTERO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Gab. On.le Ministro -
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

MAP
Gabinetto
ENTRATA - 16/03/2005 - 0000061 - 17.9.2
Ufficio : Legislativo



CONSIGLIO DI STATO
Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 14 febbraio 2005

N. della Sezione: 11603/04

OGGETTO:

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Schema di decreto legislativo recante
“*Riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di assicurazioni. Codice delle
assicurazioni*”.

La Sezione

Vista la relazione n. 23543-H3b/19
dell’8 novembre 2004, pervenuta il
successivo 18 novembre, con la quale
il Ministero delle attività produttive ha chiesto il parere sullo schema di decreto
legislativo in oggetto; ..

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori, presidente Luigi Cossu e
consiglieri Piermaria Piacentini, Giuseppe Farina, Luigi Maruotti, Luigi Carbone,
Antonino Anastasi, Nicola Russo, Paolo De Ioanna, Giuseppe Roxas ed Eugenio Mele;

PREMESSO E CONSIDERATO:

1. Lo schema in esame sottopone al parere del Consiglio di Stato il testo di decreto
legislativo recante il “*Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni – Codice delle assicurazioni*”, in attuazione della delega contenuta

nell'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante "*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001*".

Lo schema, proposto dai Ministri delle attività produttive e delle politiche comunitarie, è corredato dei concerti dei Ministri della funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze, nonché del parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Va, invece, rilevato che, nonostante il codice delle assicurazioni si occupi diffusamente anche della previdenza complementare, non risultano acquisiti né il concerto né l'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure avrebbe avuto titolo ad intervenire nella vicenda normativa.

2. Quello in oggetto costituisce uno dei primi schemi di decreto legislativo di attuazione della "*legge di semplificazione 2001*" e, in generale, uno dei primi provvedimenti della nuova fase di codificazione in materia di semplificazione e riordino (ora denominato "*riassetto*") normativo, dopo quella dei cd. testi unici misti di cui all'ormai abrogato art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (soppresso dall'art. 23, comma 3, della legge n. 229 del 2003). Questa nuova fase si inserisce tra le iniziative del legislatore volte a realizzare la "semplificazione normativa", a ridurre il numero esorbitante delle regole del nostro ordinamento e a porre rimedio alla loro contraddittorietà, alla loro onerosità nei confronti di cittadini e di imprese, alla loro relativamente non elevata qualità.

I primi interventi, in tale processo, si sono avuti, di recente, con lo schema di decreto legislativo concernente il "*Codice dei diritti di proprietà industriale*" – in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*", che richiama espressamente, tra i criteri di delega, la norma-cardine della semplificazione normativa, costituita dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come novellato proprio dalla legge n. 229 del 2003 – e con quelli concernenti il "*Codice del consumo*" e il "*Codice dell'amministrazione digitale*", in attuazione rispettivamente degli articoli 7 e 10 della stessa legge n. 229 del 2003, che delega anche all'intervento qui in esame.

3. Sul primo di tali schemi l'Adunanza generale di questo Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2/04 del 25 ottobre 2004; sul secondo e sul terzo si è espressa la

Sezione consultiva per gli atti normativi con pareri, rispettivamente, n. 11602/04 del 20 dicembre 2004 e n. 11995/04 del 7 febbraio 2005.

Nella prima parte del predetto parere dell'Adunanza generale, in considerazione della rilevanza dell'intervento e del suo ruolo di precedente, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario evidenziare anche i profili storico-sistematici e le nuove problematiche giuridico-istituzionali che emergono dal nuovo processo di codificazione, riportando indicazioni provenienti dalla prassi ormai consolidatasi in sede europea e internazionale.

Tali considerazioni sono state ritenute utili anche al fine di indirizzare la successiva attività di codificazione del Governo, già preannunciata dal Ministero referente e da altri Ministeri, in attuazione di altre deleghe, tutte relative al riassetto e alla codificazione di settori organici del nostro sistema giuridico.

Nel fare rinvio a quella sede per tutte le specifiche considerazioni svolte e per lo sviluppo delle relative argomentazioni, si ritiene opportuno – prima di passare all'esame dell'articolato dello schema in oggetto – riportare in questa sede le principali conclusioni raggiunte ed integrarle con ulteriori specificazioni. Difatti, tali osservazioni vanno estese a tutti i casi di riassetto secondo il nuovo sistema, ivi compreso quello di cui allo schema di codice delle assicurazioni.

3.1. Sotto un primo profilo, relativo al significato attuale del concetto di "*semplificazione*", si rileva come questo sia andato evolvendosi notevolmente negli anni, con il progressivo abbandono dello strumento dei singoli regolamenti di delegificazione a favore di un'opera di riduzione del numero di norme e, in generale, di consolidamento/codificazione di quelle restanti.

Anche il concetto di "*codificazione*" si è evoluto rispetto a quello ottocentesco ed è incentrato, oggi, sul riordino di specifici settori organici piuttosto che di macro-sistemi normativi. I codici della legge n. 229 del 2003, che hanno sostituito i testi unici misti della legge n. 50 del 1999, di questi ultimi conservano la finalità di riordino (ora definito "riassetto") normativo, con l'ulteriore elemento caratterizzante che al riassetto si accompagna – grazie a criteri di delega più ampi – l'elemento innovativo della sostanza della disciplina codificata. Trattandosi di un processo di codificazione concepito unitariamente dalla legge n. 229 del 2003, l'unicità della sede di previsione (il novellato art. 20 della legge n. 59 del 1997), dei principi e dei criteri direttivi generali (che si affiancano agli specifici criteri di delega per ciascun settore) e dei criteri

metodologici di codificazione induce questo Consiglio di Stato a ritenere necessario, a livello operativo, un approccio coerente, se non coordinato, degli interventi di codificazione, riguardo sia agli aspetti metodologici che ai “confini” tra i vari codici (cfr., ad esempio, i problemi della “perimetrazione” dell’ambito dei singoli codici, la quale necessita di un’opera di coordinamento esterna a chi predispone il singolo intervento: si pensi, in particolare, al confine tra quello in oggetto e altri corpi normativi, tra cui lo stesso codice civile [di cui si tratterà specificamente *infra*, al punto 5.2] ovvero il testo unico bancario o quello dell’intermediazione finanziaria, su cui *infra*, i punti 5 e 5.1 del presente parere).

Peraltro, una regia unitaria, con un unico referente anche a livello politico, potrebbe collocare in un solo contesto iniziative altrimenti separate e rimesse alla buona volontà delle singole amministrazioni, ma soprattutto potrebbe garantire – con un accorto intervento sulla perimetrazione dei vari codici – la coerenza ordinamentale dell’intero processo di semplificazione, oltre che dei singoli codici all’interno del loro specifico settore. La suddetta regia dovrebbe, altresì, farsi carico del contesto di cd. *multilevel governance* in cui operano gli interventi di semplificazione, contesto in cui oltre allo Stato sono soggetti fondamentali della produzione normativa anche le Regioni e l’Unione europea.

3.2. Va ribadita, anche riguardo allo schema in oggetto, la possibilità di inserire nei codici elementi che comportino una effettiva semplificazione “sostanziale” e preferibilmente una (anche solo parziale) deregolazione della materia, oltre al consolidamento “formale”, secondo i criteri generali di delega valevoli per tutti gli interventi di codificazione di cui alla legge n. 229 del 2003.

In relazione a tale raccomandazione – come già accaduto in altri casi – lo schema in oggetto non sembra sfruttare in pieno le potenzialità della delega, che come si è detto consentono comunque un intervento di riforma sostanziale e non solo di riordino formale.

Va, infatti, ribadito come anche in questo caso (ma cfr. anche quanto affermato dai pareri relativi ai precedenti codici), l’operazione del Governo non mira tanto ad una effettiva semplificazione della materia – che non viene peraltro evidenziata né dalla relazione né dallo schema di articolato – ma si limita piuttosto ad una raccolta organica delle norme del settore e ad alcune, certamente rilevanti, innovazioni richieste dalla

delega (come, ad esempio, quelle relative all'accresciuta competenza sul piano normativo dell'ISVAP: cfr. *infra*, il punto 6).

3.3. Sotto un altro profilo, l'opera di codificazione – comportando, come si è visto, un effetto non solo di riordino, ma anche fortemente innovativo nell'ordinamento – va considerata alla stregua di ogni “nuova regolazione” e ad essa andranno, pertanto, applicati, quando saranno finalmente portati a regime, i nuovi strumenti tipici della qualità della normazione: l'analisi di impatto della regolazione (AIR), la consultazione delle categorie interessate, la valutazione *ex post* dell'impatto normativo.

In quest'ottica, la Sezione considera con particolare favore il riferimento all'AIR contenuto nell'art. 9 dello schema, di cui si dirà *infra*, al punto 6.6.

4. Vanno poi evidenziati due rilevanti profili relativi ai rapporti tra le fonti normative. In particolare, va messo in evidenza il rapporto dei codici – di rango interamente primario, a differenza dei testi unici misti di cui alla legge n. 50 del 1999 – con la normativa regionale da un lato e con le norme statali di livello regolamentare dall'altro.

4.1. La necessità di un raccordo con la normativa regionale è divenuta particolarmente pressante dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha radicalmente cambiato il contesto dei rapporti tra fonti normative statali e regionali.

Tale questione, peraltro, non incide sullo specifico intervento in questione, che rientra a più di un titolo nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost., soprattutto sotto il profilo dell'“ordinamento civile” (lett. *D*).

Difatti, le norme generali sul contratto di assicurazione e di riassicurazione sono ancora oggi contenute proprio nel codice civile, agli articoli da 1882 a 1932, in un apposito Capo XX del Titolo III del Libro IV, sui singoli contratti (sul rapporto tra questo codice e il codice civile, cfr. *infra*, punto 5.2).

4.2. Quanto ai rapporti tra i nuovi “codici”, limitati al solo livello primario, e la normativa regolamentare attuativa, integrativa e di delegificazione, il Consiglio di Stato (cfr. il richiamato parere dell'Adunanza generale n. 2/04) ritiene possibile e anzi auspicabile, in via generale, elaborare – anche in assenza di previsioni espresse nella delega – un testo unico (anche eventualmente innovativo) delle disposizioni regolamentari sulla

stessa materia. In caso di compresenza di regolamenti governativi e ministeriali (come nella materia in questione) la raccolta andrebbe ovviamente separata in due distinte sezioni.

Nel settore assicurativo la raccolta in parola potrebbe contenere, ad esempio, tutti i regolamenti menzionati all'articolo 9, comma 1, dello schema, che a sua volta fa rinvio a vari Titoli dello stesso codice (sulla necessità di integrare ulteriormente tali riferimenti, cfr. *infra*, il punto 9). In tale contesto organico andrebbe inserito anche il regolamento ministeriale (sul cui schema la Sezione si è pronunciata con parere n. 2685/03 del 21 luglio 2003), concernente "l'attività dell'attuario incaricato" previsto dall'art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che viene abrogato dallo schema in oggetto (art. 376, comma 1, lett. *nn*), perché confluito nell'art. 34 dello stesso.

Analogo discorso deve farsi in relazione all'opportunità di codificare, eventualmente, anche le varie disposizioni dell'ISVAP a carattere normativo, di cui si dirà *infra*, al punto 6. Tale misura andrebbe ad integrare l'utile previsione della "pubblicazione annuale", in un unico compendio ed anche in forma elettronica, già introdotta per i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e ora estesa anche a quelli dell'ISVAP dal comma 5 dell'art. 9 dello schema.

5. Il riassetto normativo di cui allo schema in esame si inserisce nel generale processo di consolidamento delle istituzioni finanziarie che rappresenta uno dei fenomeni più rilevanti del panorama economico contemporaneo, sia all'interno di ciascun sistema industriale che nei rapporti, sempre più stretti ed integrati, tra i diversi sistemi.

Si tratta di un fenomeno che viene attentamente seguito negli ultimi anni dai Ministri delle finanze e dell'economia e dai Governatori delle banche centrali del cd. Gruppo dei dieci, nonché dalla Banca centrale europea, dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE.

Tale fenomeno acquista, poi, una particolare rilevanza e delicatezza nel momento in cui anche il settore delle assicurazioni e delle riassicurazioni viene aperto, in sede comunitaria, ai principi della concorrenza e della non discriminazione. Nel corso degli anni '90, infatti, i paesi maggiormente industrializzati sono stati tutti interessati da operazioni di concentrazione, attraverso fusioni ed acquisizioni, per la maggior parte relative ad imprese operanti nello stesso paese e nello stesso segmento di mercato;

tuttavia, proprio nel ramo assicurativo si sono registrati casi rilevanti di integrazioni transnazionali, con la creazione di *joint venture* e di alleanze strategiche.

La questione cruciale posta da questo processo sembra essere quella di ridurre il rischio finanziario di natura sistemica, connesso alla complessità organizzativa di intermediari di grandi dimensioni e con assetti spesso a carattere multinazionale, rischio che può essere trasmesso all'economia reale attraverso le attività di massa delle istituzioni finanziarie, comprendendo tra queste sia le imprese bancarie che quelle assicurative; la materia è molto complessa e tuttavia, tra le implicazioni delle possibili politiche, è emersa con chiarezza la necessità di regole adeguate: sull'equilibrio, la trasparenza e la conoscibilità della struttura patrimoniale reale degli operatori, nonché sul rafforzamento di una disciplina di mercato che scoraggi nettamente il *moral hazard* e che incentivi le imprese (assicurative, nel caso in esame) a rivolgersi al mercato azionario e delle partecipazioni finanziarie in condizioni di maggiore libertà, ma anche di migliore controllo dei rischi potenziali, a tutela dei risparmiatori.

5.1. Come sottolinea la relazione illustrativa, lo schema in esame opera un riavvicinamento alla disciplina già introdotta con il testo unico bancario di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, che va collocato nel contesto dello stesso processo di rafforzamento delle garanzie di mercato. I principi ed i criteri direttivi espressamente stabiliti in materia assicurativa dall'art. 4 della legge n. 229 del 2003 richiamano in modo preciso l'esigenza di regole adeguate, prima evidenziata. In particolare, la lett. e) sottolinea l'esigenza della "garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative".

Ad ulteriore fondamento dei principi di delega, può segnalarsi la lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come riformulato dalla legge n. 229 del 2003, la quale fornisce quale ulteriore criterio quello della "regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione".

Nel caso in esame, quindi, il riavvicinamento – se non la "regolazione uniforme" – di alcuni profili delle discipline bancaria e assicurativa risponde, in certi casi (cfr., ad

esempio, in relazione all'art. 10 dello schema, *infra*, il punto 9), sia alle esigenze garantistiche, di portata sopranazionale, prima menzionate, che all'esigenza generale di semplificazione e di chiarezza normativa che sottende al criterio di delega da ultimo citato.

5.2. Sempre in relazione alle scelte sistematiche operate dal codice, la Sezione ritiene necessario soffermarsi sull'affermazione, contenuta a pagina 2 della relazione di accompagnamento, secondo cui lo schema di decreto legislativo in oggetto realizza la codificazione delle vigenti norme in materia di assicurazione private "con la sola, sebbene rilevante, eccezione di quelle dedicate ai contratti di assicurazione e di riassicurazione che sono state conservate nel codice civile". Il Ministero afferma, peraltro, di non avere completamente unificato le disposizioni in materia assicurativa "non già per una ragione di opportunità, ma esclusivamente per l'assenza di un espresso principio di delega, finalizzato a consentire l'intervento sul codice civile".

La questione ha valenza generale, che attiene alla portata del riassetto di cui alla delega contenuta nel nuovo testo dell'art. 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 e in particolare nella norma-cardine di cui alla lettera *a*), che fissa come criterio la "definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia".

Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di illustrare diffusamente, nei suoi pareri sui precedenti codici, le ampie potenzialità innovative, a livello sistematico e ordinamentale, della delega alla "codificazione della normativa primaria", che consentono di incidere su tutte le norme di tale livello, tra cui rientra a pieno titolo anche il codice civile (cui va riservata semmai, come si dirà, particolare attenzione nel merito delle scelte sistematiche, ma senza alcuna limitazione di tipo formale o relativa al sistema delle fonti del diritto). Nel parere sul codice del consumo (n. 11602/04), peraltro, la Sezione ha suggerito espressamente lo spostamento, nel codice settoriale in questione, delle norme sui consumatori sinora contenute nel codice civile (ossia degli articoli 1469-*bis* e seguenti, in tema di clausole abusive, e degli articoli 1519-*bis* e seguenti, in tema di vendita di beni mobili di consumo).

Ciò sulla base del rilievo che, se il modello illuministico della codificazione è sicuramente scomparso (si è parlato di "età della decodificazione"), rimane – e, anzi, si fa più pressante, non solo in Italia – l'esigenza di riordino sostanziale e di riduzione dello *stock* normativo. Questo ha consentito, negli ultimi anni, un ritorno alla "cultura

della codificazione”, sotto forme diverse rispetto a quelle di matrice ottocentesca e soprattutto con metodologie più attente all’impatto sostanziale delle norme ed alla indispensabile coerenza e armonia giuridica delle stesse all’interno di ciascun codice e con le altre norme dell’ordinamento giuridico. Cambia in tal modo l’idea di codificazione: essa si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, ma di particolare significato perché orientati a raccogliere le numerose leggi di settore, in modo tale da conferire alla raccolta una portata sistematica, orientandola ad idee capaci di garantire l’unità e la coerenza complessiva della disciplina. Si è in una fase storica nella quale all’idea regolativa del codice si è sostituita l’esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore. Le codificazioni incentrate sull’unità del soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, quindi, lasciando spazi a micro-sistemi ordinamentali, non fondati sull’idea dell’immutabilità della società civile, ma improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica.

A questa codificazione di nuova generazione appartiene anche il codice delle assicurazioni.

In altre parole, può affermarsi che, se i termini della delega incidono certamente sulla portata innovativa del codice, l’unico limite sostanziale all’intervento di riordino sistematico della normativa primaria già esistente risulta essere quello costituito dalla sopravvenuta riduzione delle competenze legislative dello Stato in favore delle Regioni (ma il problema – molto rilevante per altri schemi di codice, come ad esempio quello della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori: cfr. il parere n. 11996/04 reso dall’adunanza del 31 gennaio 2005 – non si pone nel caso delle assicurazioni, come si è visto *retro*, al punto 4.1).

L’altro limite all’ampiezza dei confini della materia da codificare è un limite “di metodo”, attinente alla soluzione dei problemi di “perimetrazione” del codice. Tale soluzione, come si è detto, dovrebbe coinvolgere tutte le amministrazioni interessate (nel caso del codice civile, soprattutto il Ministero della giustizia) e richiede un apposito coordinamento in sede centrale di tutto il processo di codificazione che nei codici di attuazione della legge n. 229 del 2003 non sembra essere stato instaurato.

Una volta risolto il problema dei limiti della delega sul riordino, va affrontata la questione dei rapporti tra il codice civile e quello delle assicurazioni.

Sotto un primo profilo, lo spostamento delle norme sulle assicurazioni dal codice civile al codice “di settore” potrebbe fondarsi sulla considerazione che la normativa di

fonte comunitaria (volta soprattutto alla prevenzione dei rischi finanziari di natura sistemica e alla tutela del consumatore, come si è detto *retro*, al punto 5.1) ruota intorno ad un'esigenza di protezione speciale del pubblico in questa materia. Di qui un approccio specifico (ignoto al codice civile del 1942, fondato su un concetto formale di eguaglianza contrattuale), diretto a garantire una tutela sostanziale, attenta all'equilibrio effettivo – normativo ed economico – del contratto assicurativo.

Così come intuibile si appalesa il vantaggio pratico, per gli utenti e gli operatori del settore, nel potere consultare in un unico testo normativo tutte le disposizioni finalizzate alla disciplina della materia delle assicurazioni.

Per contro, occorre rilevare che, a differenza delle norme sul consumo, le norme del codice civile sulle assicurazioni non costituiscono il frutto di recenti novelle legislative, per cui il sopravvenire del codice di settore farebbe venire meno le esigenze che giustificarono la temporanea inserzione nel codice civile. Infatti, le norme sul contratto assicurativo rientrano da sempre tra i contratti tipici della disciplina del codice civile (e, ancora prima, del codice di commercio di cui al r.d. 31 ottobre 1882, n. 1062: art. 3, primo comma, n. 19 e 20, articoli da 417 a 453 e da 604 a 641), per cui la eventuale modifica sistematica acquisterebbe una valenza diversa (e più delicata) da quella di cui al parere n. 11602/04 sul codice del consumo.

Occorre, quindi, invitare il Ministero ad affrontare la questione se il nuovo codice delle assicurazioni possa costituire, oggi, la sede sistematicamente più idonea in cui collocare le disposizioni *de quibus*, inserendole nell'ambito della disciplina organica delle assicurazioni – come sembrerebbe trasparire dalla stessa relazione ministeriale di accompagnamento allo schema in oggetto – ovvero se non risulti preferibile mantenere una parte della disciplina generale del contratto nel codice civile, con tutte le implicazioni di tipo sistematico che ciò comporta.

Nel rimettere tali considerazioni alla responsabile valutazione del Ministero referente e di quello della Giustizia, che nell'atto di concerto non si è espresso sul punto, va segnalata l'opportunità, nel caso in cui si dovesse addivenire ad una modifica della collocazione sistematica delle norme sul contratto assicurativo dal codice civile a quello delle assicurazioni, di accompagnare tale spostamento con l'inserimento, in entrambe le sedi (ma soprattutto nella prima), di disposizioni di reciproco raccordo, anche finalizzate a ribadire la soggezione dei contratti di assicurazione ai principî ricavabili dal codice civile, per quanto non diversamente disposto.

6. Preliminarmente all'esame dell'articolato, la Sezione ritiene opportuno affrontare una questione di rilievo generale che emerge dalla materia qui codificata: quella della potestà normativa in capo alle autorità indipendenti (nel caso in esame, dell'ISVAP).

6.1. Non è questa la sede per addentrarsi nella distinzione – peraltro, sempre estremamente problematica – tra atti normativi e atti amministrativi generali. Sul punto, basti riconoscere l'attualità e la condivisibilità della autorevole, ultratrentennale dottrina sulla “attività normativa della pubblica amministrazione”, che ritiene corretto “identificare attraverso lo scopo, la funzione, l'aspetto ‘formale’ inteso in senso funzionale, il carattere normativo degli atti autoritativi di provenienza ‘amministrativa’”. Tale ricostruzione considera la capacità “innovativa dell'ordinamento” e la generalità e astrattezza delle disposizioni come caratteristiche sintomatiche, anche se non sempre formalmente necessarie, della funzione normativa (cfr. i pareri 23 gennaio 1992, n. 10; 21 novembre 1991, n. 141; 1° febbraio 1990, n. 15, resi dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato sui primi regolamenti attuativi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché i pareri 30 ottobre 1990, n. 109 e 7 dicembre 1989, nn. 126, 127 e 131, sui regolamenti di organizzazione dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio affidati a Ministri senza portafoglio). Come è stato affermato, nei regolamenti lo scopo tipico è “la regolazione astratta dei rapporti giuridici al fine di costituire l'ordinamento giuridico”.

Pur nella riconosciuta problematicità della questione ciò fornisce, ancora oggi, un criterio utile a distinguere, quantomeno in linea generale, gli atti normativi dagli atti amministrativi generali o dai provvedimenti plurimi (ed, eventualmente, a sindacare anche quegli atti certamente “innovativi” in senso sostanziale, e pertanto normativi, che la recente legislazione ha talvolta definito come atti “non aventi natura regolamentare”, eludendo l'applicazione delle regole di riparto di cui all'art. 117 Cost. e del procedimento di formazione degli atti regolamentari del Governo).

Alla stregua di quanto esposto, taluni provvedimenti dell'ISVAP che lo schema in oggetto definisce come “provvedimenti generali” (secondo il paradigma dettato dall'art. 9) sembrano piuttosto possedere una natura tipicamente normativa: di tale natura il testo non può non tenere espressamente conto, adeguando le qualificazioni ivi contenute.

La Sezione ritiene, infatti, che in capo alle autorità indipendenti siano configurabili funzioni normative, come si chiarirà nei punti che seguono.

6.2. La tradizionale impostazione negativa, secondo la quale l'attribuzione di poteri normativi risulta configurabile solo a fronte di soggetti dotati di rappresentatività (Parlamento, Governo, Consigli regionali e comunali, *etc.*), appare ormai superata, nella sua assolutezza, dall'evoluzione dell'ordinamento a partire dagli anni novanta del secolo scorso.

Di regola, infatti, l'attribuzione di poteri normativi, per le fonti subordinate alla legge, va individuata sulla base del principio costituzionale di legalità. È quindi la legge ordinaria che, almeno per le fonti di livello regolamentare, può individuare siffatti poteri normativi, nel rispetto o, spesso, in attuazione dei principi della Costituzione e, ovviamente, entro i limiti delle materie di competenza statale.

Il "policentrismo normativo" che la legislazione italiana è venuta configurando si collega alla sempre più vasta distribuzione delle funzioni pubbliche fra una pluralità di soggetti, anche al di fuori dell'apparato governativo e ministeriale. Come è stato osservato, il sistema delle fonti sembra negli ultimi anni svilupparsi "in processi di produzione complessi, nei quali criterio di gerarchia e criterio di competenza si sostituiscono e sovrappongono ripetutamente".

Le autorità indipendenti costituiscono certamente una tipologia speciale di soggettività pubblica e, in questo senso, si tratta di soggetti che devono comunque trovare in un profilo legislativo primario la fonte attributiva del potere e i criteri di fondo che devono presiedere all'esercizio di tale potere.

La stessa introduzione, per legge, di una formula organizzativa che separi il regolatore amministrativo "di settore" dalla dipendenza diretta dall'organo politico e che affianchi a processi di liberalizzazione o di deregolazione l'istituzione di organismi autonomi di disciplina e di vigilanza, crea un'area di interessi disciplinati comunque dal principio di legalità.

In base a tale principio generale, l'azione delle autorità indipendenti può esprimersi anche attraverso atti normativi e, a seconda dei casi, attraverso regolamenti di organizzazione, regolamenti per la gestione contabile e patrimoniale, regolamenti di esecuzione, regolamenti cd. indipendenti (cfr. *infra*, il punto 6.5).

L'attribuzione – una volta accertato il rispetto del principio di legalità – di un potere regolamentare a soggetti diversi dal Governo trova quindi la sua giustificazione, per le specifiche discipline di settore, nel criterio di una più razionale distribuzione dei ruoli e delle competenze, criterio analogo a quello che ha presieduto alla stessa

ridefinizione dei rapporti tra Parlamento e Governo operata con la legge n. 400 del 1988 (e in particolare con il suo art. 17).

6.3. Se un fondamento legislativo è sempre necessario per stabilire il potere normativo delle cd. autorità indipendenti e i connessi limiti, ad esso si aggiungono (o anzi, ormai, si sovrappongono) anche una “copertura costituzionale” e/o una “copertura comunitaria” che presiedono ai vari ambiti di intervento.

Come si è detto, la legge, nel conferire (talora implicitamente) poteri normativi alle autorità indipendenti, spesso lo fa in attuazione di principi costituzionali. Pertanto, pur nell'assenza di riferimenti specifici nella Carta del 1947, un fondamento costituzionale è stato rinvenuto dalla dottrina, oltre che nel principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. prima menzionato, nel principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, nonché, nei principi regolanti singoli settori o attività, quali gli articoli 41, 47, 21, 39 Cost., *etc.*, che pertanto forniscono, caso per caso, un fondamento costituzionale diversificato a seconda del tipo di *Authority*.

Il fondamento in principi e norme di livello sovra-primario dei poteri normativi delle autorità indipendenti si rinviene, poi, ampiamente nell'ordinamento comunitario, che ha fornito un impulso decisivo alla diffusione di questi organismi, attraverso principi quali quelli di libera concorrenzialità, di libertà di circolazione e di stabilimento, di tutela dell'investitore-risparmiatore e normative – anch'esse di livello sovra-primario – quali quelle che hanno attuato la realizzazione del mercato unico. Accanto a una funzione liberistica primaria, finalizzata a eliminare gli ostacoli alla circolazione delle merci e dei servizi (articoli 23 e 49 Trattato CE), il diritto europeo svolge infatti una funzione di ri-regolazione del mercato che, in linea di principio, è affidata alla stessa disciplina privatistica del contratto prevista dalle direttive di armonizzazione degli ordinamenti giuridici nazionali. In alcuni settori, le norme privatistiche si dimostrano insufficienti al conseguimento di tale obiettivo, che è rimesso allora dall'ordinamento comunitario ad autorità indipendenti, comunitarie e nazionali.

La legge arretra dal mercato e affida in primo luogo alle autorità una competenza regolatoria, la quale ha per scopo la stabilità, la protezione di alcuni diritti e il “livellamento dei campi di gioco” in settori nei quali si registrava, fino a pochi anni orsono, il dominio di monopolisti ed *ex* monopolisti; affida in secondo luogo una “competenza di vigilanza” sulle dinamiche concorrenziali, per garantire che esse siano

davvero libere e che, ancora una volta, non maturino posizioni di potere privato pregiudizievoli.

6.4. Il modello di regolazione descritto è ormai assunto a regola generale proprio nel campo finanziario (del quale è parte integrante anche il settore assicurativo) dove, a livello comunitario, accanto ai profondi mutamenti nella disciplina sostanziale dei mercati finanziari è stata dedicata una particolare attenzione alle questioni di metodo di regolazione.

Il punto di riferimento fondamentale è costituito dal Rapporto del Comitato di esperti della Commissione europea sulla regolazione dei mercati mobiliari europei del 20 febbraio 2001 (il cd. "Rapporto Lamfalussy"). Il metodo indicato da questo Rapporto è stato, infatti, esteso dal Consiglio ECOFIN del 3 dicembre 2002 a tutta la regolazione dell'Unione sui mercati bancari, assicurativi, dei fondi pensionistici e finanziari e costituisce pertanto un preciso e rilevante parametro metodologico anche per il codice in oggetto.

Secondo il metodo Lamfalussy, vanno distinti due livelli di regolazione dei mercati finanziari: le direttive comunitarie di "primo livello" dovrebbero contenere i soli principi guida, mentre le disposizioni di dettaglio vengono adottate dalla Commissione.

Il predetto metodo configura un utile parallelismo tra l'architettura delle fonti del mercato finanziario comunitarie e interne: anche la disciplina interna è imperniata su una disciplina primaria, tendenzialmente più rigida, ma contenente i soli principi generali, e una disciplina secondaria che detta le norme di dettaglio e può più facilmente essere modificata per tenere conto dell'evoluzione dei mercati e della stessa regolamentazione comunitaria.

Tale normativa secondaria può essere emanata, a seconda dei casi, da un'autorità governativa o – più di frequente – dall'autorità (indipendente) di regolazione del settore.

Lo schema di codice in oggetto tiene conto e per certi versi anticipa questo processo, dandone atto espressamente nella relazione di accompagnamento (pag. 3). Ma ciò costituisce un motivo ulteriore per rendere chiara tale scelta, modificando l'art. 9 dello schema e optando per un esplicito riconoscimento della natura regolamentare di alcuni degli atti che lo schema definisce "provvedimenti generali" (cfr. *infra*, ai punti da 6.7 a 6.9).

6.5. Una volta accertata, in via generale, la configurabilità di poteri normativi in capo alle autorità indipendenti, va fatto cenno ad almeno due questioni consequenziali, relative alla possibili tipologie di regolamenti adottabili dalle autorità indipendenti e al loro rapporto con la normativa secondaria di fonte governativa o ministeriale.

6.5.1. Quanto alla tipologia dei regolamenti, essa non può essere stabilita in via generale, ma dipende dalle specifiche prescrizioni della legislazione di settore. In concreto, si tratta di verificare, caso per caso, quale sia la configurazione che effettivamente la legge abbia inteso imprimere ai poteri normativi riconosciuti all'autorità nell'ambito della potestà di regolazione.

Utilizzando il riferimento costituzionale, emergono due grandi gruppi di manifestazioni di funzioni normative: le prime, più tradizionali, espressione di una potestà di auto-organizzazione dell'amministrazione che ora si inquadra nell'area delineata dall'art. 97 Cost.; le seconde, almeno in parte più recenti, riconducibili ai principi costituzionali (ma anche dell'ordinamento comunitario) che presiedono non al sistema dei poteri pubblici, ma alle attività dei vari ambiti materiali in cui rispettivamente operano le singole autorità: in particolare, si segnalano gli articoli 41, 47, 21 e 3 Cost. per i mercati mobiliari, assicurativi e finanziari, per l'attività creditizia e per la tutela della concorrenza, per la comunicazione.

Se non pare possano esservi dubbi sui poteri regolamentari di organizzazione (ivi compresi quelli aventi ad oggetto il procedimento), la cui estensione dipende dal grado di autonomia che le singole leggi istitutive hanno lasciato alle autorità indipendenti, l'ambito delle altre potestà regolamentari attiene alle caratteristiche e ai poteri delle singole autorità nei confronti degli "amministrati".

Se la materia è analiticamente o, comunque, in buona parte disciplinata dalla legge, i regolamenti delle autorità presenteranno caratteristiche affini ai regolamenti esecutivi, di attuazione e completamento della disciplina legislativa e sul rispetto della legge si potrà incentrare il sindacato giurisdizionale.

In altri casi il potere regolamentare è attribuito alle autorità indipendenti con un mero riferimento o alla materia oggetto di regolamentazione o, al più, a concetti giuridici indeterminati o a finalità di carattere generale. In queste ipotesi, la dottrina ha parlato di regolamenti autonomi, simili a quelli che nell'ordinamento della pubblica amministrazione governativa vengono definiti indipendenti.

Su tale ultima categoria di regolamenti non è mancata qualche perplessità, essendo più evidenti i rischi di deroga al generale principio di legalità. D'altra parte la configurazione, in certi casi, di una maggiore discrezionalità delle autorità indipendenti anche nell'esercizio delle loro funzioni normative risulta coerente col loro ruolo, che non è solo quello di eseguire e dare attuazione, ma regolare e quindi anche regolamentare, in conformità alle esigenze che via via si pongono nel settore di afferenza, anche e soprattutto sulla base del dato dell'esperienza, della prassi, l'azione di quanti vi operano.

Ad avviso della Sezione, appare dunque ragionevole ammettere, in via generale, la configurabilità anche di questo tipo di regolamenti, ma ribadire la necessità di accertare, caso per caso, la sussistenza della condizione che la materia regolata non sia sottoposta a riserva di legge e che nella stessa legge istitutiva dell'autorità, o comunque in altra fonte primaria (anche di livello comunitario), siano rinvenibili i criteri di fondo per l'esercizio del potere normativo dell'autorità di regolazione.

6.5.2. Il rapporto tra regolamenti delle autorità indipendenti e le tradizionali fonti subprimarie (regolamenti governativi e ministeriali) è prevalentemente disciplinato sulla base del "criterio di competenza", che si sostituisce al principio di gerarchia, in coerenza con la posizione indipendente delle entità in esame.

Già in via generale il rapporto tra fonti secondarie appare spesso disciplinato dal principio di competenza, per esempio nei rapporti tra poteri normativi del Governo e dei singoli Ministri: un regolamento governativo non può disciplinare una materia demandata dalla legge alla competenza di un regolamento ministeriale (da ultimo, cfr. Ad. gen., parere n. 2/04, al punto 4.6).

Il principio di specialità vale, a maggior ragione, per l'attività normativa delle autorità indipendenti. La completezza delle conoscenze, anche tecniche, da parte delle *Authorities* si ripercuote, infatti, sui caratteri del potere normativo, privilegiando ora l'organicità dell'intervento complessivo, ora l'alternarsi di interventi sistemici e di interventi singolari, con la possibilità, ad esempio, che la decisione singolare possa derogare, a certe condizioni, al regolamento, ove ciò sia richiesto dalle obiettive condizioni o caratteristiche della situazione da regolare.

L'applicazione del principio di competenza comporta – come osservato in dottrina – che i regolamenti delle autorità indipendenti "in virtù della competenza normativa attribuita dalla legge prevalgono nei confronti di qualsiasi altra norma emanata da fonti

normative ‘incompetenti’, ivi compresi i regolamenti statali ...”; d’altra parte, l’assoggettamento gerarchico dei poteri normativi delle autorità ai regolamenti statali, in via generale, male si concilierebbe con la stessa fisionomia “indipendente” delle autorità, rispetto ai poteri del Governo.

Naturalmente, è fatta salva la possibilità che sia la stessa legge, per specifiche fattispecie, a utilizzare un criterio di gerarchia, con finalità eminentemente di “esecuzione” di una normativa tramite un’altra: è il caso, nello schema in oggetto, dell’art. 67, comma 9, sull’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti (su cui cfr. *amplius infra*, il punto 10), secondo il quale “*l’ISVAP determina, in conformità con i principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive ... le disposizioni di attuazione del presente articolo*”.

6.6. Nel contesto ordinamentale sinora tratteggiato, la Sezione riconosce che lo schema di codice in oggetto – anche se non rende esplicita, da un punto di vista definitorio, la potestà normativa che pure attribuisce all’ISVAP (e su questo si rende necessario un intervento correttivo: cfr. *infra*, il punto 6.7) – si muove nel sostanziale rispetto del principio di legalità, assoggettando direttamente tale autorità, dal punto di vista contenutistico-sostanziale, a parametri normativi di fonte primaria e calando il potere (implicitamente, secondo lo schema) regolamentare di ISVAP in una fitta rete di normativa di livello primario.

Un primo parametro normativo è costituito dai principi generali del diritto e, in particolare, dai principi dell’attività amministrativa, cui tali regolamenti vanno comunque raffrontati. Sul punto, basti richiamare la ricostruzione dei parametri di valutazione già elaborati dalla giurisprudenza per sottoporre al sindacato i regolamenti della CONSOB. Come è stato affermato in dottrina, la riserva di legge ed il principio di legalità vengono, infatti, soddisfatti non soltanto dalla *interpositio legislatoris*, ma anche attraverso i principi e le regole che rendono in concreto l’atto sindacabile.

Un secondo tipo di parametro è rappresentato dai principi generali della materia e in specie dagli obiettivi della vigilanza, fissati a livello legislativo dall’art. 3 dello schema. Si tratta di parametri più puntuali e dettagliati, che rispondono a consolidate regole tecniche: ad essi dovrà attenersi anche tutta l’attività normativa dell’ISVAP che disciplini, più nel dettaglio, la suddetta attività.

L’ambito della vigilanza è ulteriormente precisato dall’art. 218 dello schema, che indirizza la successiva attività (normativa, anche se non lo afferma espressamente) at-

tuativa dell'ISVAP (comma 1, lettere da *a*) ad *h*). Inoltre, il comma 2 richiama espressamente il “*principio di proporzionalità*” e il comma 3 impone all'attività regolamentare, quanto ai possibili effetti derivanti dal suo esercizio, di “*tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione*”, richiedendo così, sulla scorta del modello anglosassone, una valutazione di coerenza fra le finalità della vigilanza, positivamente enucleate nell'art. 3, e le esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione. Si tratta di un principio avanzato, che introduce nel quadro legislativo e regolamentare un bilanciamento tra gli obiettivi di vigilanza e di competitività.

È, inoltre, di particolare importanza la previsione dell'art. 9, comma 2, che (riferendosi impropriamente a “*provvedimenti e raccomandazioni di carattere generale*” dell'ISVAP) sottopone l'attività normativa dell'ISVAP a una “*analisi relativa all'impatto della regolazione*” e prevede “*procedure di consultazione aperte e trasparenti*”, con conseguenze rilevanti non solo sulla ponderazione dei diversi interessi in gioco, ma anche sul versante del controllo sulla correttezza dell'esercizio del relativo potere di regolazione dei medesimi. Ciò costituisce, ad avviso della Sezione, non soltanto uno dei primi casi di adozione dei più avanzati strumenti di qualità normativa (cfr. *retro*, il punto 3.4.), ma altresì una ulteriore garanzia di osservanza del principio di legalità sostanziale, nel senso, precisato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che la indeterminatezza del parametro legislativo può essere compensata da garanzie di ordine procedurale (cfr. C. cost., n. 180 del 1996 e n. 215 del 1998).

In conclusione, anche per effetto di specifiche disposizioni dello schema di codice, il potere regolamentare di ISVAP appare certamente sottoposto al principio di legalità, per le funzioni direttamente “*esecutive*” del dettato legislativo e per quelle cui lo stesso consente di operare con maggiore autonomia.

6.7. Alla stregua delle esposte considerazioni, la Sezione ritiene che lo schema debba prendere atto con maggiore chiarezza di tale quadro ordinamentale, rendendo esplicita la natura, regolamentare o meno, del potere di volta in volta esercitato dall'ISVAP.

Pertanto, la referente Amministrazione dovrà adeguare il testo dello schema nel senso anzidetto, sostituendo la terminologia di volta in volta utilizzata (“*provvedimenti*”, “*raccomandazioni*”, *etc.*) con il termine “*regolamenti*”, qualora ne ricorrano gli estremi.

Oltre ad adeguare - secondo quanto già detto - i citati articoli 9, comma 2, e 218, l'Amministrazione dovrà valutare l'esistenza di funzioni tipicamente normative in tutte le disposizioni dello schema che attribuiscono poteri generali all'ISVAP tra cui, a titolo di mero esempio, gli articoli: 1, comma 1, lett. *ii*) e *bbb*); 2, comma 7; 5; 11, comma 3; 14, comma 5; 15, comma 4; 30, comma 3; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, comma 1; 37, comma 1; 38, comma 2; 40, comma 3; 41, comma 5; 42, comma 4; 44, commi 1 e 5; 45, comma 9; 55, comma 3; 56, comma 1; 59, comma 1, lett. *c*), e comma 5; 60, comma 1; 67, comma 9; 68, comma 2; 85, comma 5, *etc.*

6.8. In aggiunta al riconoscimento formale della qualità di regolamenti delle *Authorities*, è necessario raccordare tali fonti con il sistema ordinamentale in cui essi si inseriscono e, in particolare, con le regole essenziali del procedimento normativo, laddove non incompatibili con l'indipendenza dell'autorità in questione. Ciò anche allo scopo di rafforzare la suddetta attività normativa tramite una verifica preventiva della sua legittimità, tanto più opportuna nei confronti di organi che sono al di fuori del circuito della responsabilità politica.

In particolare, è da ritenere certamente consentita la possibilità di sottoporre gli schemi di tali atti normativi al parere del Consiglio di Stato in conformità, -peraltro, alla prassi vigente, in quanto, come già sottolineato da questo Consiglio (Ad. gen., parere n. 4/03 del 2 ottobre 2003; Sezione per gli atti normativi, pareri n. 3075/04 del 17 maggio 2004 e n. 1354/02 del 1° luglio 2002), l'evoluzione della legislazione ha modificato le funzioni consultive del Consiglio di Stato sull'attività normativa. Queste possono riguardare ambiti estranei all'attività normativa del Governo statale (art. 17, comma 28, della legge n. 127 del 1997: "*La Sezione [consultiva per gli atti normativi] esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione Europea*") e tendono a estendersi anche alla normativa di produzione regionale, secondo quanto previsto da vari Statuti regionali (ad es., l'art. 40 dello Statuto della Regione Puglia), e dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, con il quale le funzioni consultive sull'attività normativa sono state conferite direttamente al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

La *ratio* sottesa alle norme in questione fa emergere la necessità di una visione unitaria dei processi di regolazione in un sistema a più livelli, nell'attuale contesto isti-

tuzionale di “policentrismo normativo”, ulteriormente accentuatosi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, anche in considerazione dell’avvertita esigenza di un sostegno tecnico-giuridico in posizione di indipendenza e in grado di favorire la necessaria coerenza del sistema.

Appare utile, in questa sede, rilevare la medesima esigenza anche per l’attività normativa delle autorità indipendenti.

6.9. In conclusione sul punto, le esposte considerazioni impongono di adeguare l’intero articolato dello schema al riconoscimento della potestà normativa dell’ISVAP e, inoltre, di modificare corrispondentemente il testo dell’art. 9, che reca la disciplina generale dei regolamenti, inserendovi ulteriori disposizioni di raccordo con il sistema generale di produzione normativa.

A titolo di esempio questo articolo dovrà precisare che, sotto il profilo formale-procedimentale, i regolamenti dell’ISVAP:

- riportano la denominazione di “*regolamento*”;
- sono emanati con decreto del presidente nei casi previsti dal presente codice, a seguito della formulazione di uno schema, di cui è data diffusione sul Bollettino e sul sito *Internet* dell’Istituto;
- tengono conto delle eventuali osservazioni, trasmesse da amministrazioni pubbliche o da associazioni di categorie (e valutano quale sia l’impatto della regolamentazione, in base ai principi enunciati nell’articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in precedenza, nell’art. 5 della legge n. 50 del 1999);
- ove l’Istituto lo richieda, sono emanati previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro il termine previsto dall’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, sul Bollettino e sul sito *Internet* dell’Istituto.

Le prime quattro indicazioni potranno anche essere estese ai provvedimenti a contenuto generale, non aventi natura normativa. In tale caso, il parere del Consiglio di Stato sarà reso non dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, ma dalle Sezioni consultive ordinarie, come peraltro già accade attualmente.

Potrebbe infine inserirsi, sempre all’art. 9, una disposizione che miri a snellire l’attività dell’ISVAP anche per l’emanazione di atti generali, ispirata all’art. 40 del decreto legislativo n. 196 del 2003, sulla attività del Garante per la protezione dei dati per-

sonali (e che potrebbe avere, quindi, il seguente tenore: “*Le disposizioni del presente codice che prevedono un’ autorizzazione dell’ ISVAP sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di soggetti, pubblicate con le modalità previste per i regolamenti dal presente articolo*”).

Resta salvo, poiché esula dall’ oggetto della presente osservazione, quanto si dirà poi in relazione all’ attuale comma 1 dell’ art. 9, sui regolamenti ministeriali (che saranno esaminati autonomamente *infra*, ai punti 9 e 10).

7. Venendo all’ esame del testo, si deve osservare, in via generale (e salve le specifiche osservazioni di *drafting* di cui *infra*, al punto 21), che le sue disposizioni appaiono strutturate in maniera talvolta eccessivamente articolata e complessa, tale cioè da non essere di immediata e agevole comprensione. A tal fine, sarebbe più opportuno scindere (in più commi o, addirittura, in più articoli) le disposizioni più complesse.

Va osservato poi che sovente, nell’ articolato, si mescolano previsioni mutate direttamente dal codice civile e disposizioni specifiche: sarebbe invece preferibile, ove possibile, adottare una tecnica normativa diversa, che si limiti a disciplinare, nei singoli articoli, solo le fattispecie ed i profili che costituiscono elementi di specificazione e di integrazione rispetto al codice civile, senza ripetere pedissequamente le disposizioni del codice medesimo. Ad esempio, il divieto di compensi di partite (comma 3 dell’ art. 91), è direttamente rinvenibile nell’ art. 2423-*bis* cod. civ.; analoga osservazione vale per alcuni commi dell’ art. 96 (“*Relazione sulla gestione*”) e per l’ art. 99 (“*Criteri di valutazione*”), dove i commi 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 e 14 risultano integralmente ripresi dai commi 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7 e 10 dell’ art. 2426 cod. civ.

8. I primi cinque titoli dello schema di codice riguardano, rispettivamente, le disposizioni generali; l’ accesso all’ attività assicurativa e il suo esercizio; le disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici; l’ accesso e l’ esercizio dell’ attività di riassicurazione.

Se la ripartizione generale risponde, di massima, a criteri di logicità, possono tuttavia formularsi alcune osservazioni sotto il profilo della tecnica legislativa.

Il Titolo I dovrebbe contenere i principi generali e, in particolare, il richiamo alla normativa del codice civile che definisce il contratto di assicurazione; la suddivisione in rami dell’ istituto e la classificazione delle singole attività che lo compongono; la definizione dell’ istituto della riassicurazione; l’ indicazione delle autorità preposte alla

disciplina ed alla vigilanza sul settore; la possibilità di esercitare uno solo o ambedue i rami assicurativi; i soggetti che possono esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa ed i relativi requisiti, anche organizzativi. Poiché, peraltro, tutto l'assetto organizzativo dei soggetti operanti nel settore è espressamente trattato dal Titolo VII, potrebbe essere opportuno spostare quest'ultimo subito dopo il Titolo I, per dare maggiore coerenza al testo.

Il Titolo II, riguardante l'accesso all'attività assicurativa, potrebbe, invece, contenere le disposizioni sull'autorizzazione e sulla vigilanza; in particolare, potrebbero essere meglio specificate le funzioni che svolgono il Ministero delle attività produttive e l'ISVAP.

Il Titolo III potrebbe contenere, al primo posto, le disposizioni sulle riserve tecniche (gli attuali Capi II e III) e, all'ultimo, quelle sulle tariffe.

Il Titolo IV, che detta disposizioni relative ad un particolare tipo di imprese assicurative, potrebbe essere eliminato come tale, e costituire invece un capo delle Titolo I, che riguarda anche i soggetti.

L'accoglimento dei suggerimenti sopra formulati non comporterebbe un eccesso di delega, atteso che l'art. 20 della legge n. 59 del 1997, come novellato dalla legge n. 229 del 2003, contiene fra i criteri di delega il "*riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia*", che comprende anche il riordino sistematico della disciplina vigente. Peraltro, tale criterio è reso ancora più esplicito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della stessa legge (che contiene la delega per un futuro decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa), laddove pone fra i principi direttivi della futura normativa la garanzia della "coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa" oltre che lo "adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo". Anche se il provvedimento delegato in materia di tecnica normativa non è stato ancora emanato, è di tutta evidenza che i principi appena esposti sono specificazioni del concetto di "riassetto" di cui al nuovo art. 20 e, pertanto, non possono non essere rispettati nel caso in cui si tratti di formulare altri testi normativi, e in particolare quando – come nella specie – gli stessi tendano a disciplinare globalmente una intera materia di particolare importanza nella vita economica e sociale.

9. Per quanto concerne la formulazione delle singole disposizioni, sull'articolo 1 si osserva che nello schema viene adottata la tecnica (già sperimentata, ad esempio, nei

testi unici bancario e sulla intermediazione finanziaria nonché, più in generale, nei testi normativi di derivazione comunitaria) di fare precedere i vari articoli da una disposizione recante definizioni, da valere ai “*fini*” o agli “*effetti*” degli articoli successivi.

Se questo è il criterio che l’Amministrazione ritiene preferibile – e che può, almeno in astratto, presentare taluni inconvenienti pur accanto ad indubbi vantaggi –, occorre che la serie delle definizioni sia quanto più possibile esauriente. A questo riguardo, va segnalata l’opportunità che l’elencazione sia integrata con alcune nozioni ed espressioni contenute in articoli successivi, che di per sé possono risultare ambigue o suscettibili di significati diversi in base alla legislazione vigente: ad esempio, le nozioni di “*patrimonio libero*” (art. 78), “*principi contabili internazionali*” (art. 133), “*natante*” (art. 144 e ss.) e “*vettore*” (art. 175).

Si sottopone, altresì, all’Amministrazione una serie di criteri che possono essere di guida nell’impiego della tecnica definitoria. Ad esempio: evitare o contenere al massimo le definizioni che facciano rinvio a successivi articoli del testo (così operando viene, infatti, ad essere frustrata quella che vorrebbe essere la finalità della definizione costringendo l’operatore ad un duplice rinvio: quello all’espressione impiegata per la definizione e, da questa, alla norma richiamata); evitare tautologie; evitare definizioni di nozioni e concetti di comune esperienza.

Conclusivamente sul punto, le definizioni dovrebbero essere limitate alla spiegazione dei termini strettamente tecnici o – quando è assolutamente necessario – alla traduzione o esplicazione di termini di altre lingue, indispensabili per la comprensione del concetto e per i quali non esista idonea traduzione italiana.

Quanto all’articolo 2, sempre dal punto di vista formale, non sembra appropriato iniziare un codice con una disposizione che detta la “*classificazione per ramo*” delle assicurazioni, senza avere prima chiarito che cosa si intenda per “*ramo di assicurazione*” e, in particolare, che le assicurazioni si suddividono, per l’appunto, in “*rami*” e che, a sua volta, ogni ramo comprende una varietà di forme assicurative, oggetto della classificazione di cui all’articolo richiamato.

All’articolo 4, le funzioni del Ministero delle attività produttive potrebbero essere elencate specificamente, senza limitarsi ad un mero rinvio alle successive disposizioni.

Parimenti generico appare il dettato dell’articolo 8, in relazione alla posizione che il Ministero assume nell’ambito del sistema e ai poteri che gli sono attribuiti in materia.

La disciplina dei rapporti dell'ISVAP con l'Autorità centrale – trattata, in via generale, dagli articoli da 6 a 9 – meriterebbe una collocazione a parte, distinta dalle restanti disposizioni dell'attuale Titolo I (eventualmente mediante la previsione di un capo separato).

Con riguardo all'articolo 9, salvo quanto già esposto *retro* al punto 6 in relazione alla potestà regolamentare dell'ISVAP, si rileva che il comma 1, relativo alla potestà regolamentare governativa, non appare esaustivo nei richiami effettuati ad altri titoli del codice: il riferimento ai soli titoli IX e XVI risulta, infatti, riduttivo rispetto ai regolamenti ministeriali previsti, dovendosi considerare anche altri titoli dello stesso codice come, ad esempio, i titoli VI e VII. Infine, non appare corretto l'utilizzo del termine “emanati”, che va sostituito con il termine “adottati”, come prevede l'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

A proposito dell'articolo 10, il comma 2 afferma che i dipendenti dell'ISVAP sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'Istituto anche i fatti costituenti reato perseguibile d'ufficio.

Il testo è analogo alla disciplina del testo unico bancario (art. 7, comma 2) per la Banca d'Italia e del testo unico dell'intermediazione finanziaria (art. 4, comma 11) per la CONSOB.

Delle ragioni generali a sostegno della sua estensione anche al settore assicurativo si è già detto *retro*, al punto 5.1, in relazione alla sempre maggiore interconnessione dei relativi mercati e alla circostanza che la competitività tra i sistemi richiede una tendenziale omogeneità di trattamento. In quella sede si è anche detto del fondamento dei principi di delega (art. 4, comma 1, lett. e), della legge n. 229 del 2003 e art. 20, comma 4, lett. c), della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni). La scelta operata appare, nel merito, condivisibile in considerazione della particolare delicatezza della materia. Peraltro, il testo dello schema non può che essere interpretato in conformità e non in deroga ai principi generali, nel senso che il rapporto all'Autorità giudiziaria resta obbligatorio, ma viene collocato in capo al presidente dell'ISVAP.

10. Il Titolo VI (“*Assetti proprietari e gruppo assicurativo*”) riordina la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ridisegnando (Capo I) un contesto normativo di obblighi informativi analogo a quello previsto dal testo unico bancario. L'obiettivo dichiarato è quello di consentire anche alle imprese assicurative la stessa fluidità nella emissione di azioni e di altri strumenti

partecipativi che la recente riforma del diritto societario ha introdotto, in generale, per le imprese esercitate in forma associativa.

L'articolo 67 conferma l'intestazione all'ISVAP del potere di autorizzare, in via preventiva, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti; il meccanismo autorizzatorio opera comunque allorché l'acquisizione di azioni di imprese di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto anche delle azioni già possedute, comporti una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa, rappresentato da azioni e da diritti di voto.

In ogni caso, l'individuazione delle partecipazioni "rilevanti" è rimessa all'ISVAP che, indipendentemente dai limiti prefissati, deve autorizzare preventivamente tutte le partecipazioni di controllo, in conformità ai principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive. La regolazione delle variazioni negli assetti delle partecipazioni societarie che assumono rilievo nella dinamica dei mercati assicurativi viene realizzata attraverso l'attribuzione all'ISVAP di penetranti poteri, di natura autorizzatoria, di revoca e di sospensione, poteri che devono essere esercitati sulla base di congrui e trasparenti processi decisionali che si appoggiano a disposizioni di attuazione che lo stesso ISVAP dovrà adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Ministero delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società (art. 1, comma 1, lett. *ii*).

Nel rinviare a quanto affermato in via generale a proposito dei poteri normativi dell'ISVAP (cfr. *retro*, il punto 6), va ribadita la natura formalmente e materialmente regolamentare sia della fonte ministeriale, che stabilisce i principi che articolano le diverse fattispecie in materia di partecipazioni che comportano il controllo, sia della fonte ISVAP che, successivamente a tale determinazione di principi operata dal Ministero, detta le disposizioni di attuazione dell'art. 67 dello schema di testo unico in esame.

Si tratta, infatti, di prescrizioni che si rivolgono direttamente agli operatori del settore regolato, e danno forma e contenuto alle posizioni giuridiche dei soggetti che operano in questo settore in materia di partecipazioni e di controllo. In altri termini, si tratta di prescrizioni generali che configurano in concreto i comportamenti ai quali devono conformarsi gli operatori in questo settore. Ne consegue che anche quelli previsti dai titoli VI e VII sono dei veri e propri regolamenti, i quali, pertanto, devono essere emanati con la procedura prevista dal comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del

1988: ciò comporta, come si è detto *retro*, al punto 9, una integrazione del comma 1 dell'art. 9.

Specificando quanto già rilevato in via generale *retro*, al punto 9, riguardo all'art. 1 dello schema, relativo alle definizioni, può essere meglio chiarito il concetto di "patrimonio libero" che si ricava dal punto *dd*) dello stesso art. 1, il quale definisce il "margine di solvibilità disponibile" come "il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali". Ad avviso della Sezione sarebbe opportuno introdurre, nell'art. 1, una definizione specifica di "patrimonio libero" utile ai fini dell'assunzione di partecipazione anche di controllo. Poiché l'area delle due definizioni appare, nella tecnica delle soluzioni adottate, largamente sovrapponibile, il punto *dd*) dell'art. 1 potrebbe così essere riformulato: *"margine di solvibilità: patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, che può essere utilizzato anche ai fini dell'assunzione di partecipazioni in società che esercitino attività diverse dall'assicurazione e dalla riassicurazione"*.

L'articolo 79 disciplina gli obblighi di comunicazione. Al riguardo, occorre osservare che se, come stabilisce l'art. 78, comma 3, la partecipazione di controllo è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell'ISVAP, il meccanismo disciplinato dal comma 1 dell'art. 79, rischia di vanificare tale schema autorizzatorio: infatti, si stabilisce che l'impresa interessata "comunica preventivamente all'ISVAP l'assunzione di una partecipazione in altra società ...". Se la comunicazione si riferisce ad una partecipazione già assunta, il carattere necessariamente preventivo dell'autorizzazione non ha modo di esercitarsi: non si comprende infatti a quale limite, temporale e fattuale, essa dovrebbe riferirsi. Sembra, quindi, necessario che il comma 1 dell'art. 79, nella prima parte, sia così riformulato: *"L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa ..."*.

Nel sistema del Titolo VI non è chiara, poi, la portata del comma 5 (che è erroneamente indicato come 4) dell'articolo 80 ("*Vigilanza prudenziale*"), dove si stabilisce che le disposizioni del Capo III ("*Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione*") "si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con il patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere". Infatti, la disciplina generale per l'autorizzazione alle partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazioni e di

riassicurazioni anche se appartenenti a Stati che non assicurano condizioni di reciprocità, risulta compiutamente svolta nel Capo I; per cui la formula del comma 5 dell'art. 80 appare inconferente e fuorviante rispetto alla indicata disciplina del Capo I. Se ne propone, pertanto, l'espunzione.

Il contenuto dell'articolo 84 non vale a giustificare un articolo a sè.

Il comma 1 può divenire il comma 3 dell'art. 83, così riformulato : “3. *In materia di partecipazioni in imprese di partecipazione o di riassicurazione capogruppo, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo*”.

Il comma 2 può essere eliminato, in quanto non appare ragionevole che, nel caso *de quo*, l'ISVAP sia privato dei poteri di cui al comma 3 dell'art. 70. Infatti, la facoltà di convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante, per conoscere i relativi programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa, deve essere riconosciuta anche in caso di partecipazione ad imprese capogruppo. A fronte della complessità del fenomeno del controllo, diretto o indiretto, mediante partecipazioni, delle società del gruppo, è opportuno non indebolire i poteri conoscitivi, anche mediante convocazione, di cui l'ISVAP è titolare.

11. Il Titolo VII – “*Bilancio e scritture contabili*” – riprende le disposizioni attualmente vigenti, recate dal decreto legislativo n. 173 del 1997. La relazione afferma che l'operazione di maggiore novità è costituita dalla “delegificazione” degli schemi di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa che correda il bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), la cui definizione è assegnata ad un regolamento del Ministro delle attività produttive, adottato su proposta dell'ISVAP.

Al riguardo, la Sezione ritiene che il ricorso al termine “delegificazione” sia improprio e che, pertanto, il testo della relazione debba essere sul punto modificato.

Difatti, se lo schema in esame può legittimamente demandare al Governo, con norme primarie e sulla base di criteri specifici, la disciplina di spazi della materia con fonti di livello secondario, in coerenza con i principi di bilancio stabiliti dal codice civile, non corrisponde al meccanismo di delegificazione di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 quello previsto al Titolo VII. Esso consente al Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, di innovare la disciplina in materia di bilancio e di scritture contabili, quale si ricostruisce sulla base delle disposizioni del codice civile (come modificate dal decreto legislativo n. 127 del 1991) e delle disposizioni recate dallo schema, nella parte in cui attuano gli specifici criteri di delega,

posti dall'art. 4 della legge n. 229 del 2003, in particolare in ordine alla garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese assicurative, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo.

In altri termini, in questa materia si possono configurare regolamenti di esecuzione e di attuazione della normativa primaria, ma non regolamenti di delegificazione: tale delegificazione, peraltro, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, non potrebbe essere affidata né ad un regolamento del Ministro delle attività produttive né, a maggior ragione, ad un regolamento dell'ISVAP.

Con riferimento all'articolo 90, appare opportuno precisare che la individuazione del gruppo ivi operata è da intendere “*ai fini della redazione del bilancio*”, considerato che in altri punti del codice (cfr. art. 81) viene delineato l'ambito di rilevanza e di applicazione della specifica composizione del gruppo.

L'articolo 92 riguarda lo stato patrimoniale: il contenuto di detto articolo deve essere trasferito, per evidenti ragioni sistematiche, nel Capo III del Titolo in esame, dove si disciplina lo stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

12. Il Titolo VIII, rubricato agli “*Intermediari di assicurazione e di riassicurazione*”, detta le condizioni di accesso all'attività di intermediazione assicurativa e le regole per l'esercizio della attività medesima, che consiste nella presentazione (o proposta) di contratto, nella prestazione di assistenza o di consulenza nonché, in casi determinati, nella stipula dei contratti stessi e nella gestione della fase esecutiva (sinistri).

In materia, lo schema innova l'ordinamento interno vigente, provvedendo al recepimento della Direttiva 2002/92/CE (c.d. Intermediari), in coerenza con il principio di adeguamento alle disposizioni comunitarie fissato dalla legge delega all'art. 4, comma 1, lettera a), e con il criterio direttivo ivi fissato alla lettera f), avente ad oggetto “*armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico*”.

In linea generale, dal raffronto delle disposizioni contenute nella Direttiva con quelle ora in rassegna (articoli 140-152) si rileva che lo schema adotta sovente – qualora la fonte comunitaria consenta la scelta tra diverse opzioni più o meno flessibili – criteri in un certo senso restrittivi, evidentemente ritenuti più congrui in relazione alle esigenze di tutela del contraente debole, naturale destinatario di buona parte dell'attività di intermediazione assicurativa.

In tal senso è stato rilevato, ad esempio, che mentre la Direttiva introduce una nozione di attività intermediativa potenzialmente assai ampia (che si riflette del resto in modo puntuale nel disposto dell'art. 143 dello schema), il Titolo in questione rimane, invece, in linea con l'orientamento tradizionale della normativa (secondaria) vigente nel settore, che impone sostanziali limiti all'attività di intermediazione esercitata da banche, intermediari finanziari, SIM e Poste.

Ed in effetti, i soggetti ora citati (abilitati ad esercitare l'attività intermediativa in virtù del combinato disposto degli articoli 142 e 143, comma 2, lett. *d*) possono distribuire esclusivamente i prodotti assicurativi cd. standardizzati, quelli cioè ai quali accordano garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione (art. 150, comma 5): e ciò, secondo la relazione, in quanto l'accertamento della professionalità di tali soggetti (non demandato all'ISVAP) segue percorsi meno formali.

In sostanza, la scelta di fondo è quella di considerare i dipendenti di banche, intermediari finanziari, SIM e Bancoposta come semplici operatori materiali, meri canali di "distribuzione" del prodotto, piuttosto che come veri addetti alla intermediazione, e cioè soggetti abilitati al compimento delle attività giuridiche (consulenza personalizzata, modifica di clausole, *etc.*) di intermediazione vera e propria, previo peraltro il necessario accertamento della loro idoneità.

A fronte di tale opzione, che fa leva sulla specificità di soggetti per i quali l'attività intermediaria ha natura secondaria rispetto all'attività principale, si registra invece – rispetto alla situazione attuale, sostanzialmente normata in via amministrativa – l'introduzione di adempimenti ulteriori, quali l'obbligo di iscrizione di tutti gli addetti alla distribuzione dei prodotti assicurativi nell'apposito registro ISVAP (art. 143, comma 2, lett. *e*), previa la verifica dei requisiti di onorabilità ed il superamento di corsi interni di formazione professionale (art. 145, comma 4).

Tali innovativi adempimenti appaiono più stringenti di quelli previsti in materia di intermediazione finanziaria dal relativo testo unico (il quale, ad esempio, non prevede l'iscrizione dei dipendenti che svolgono l'attività di promozione nei locali dell'impresa né impone una particolare modalità di qualificazione degli stessi): di talché la Sezione deve rimettere alla prudente valutazione dell'Amministrazione di verificarne la congruità e l'effettiva necessità – in chiave di armonizzazione – alla luce della esigenza di maggiore protezione di cui l'assicurato può necessitare rispetto al semplice risparmiatore.

Tanto premesso, con riferimento all'articolo 146, comma 1, lett. c), si osserva quanto segue. La norma, nel testo attuale, individua i requisiti per l'iscrizione degli intermediari che operano in forma societaria, vietando genericamente l'iscrizione della società che abbia a proprio carico cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (relativa all'applicazione delle misure di prevenzione antimafia).

In realtà, destinataria delle misure di prevenzione (e quindi delle fattispecie sanzionatorie previste dalla legge antimafia) può essere solo la persona fisica. Nei confronti delle società di cui sia amministratore un soggetto sottoposto a misure di prevenzione è invece previsto che il tribunale, con apposito provvedimento, possa estendere i divieti e le decadenze già *de iure* gravanti sulla persona fisica/amministratore. In tal senso il comma 4 dell'art. 10 della citata legge n. 575 del 1965 così recita: " Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino ... nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi".

Pertanto – salva ogni più approfondita valutazione vista la delicatezza della materia – la lettera c) andrebbe così riformulata: " *non essere sottoposta ai divieti e decadenze di cui all'art. 10, comma 4, ...*".

Quanto sopra comporterebbe – per chiarezza e coerenza – che la sospensione della capacità contrattuale applicabile alla persona fisica nel corso del procedimento di prevenzione non rilevi per la società di cui il soggetto sospeso sia amministratore, non essendo tale possibilità di estensione prevista dal comma 4; e che la preclusione per l'iscrizione della società nel registro operi solo dopo l'apposito provvedimento formale del tribunale e per i cinque anni successivi.

L'articolo 150 riguarda i doveri e le responsabilità nei confronti degli assicurati. Al riguardo, la Sezione rileva come tale articolo possa costituire la sede idonea per risolvere un problema che ha creato difficoltà rilevanti nel caso di assicurazione sulla vita. Spesso, nella pratica, si verifica che il credito del beneficiario si prescriba, sia per la brevità del termine di prescrizione (un anno, *ex art. 2952*, secondo comma, *cod. civ.*) sia perché spesso il beneficiario non ha conoscenza del contratto di assicurazione.

Analoghe questioni si ponevano nel caso di assicurazioni per infortuni sul lavoro o per malattie professionali: con la sentenza n. 14 del 1994, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte incostituzionale l'art. 122 del t.u. n. 1124 del 1965, che faceva decor-

rere il termine dalla morte (per la Corte, l'assicuratore deve avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre la domanda per ottenere quanto spetta).

In coerenza con quanto affermato, deve prevedersi nel presente codice – accanto a un generale obbligo di comunicazione al beneficiario dell'esistenza del contratto – che il termine di prescrizione del diritto del beneficiario comincia a decorrere soltanto dal giorno dell'effettiva conoscenza, da parte di quest'ultimo, non soltanto dell'evento dedotto in contratto, ma anche dell'esistenza di un contratto di assicurazione a suo vantaggio.

Appare, pertanto, necessario inserire, alla fine dell'articolo in esame, un nuovo comma del seguente tenore: *“Nel caso di assicurazione sulla vita, il termine di prescrizione del diritto del beneficiario comincia a decorrere dal giorno in cui l'impresa di assicurazione lo abbia avvertito dell'esistenza di un contratto di assicurazione a suo favore”*. Resta salva, ovviamente, con il testo in questione la possibilità, per l'impresa di assicurazione, di dimostrare la previa conoscenza dell'esistenza del contratto da parte del beneficiario.

13. Il Titolo IX (*“Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti”*) raccoglie organicamente la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, introdotta in Italia con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, in attuazione della Convenzione europea firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e successivamente modificata ed integrata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dall'art. 126 del d.lgs. n. 175 del 1995 (il relativo regolamento è stato approvato con d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, modificato con d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45). Tale normativa si basa sui seguenti principi fondamentali: 1) obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile a carico dei soggetti potenzialmente responsabili; 2) azione diretta del terzo danneggiato verso l'assicuratore per il risarcimento del danno; 3) costituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, destinato a risarcire i danni non indennizzabili mediante l'assicurazione.

Il Titolo in questione suddivide le disposizioni in sei Capi: il Capo I dedicato agli obblighi di assicurazione; il Capo II relativo alle regole particolari per l'esercizio dell'assicurazione, il Capo III che include le norme sostanziali sul risarcimento del danno, il Capo IV relativo alle procedure di liquidazione, il Capo V dedicato alle norme di

attuazione della quarta direttiva (2000/26/CE) recepite con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 190 e, infine, il Capo VI che riguarda l'attività dei periti assicurativi.

Si ravvisa, anzitutto, l'opportunità di accorpate il Titolo LX con il Titolo XVI ("Sistemi di indennizzo"), in quanto entrambi contenenti norme che riguardano il medesimo ambito applicativo (assicurazione r.c. per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

L'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (e dei natanti) si configura come assicurazione della responsabilità civile, a garanzia, ad un tempo, dell'integrità patrimoniale in favore del responsabile e del conseguimento del risarcimento in favore del danneggiato, con ciò evitando la necessità, per ciascun automobilista, di stipulare un'autonoma polizza assicurativa della propria responsabilità civile, a fianco di quella assicurativa del danno, dalla legge eventualmente imposta.

Tale disciplina si inserisce nel solco già tracciato dalle norme del codice civile sull'assicurazione di responsabilità e rappresenta una logica evoluzione del sistema, differenziandosi da quanto previsto dall'art. 1917 cod. civ. principalmente per i seguenti aspetti: a) la concessione di un'azione diretta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore ex art. 18, 1° comma, della legge n. 990 del 1969 (ora art. 178, comma 1, dello schema); b) l'inopponibilità delle eccezioni contrattuali al danneggiato che agisce nei confronti dell'assicuratore ex art. 18, 2° comma, della legge n. 990 del 1969 (ora art. 178, comma 2); c) l'estensione della garanzia anche ai fatti dolosi (v. *infra*, a proposito dell'osservazione all'art. 153).

13.1. L'articolo 153, comma 1 (corrispondente all'art. 1, comma 1, della legge n. 990 del 1969), disciplina l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore senza guida di rotaie per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 2054 cod. civ., aggiungendovi il richiamo anche al nuovo codice della strada (art. 91, comma 2).

Secondo l'art. 46 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") sono veicoli "le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo e circolanti su strada", escluse quelle per uso di bambini o invalidi anche se dotate di motore. Il successivo art. 47 distingue poi i veicoli in base allo strumento di locomozione adottato sugli stessi. Ai fini del presente comma (come dell'art. 1, comma 1, della legge n. 990 del 1969, cit.) rilevano i soli veicoli a motore, compresi i rimorchi e i filoveicoli.

Il comma in esame, tuttavia, non tiene conto del fatto che l'art. 237 del n.c.s., nel testo modificato dall'art. 130 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, ha esteso l'obbligo assicurativo della r.c.a. ai ciclomotori e alle macchine agricole, in precedenza esclusi (si veda l'art. 5 della legge n. 990 del 1969), a decorrere dal 1° ottobre 1993, abrogando espressamente l'art. 5 della legge n. 990 del 1969.

Occorre, inoltre, chiarire, in linea con i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 4 della legge n. 229 del 2003, che l'assicurazione obbligatoria, in virtù del richiamo all'art. 2054 cod. civ. contenuto nel comma in esame, copre sia i danni da circolazione che i danni da vizi di costruzione e da difetto di manutenzione del veicolo (cfr. art. 2054, terzo comma, cod. civ.), e che la copertura assicurativa attiene alla responsabilità del conducente a qualsiasi titolo assunta, vale a dire che l'assicurazione copre anche i fatti dolosi dello stesso conducente-assicurato, salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore contro il conducente per le somme pagate ai danneggiati.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'**articolo 153, comma 2**, deve dirsi che essa tiene conto del fatto che l'art. 1, 2° comma, della legge n. 990 del 1969, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, che aveva esteso la garanzia assicurativa alla responsabilità conseguente ai danni cagionati alle persone trasportate, è stato successivamente parzialmente modificato dall'art. 27 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che ha specificato tale garanzia con riguardo ai "*danni alla persona causati ai trasportati*", così diradando gli equivoci nascenti dal fatto che la dizione precedente potesse riferirsi anche ai danni alle cose dei soggetti trasportati.

La copertura della responsabilità civile per danno alle persone trasportate, che trova i suoi referenti normativi negli articoli 1218 (responsabilità per inadempimento), 1681 (trasporto oneroso e gratuito) e 2043 cod. civ. (trasporto di cortesia o a titolo amichevole), si applica, in forza della disposizione in esame, "*qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto*", e, cioè, qualunque sia il tipo di trasporto (oneroso, gratuito e di cortesia; ravvisabile quest'ultimo qualora manchi un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia) che in concreto venga in rilievo.

Ora, per evitare che sorgano questioni sull'effettivo contenuto del contratto in relazione alle disposizioni imperative del codice, al comma 2 l'espressione "l'assicurazione deve comprendere" va sostituita con "*l'assicurazione comprende*".

Allo stesso comma 2, inoltre, al fine di evitare problemi interpretativi sull'oggetto del contratto e sull'ambito della copertura assicurativa in ogni ipotesi di danno cagiona-

to ai trasportati, dopo la parola “trasporto” va inserita l’espressione “*e qualunque sia stata la regola violata*”.

L’articolo 153, comma 3, secondo la relazione ministeriale, introduce un’importante innovazione a favore degli assicurati, richiesta dalle associazioni dei consumatori, finalizzata a consentire il rimborso dei ratei di premio relativi al periodo di assicurazione successivo al furto del veicolo, e si lega con l’altra novità costituita dall’obbligo di indennizzo degli eventuali sinistri provocati da veicoli rubati, posto dall’art. 307, comma 1, lett. *d*) dello schema a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, costituito presso la CONSAP.

Per la migliore comprensione della norma si propone, tuttavia, di modificarla nel seguente modo: “*L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega i suoi effetti, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza, nei limiti di quanto disposto dall’art. 307, comma 1, lettera d) e fermo restando il diritto dell’assicurato ad ottenere il rimborso dei ratei di premio relativi al periodo di assicurazione successivo al furto del veicolo*”.

Poiché, inoltre, si potrebbe verificare l’ipotesi di terzi trasportati che, sebbene volontariamente saliti sull’auto e, quindi, in assenza dei requisiti del comma 3, siano comunque ignari del fatto che il veicolo fosse rubato, si potrebbe specificare che la norma mira a non garantire solo i complici di chi si avvalga dell’auto per commettere un reato o per darsi alla fuga, consentendo così di interpretare l’espressione “contro la propria volontà” nel senso di “non volontà di salire su un veicolo che si sa circolare contro il volere del suo proprietario”.

L’articolo 154 disciplina l’obbligo di assicurazione per i natanti, riproducendo l’art. 2 della legge n. 990 del 1969, appositamente riformulato per tenere conto della riclassificazione disposta dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.

Esso afferma la sussistenza dell’obbligo assicurativo non solo per le unità da diporto, con esclusione di quelle non dotate di motore (comma 1), ma anche per i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate (comma 2) e per i motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati (comma 3) e prevede (al comma 4) l’applicabilità a tali natanti “delle norme previste dal presente titolo per i veicoli a motore”, in quanto compatibili.

Per maggiore chiarezza ed aderenza ai principi e ai criteri direttivi in materia, ad avviso della Sezione, andrebbero meglio indicate le tipologie dei natanti soggette all'assicurazione obbligatoria, specificando, date le numerose modifiche attuate in materia di nautica da diporto, che cosa si intende per natante "ai fini della presente legge" (cfr. *retro*, punto 9); andrebbe, inoltre, precisato che l'obbligo assicurativo si estende a "tutte le imbarcazioni da diporto, con la sola esclusione di quelle a remi o a vela non dotate di motore ausiliario" e, quanto ai motori amovibili, che l'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre anche il natante al quale lo stesso sia di volta in volta applicato.

A seguito della modifica attuata dall'art. 91, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), per cui anche il locatario in *leasing* degli autoveicoli si annovera ora fra i responsabili del danno da circolazione, va, infine, specificato che ciò vale anche per i natanti.

L'articolo 158 dispone il riconoscimento dell'Ufficio Centrale Italiano quale ente incaricato dei compiti previsti dall'articolo 157 nonché di quelli relativi al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal comma 1. Esso riproduce le disposizioni di cui all'art. 6, commi 8 e 9, della legge n. 990 del 1969, come sostituiti dall'art. 1 della legge n. 242 del 1990, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3 di quest'ultima legge.

Per quanto riguarda i termini di comparizione in giudizio nel caso di proposizione di azione diretta contro l'U.C.I., l'art. 158, comma 2, così come già il comma 9 dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, prende a riferimento, per la loro determinazione, quelli di cui agli articoli 163-*bis*, comma 1 (nel procedimento davanti al tribunale) e 318 (nel procedimento davanti al giudice di pace) cod. proc. civ., ampliandoli, in deroga alla precedente disciplina. Tuttavia, l'introduzione della modifica del regime dei termini per la *vocatio in jus* attuata con la legge di riforma del processo civile (legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 8), che prevede, quanto ai giudizi davanti al tribunale, i termini di 60 giorni per le notifiche effettuate in Italia e di 120 giorni per quelle all'estero, pone problemi di armonizzazione con la norma in commento.

Per quanto riguarda la legittimazione dell'U.C.I. a richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite circa fondamentali aspetti del sinistro prevista dall'art. 158, comma 5 (che riproduce l'art. 2 della legge n. 242 del 1990), norma finalizzata a facilitare ed accelerare, con la trasmissione di verbali e di altri documenti, la liquidazione degli indennizzi agli aventi diritto e, quindi, da accogliere con soddisfazione, andrebbe, però, sostituita la dizione "può", con quella "*deve richiedere ai competen-*

ti organi di polizia le informazioni ...”, al fine di rendere effettivo il diritto dei danneggiati al risarcimento dei danni, stante la difficoltà per l’utente di accedere ai registri di informazione tenuti nel Paese comunitario o terzo in cui risiede il danneggiante.

L’articolo 160 disciplina la sorte del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante attribuendo all’alienante il diritto, sinora non previsto, di ricevere il rimborso del premio per il residuo periodo di assicurazione, come richiesto dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui scelga quale effetto la risoluzione del contratto (lett. *a*), anziché la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente (lett. *b*) o la sostituzione con altro veicolo o natante di sua proprietà, previo eventuale conguaglio (lett. *c*), secondo quanto per l’innanzi previsto dall’art. 8 della legge n. 990 del 1969.

Occorrerebbe, tuttavia, prevedere l’obbligo di comunicare la scelta dell’alienante all’acquirente, in quanto la norma potrebbe comportare, nel caso in cui il venditore contraente non avvertisse l’acquirente, che per uno stesso veicolo vengano ad esistere due polizze differenti per l’identico rischio, l’una relativa al precedente contratto del venditore e l’altra stipulata dall’acquirente.

13.2. L’articolo 163, nel riprodurre l’art. 12-*bis* della legge n. 990 del 1969, come sostituito dall’art. 25 della legge n. 273 del 2002, riformula la specifica disciplina sulla trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, facendo obbligo alle imprese di mettere a disposizione presso la rete distributiva e nei siti *Internet* la nota informativa e le condizioni di contratto.

Al comma 2 si prevede, anche per facilitare la mobilità e promuovere la concorrenza, che sia rilasciato un preventivo personalizzato presso il punto di vendita e attraverso il sito *Internet*. Al fine di permettere una sicura ed agevole comparazione delle garanzie prestate occorrerebbe che la nota informativa, rispondente a requisiti di trasparenza ed evidenziazione della qualità del prodotto fornito, avesse uno schema uguale per tutte le compagnie. La predisposizione dello schema dovrebbe essere demandata all’ISVAP.

L’articolo 168 conserva la norma che consente l’esercizio del diritto di recesso in caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all’applicazione delle regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione.

Il comma 2, tuttavia, abbrevia il termine per la disdetta a quindici giorni in luogo dei precedenti trenta, in contrasto con i principi ed i criteri direttivi di cui alla lett. b) dell'art. 4, comma 1, della legge n. 229 del 2003.

Deve essere, inoltre, esplicitato l'obbligo per l'assicuratore di comunicare il cambiamento tariffario (ma anche quello normativo o contrattuale), in tempo utile per consentire la disdetta da parte dell'assicurato.

13.3. L'articolo 174 disciplina il concorso di più persone danneggiate nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e con l'impresa di assicurazione.

Esso riproduce l'art. 27 della legge n. 990 del 1969, che ha introdotto un principio riconducibile a quello della *par condicio creditorum* prevedendo la proporzionale riduzione di ciascun singolo diritto fino alla concorrenza delle somme disponibili.

L'operazione matematica della riduzione presenta, tuttavia, alcuni aspetti di complessità. Ad esempio, l'attuazione pratica del metodo della riduzione proporzionale presuppone, imprescindibilmente, che sussista una concorde valutazione non solo tra l'assicuratore ed il singolo danneggiato in relazione all'ammontare del danno di quest'ultimo, ma anche uguale accordo tra tutti i danneggiati e l'assicuratore nella valutazione dei danni complessivamente verificatisi. Per il caso contrario, la legge non detta criteri; nei capoversi della disposizione, tuttavia, sono indicati alcuni obblighi ed oneri cui è soggetto l'assicuratore.

In linea con i principi ed i criteri direttivi di cui al più volte citato art. 4 della legge n. 229 del 2003 ed a chiarimento di punti tuttora discussi in giurisprudenza, occorre, ad avviso della Sezione: 1) introdurre una fattispecie di litisconsorzio necessario, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di più parti, ritenendosi che, in caso contrario, la sentenza resa, in ipotesi, tra l'assicuratore ed uno solo dei danneggiati, vanificherebbe il principio di parità tra creditori; 2) prevedere che l'assicuratore possa effettuare il deposito del massimale insufficiente con effetto liberatorio, purché il deposito stesso sia irrevocabile e vincolato a favore dei danneggiati.

L'articolo 175 introduce una nuova disposizione, che appare in linea con i principi ed i criteri direttivi *ex lege* n. 229 del 2003, vale a dire l'obbligo di risarcimento del terzo trasportato a carico dell'impresa di assicurazione del vettore nei limiti del massimale minimo e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile.

Andrebbe, tuttavia, chiarita la nozione di vettore ai sensi del presente codice (cfr. *retro*, al punto 9).

13.4. L'articolo 178 prevede il riconoscimento di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile e l'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto, riproducendo le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 990 del 1969.

Poiché, secondo la giurisprudenza, le obbligazioni del responsabile e dell'assicuratore nei confronti del danneggiato sono solidali (cfr. articoli 1292 ss. cod. civ.) nei limiti dell'entità dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore, e poiché è controverso quali siano le "eccezioni derivanti dal contratto" delle quali è sancita la inopponibilità - la tesi restrittiva, che le identifica con le clausole limitative del rischio, contrasta con le finalità della legge e in particolare con l'esigenza di garantire al terzo un diritto completamente autonomo nei confronti dell'assicuratore - sembra opportuno specificare, al comma 2 dell'articolo in esame, che l'inopponibilità al danneggiato riguarda *"tutte le eccezioni relative alla invalidità e alla inefficacia del contratto"* e che, per quanto riguarda in particolare l'eccezione relativa al mancato pagamento del premio, l'assicuratore non può opporre al terzo il mancato pagamento del premio relativo al periodo indicato nel certificato (la garanzia è sospesa soltanto a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza del periodo considerato: cfr. art. 1901, secondo comma, cod. civ.).

L'articolo in esame riproduce, al comma 3, l'art. 23 della legge n. 990 del 1969, individuando una ipotesi di litisconsorzio necessario, laddove stabilisce che al giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa di assicurazione deve partecipare anche il responsabile del danno.

Per rafforzare la tutela del danneggiato e in coerenza con i principi sulla solidarietà, occorre evitare che la proposizione della domanda di risarcimento nei confronti del solo responsabile comporti la prescrizione dell'azione nei confronti della impresa di assicurazione (con la conseguente difficoltà per il danneggiato di ottenere effettivamente il risarcimento dal responsabile e l'impossibilità per questi di avvalersi del contratto di assicurazione). Pertanto, va aggiunto un comma, per il quale: *"5. L'atto interruttivo della prescrizione, rivolto al responsabile, ha effetti anche nei confronti della impresa di assicurazione"*.

In relazione all'articolo 179, poiché in giurisprudenza si è posta la questione - risolta in maniera non univoca - se il termine di prescrizione cominci a decorrere dalla da-

ta di verifica dell'evento dannoso oppure dopo il decorso del termine successivo alla proposizione della richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata, per evitare incertezze interpretative e in coerenza col principio generale secondo il quale il termine di prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, va aggiunto un comma, del seguente tenore: “3. *Nei casi previsti nei precedenti commi, il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza del termine, decorso il quale diventa proponibile l'azione*”.

L'articolo 181 conserva la previsione “di soccorso” di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969, che attribuisce al danneggiato che si trovi in stato di bisogno di chiedere una somma a titolo di provvisionale (c.d. atipica) nel corso del giudizio di primo grado.

Alla luce delle riforme del processo civile e penale, occorrerebbe sostituire il riferimento al “*giudice istruttore civile o penale*”, con quello al “*giudice civile o penale*”.

14. Nel Titolo X sono riportate le disposizioni relative alla coassicurazione comunitaria dei grandi rischi (sostanzialmente limitate alle condizioni di accesso ed alla disciplina della delega) nonché le disposizioni particolari relative all'esercizio dell'assicurazione di tutela legale.

Nell'articolo 196, comma 4, non è stato riprodotto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 46 del d.lgs n. 175 del 1995, secondo il quale nel caso in cui l'impresa assicuratrice si avvalga, per prestare le attività di tutela legale, di un'altra impresa giuridicamente distinta, “L'impresa giuridicamente distinta è anche essa soggetta alla vigilanza dell'ISVAP...”.

In effetti, specie nel caso in cui l'impresa giuridicamente distinta e delegata alla tutela legale abbia legami con altro assicuratore per i danni, appare opportuno riprodurre in questa sede i poteri di sorveglianza dell'ISVAP in ordine alle eventuali violazioni dei divieti di commistione gestionale posti dalla normativa in questione.

15. Il Titolo XI contiene la disciplina relativa a particolari contratti di assicurazione, mirando a riordinare le vigenti disposizioni di natura “civilistica” esterne all'impianto del codice civile.

In questo caso l'impostazione dello schema si adegua alla scelta di fondo – della quale si è detto in precedenza – di non intervenire, in assenza di un espresso principio di delega, sugli articoli contenuti nel Libro IV, Titolo III, Capo XX del codice civile.

Ne deriva un complesso di norme di sicuro rilievo civilistico, che integrano (come tautologicamente predicato dall'art. 197 dello schema) le norme del presente codice.

Le disposizioni di maggiore rilievo sono contenute nell'articolo 198, relativo alla nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate o interdette.

Come è noto, l'art. 75 del vigente d.P.R. n. 449 del 1959 prevede che i contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese non autorizzate "sono risolti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva. La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti".

Alla risolubilità del contratto, l'art. 198 sostituisce la nullità (relativa, in quanto può essere fatta valere solo dall'assicurato) dello stesso, avendo però cura di escludere al contempo la ripetibilità degli indennizzi *medio tempore* corrisposti dall'impresa non autorizzata: e ciò per ovviare naturalmente al fatto che la nullità contrattuale - operando, a differenza della risoluzione, *ex tunc* - determinerebbe la ripetibilità della prestazione erogata.

D'altra parte, trattandosi di nullità relativa, non sembrano porsi problemi di efficacia (in caso di sinistro) del contratto stipulato con impresa non autorizzata: e quindi, nel caso concreto del contratto di assicurazione della r.c.a. stipulato presso una società di mutuo soccorso operante extra autorizzazione e poi posta in liquidazione coatta amministrativa, dovrebbe continuare a valere il principio fissato dalla giurisprudenza in regime di risoluzione, secondo cui l'impresa designata è comunque tenuta (in base al contratto "invalido") a risarcire il danno salvo surroga nei diritti verso la mutua in liquidazione.

16. Il Titolo XII detta le regole di trasparenza e di correttezza informativa nella offerta di contratti di assicurazione nei rami danni e vita, in attuazione del criterio direttivo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*) della delega, avente riguardo alla tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti deboli, sotto il profilo dell'informativa e della correttezza dei messaggi pubblicitari, della trasparenza delle condizioni contrattuali nonché con riferimento al processo di liquidazione dei sinistri.

Come esattamente evidenziato dalla relazione, un punto critico - e comunque di asimmetria rispetto al regime vigente nell'ambito dell'intermediazione finanziaria - de-

riva dal deciso sfavore comunitario per discipline che prevedano, in materia assicurativa, un obbligo di preventiva approvazione del prospetto da parte dell'Autorità di vigilanza analogo a quello vigente nel settore finanziario.

Ferma tale preclusione, la correttezza dell'informativa al contraente risulta assicurata in modo indiretto, mediante attribuzione all'ISVAP del potere di disciplinare *ex ante* i contenuti necessari del prospetto informativo (art. 212) e mediante l'innovativa previsione di un interpello facoltativo da parte delle imprese, le quali possono richiedere all'ISVAP di accertare preventivamente la conformità del prospetto agli obblighi di informazione (art. 213).

Sempre ai fini di tutela della trasparenza e della correttezza, lo schema disegna un ulteriore sistema di protezione dell'assicurato, prevedendo, con carattere di novità, che l'Autorità di vigilanza possa dettare (art. 210, comma 2) disposizioni specifiche per la disciplina delle regole di comportamento da osservarsi da parte delle imprese nei rapporti con i contraenti, sia in fase di offerta che in fase di esecuzione, con particolare riferimento alle peculiarità del ramo danni.

A detta competenza normativa si ricollega – in analogia a quanto previsto nel settore dell'intermediazione finanziaria – l'attribuzione alla stessa Autorità di poteri cautelari e interdittivi in caso di violazioni (sospensione e divieto di commercializzazione: art. 211).

Per quanto riguarda l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione sulle relative controversie, in difetto di specifica diversa previsione normativa, deve ritenersi applicabile il criterio generale desumibile dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, che (anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) continua a demandare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di vigilanza sulle assicurazioni.

Analogamente deve ritenersi che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla sospensione o al divieto di utilizzo di materiale pubblicitario (art. 209), trattandosi di misure comunque connesse ai poteri specifici di vigilanza assicurativa dell'ISVAP e dunque speciali rispetto alla materia generale della pubblicità ingannevole.

In altri termini, nel caso della pubblicità assicurativa non opera il criterio di devoluzione della giurisdizione derivante dall'art. 7 del d.lgs. n. 74 del 1992, del resto inapplicabile in quanto assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

le sole controversie in materia pubblicitaria originate da provvedimenti interdittivi o cautelari dell'Autorità garante della concorrenza.

17. Con riguardo ai Titoli XIII e XIV, relativi alla vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e a quella supplementare sulle imprese di assicurazione, la Sezione osserva quanto segue.

L'articolo 215, comma 1, lett. b), prevede che l'ISVAP possa "ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, determinandone l'ordine del giorno ...".

La Sezione ritiene che le parole "*determinandone l'ordine del giorno*" debbano essere sostituite da quelle "*indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno*", che appaiono più confacenti allo spirito della disposizione, la quale prevede un invito a riunirsi e non una convocazione diretta.

All'articolo 216, comma 2, in materia di ispezioni dell'ISVAP su imprese di assicurazioni, si individua il potere di effettuare ispezioni anche nei confronti "dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente ricomprese nel ciclo operativo delle imprese medesime". Si ritiene opportuno precisare che le ispezioni suddette siano limitate al solo ciclo di operazioni incidente con l'attività assicurativa, per cui si propone di aggiungere, alla fine del periodo suddetto, le parole "*limitatamente a tale ciclo*".

18. Il Titolo XV disciplina le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione.

18.1. La Sezione rileva, innanzitutto, la necessità di rendere più chiara la formulazione delle disposizioni che seguono:

- **articolo 247, comma 1**: le misure ivi previste sembrano poter comprendere le ipotesi del precedente art. 246. Se è così, conviene eliminare l'art. 246 e mantenere il solo art. 247 con una previsione più ampia;

- **comma 4**: anche se la norma vigente, dalla quale è tratto, è scritta nei medesimi termini, si deve verificare se è possibile un caso, come quello ivi ipotizzato, di contratti di riassicurazione che "*non prevedano alcun trasferimento di rischio*";

- **articolo 259, comma 3**: vi si prevede che il commissario provvisorio, nominato in vista dell'amministrazione straordinaria (art. 254), esegua le consegne ai commissari straordinari "secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2". Ma il comma 2 prevede

l'insediamento "d'autorità" dei commissari straordinari allorché non si dia esecuzione, da parte degli amministratori dell'impresa, alle consegne: questo caso non sembra ipotizzabile nel cambio di poteri fra commissari nominati dall'ISVAP;

- **articolo 266**, comma 2: tratta della revoca di autorizzazione ad esercitare nel settore assicurativo in caso di ripetuti o sistematici rifiuti o violazioni. La ipotesi di casi ripetuti copre anche le sistematiche inadempienze, salvo che non si sia voluta introdurre qualche precisazione che, però, non appare chiara;

- **articolo 291**, comma 1: si contempla l'ipotesi di soggezione alla legge italiana dei diritti dell'impresa di assicurazione, sottoposta ad un provvedimento di risanamento e con sede legale in uno Stato membro, "su una nave o su un aeromobile". Non è chiaro il motivo per il quale non sono contemplati i diritti sugli altri beni mobili registrati, vale a dire sugli autoveicoli.

18.2. La Sezione ritiene altresì di formulare le osservazioni che seguono.

L'**articolo 258**, in tema di poteri degli organi di amministrazione straordinaria, al comma 1 stabilisce che:

a) le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, sui poteri di controllo spettanti agli azionisti "non si applicano agli atti dei commissari";

b) "in caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione" di tali decisioni quando siano "soggette ad autorizzazioni o comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP".

Ambedue le regole sembrano non trovare un puntuale precedente nella legislazione vigente: di certo non si rinvengono nell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, che, nella tabella di riferimento, è riportato come norma cui corrisponde l'articolo in esame. Inoltre, e in particolare la seconda, sembrano esulare dalle previsioni della disposizione delegante e porsi comunque in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti, della quale è componente essenziale la tutela cautelare.

L'**articolo 260**, comma 2, regola l'impugnazione del progetto di bilancio, redatto, al termine dell'amministrazione straordinaria dell'impresa di assicurazione, dai commissari ed approvato dall'ISVAP. Vi si dispone che progetto ed approvazione possono essere impugnati "esclusivamente presso il tribunale amministrativo regionale dove l'impresa ha la sede legale". In proposito:

a) si possono esprimere dubbi che il contenuto di un rendiconto sulla regolazione delle attività di una impresa, al termine di un esercizio, possa essere messo in discussione, per quel che concerne, presumibilmente soci e creditori, dinanzi al giudice amministrativo. Si tratta, in ogni caso, ove si intenda mantenere la previsione, di una questione da approfondire, con esigenza di adeguato chiarimento, nella relazione di accompagnamento;

b) non risulta che l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, indicato nella tabella di riferimento come norma cui corrisponde la disposizione in esame, contenga una siffatta regola;

c) esula dalla delegazione legislativa una previsione di stabilire giurisdizione e competenza territoriale di organi giudiziari, chiamati a decidere sulle controversie in esame.

In conclusione, la disposizione va riscritta o espunta.

L'articolo 262, comma 1, esclude che alle imprese del settore si applichino le disposizioni sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata della legge fallimentare (articoli 160 -186 e 187-193 della legge 16 marzo 1942, n. 267).

Al riguardo, si può osservare che nella tabella di riferimento è riconosciuto che una tale norma non esiste attualmente nell'ordinamento di settore. Peraltro, una consimile esclusione vige nel settore creditizio (art. 70 t.u. 1° settembre 1993, n. 385), ma solo per l'amministrazione controllata: potrebbe pertanto dubitarsi dell'estensione della norma ad altro istituto.

18.3. Il Capo IV del Titolo in esame (articoli da 269 a 289) è relativo alla "*Liquidazione coatta amministrativa*". Viene regolamentata tale procedura, che diviene un terzo tipo di procedimento siffatto nell'ordinamento attuale.

La procedura di base è regolata negli articoli da 194 a 215 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942). Inoltre, nel t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) sono disciplinate sia l'amministrazione straordinaria delle banche (articoli da 70 a 77) che la liquidazione coatta amministrativa di esse (articoli da 80 a 95). Si tratta peraltro di norme la cui specialità risale alle precedenti regolamentazioni dell'attività creditizia.

Sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi interviene anche il d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (articoli da 27 a 79). Per quanto concerne la liquidazione coatta, per tali imprese, valgono le regole della legge fallimentare.

Nel settore assicurativo, la legislazione vigente disegna sia un procedimento speciale di amministrazione straordinaria, fondamentalmente e succintamente contenuto nell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, che viene sostituito con le disposizioni del codice in esame che vanno dall'art. 255 all'art. 263, sia una circoscritta correzione della liquidazione coatta rispetto a quella disciplinata dalla legge fallimentare. Quest'ultima è contenuta negli articoli da 80 a 86 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, nell'art. 3 del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 (che ha conferito talune competenze, prima ministeriali, all'ISVAP, ove non contemplate dal precedente analogo di cui all'art. 2 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 385) e negli articoli 66 e ss. del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174, e 77 e ss. del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Con le norme in esame si ridisegna il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ma non si coordinano soltanto le norme vigenti con loro semplificazione e riordino, bensì si regola integralmente il procedimento stesso, mutuando larga parte delle disposizioni dal testo unico bancario, non già dalla legge fallimentare, e ciò per una ravvisata analogia di situazioni fra settore bancario e settore assicurativo.

Si possono perciò formulare i seguenti rilievi:

a) se il procedimento è regolato uniformemente a quello che si svolge con l'intervento delle autorità competenti nel settore bancario, è anche vero che si tratta di una nuova disciplina speciale;

b) le disposizioni introdotte a colmare le "lacune" – sulla scorta della disciplina della liquidazione coatta nel settore creditizio – regolano anche attività di organi giurisdizionali o procedure da seguirsi dinanzi a tali organi: così gli articoli 278, 279, 280. Non pare che la delega si spinga, nel prevedere la codificazione della normativa primaria (art. 20, comma 3, lett. a) o nell'elencazione dei principi e criteri direttivi speciali (art. 4 della citata legge n. 229 del 2003), sino alla possibilità di introdurre norme di tale contenuto. Ove si intenda mantenere il disegno di una completa descrizione del procedimento in esame, si potrebbe, senza modificare la fonte legislativa, fare rinvio agli articoli della legge fallimentare, dato che appaiono, in linea di massima, trascritti nel testo in esame senza sostanziali rettifiche;

c) può farsi la medesima osservazione, circa il mutamento della fonte, a proposito dell'art. 283 del testo in esame, che è la mera ripetizione degli articoli 1930 e 1931 del codice civile;

d) altrettanto è possibile affermare con riguardo agli articoli 284, 285, 286 e 287 dello schema in esame, i quali appaiono la trascrizione, senza sostanziali mutamenti, degli articoli da 212 a 215 della legge fallimentare.

18.4. L'articolo 290 – che costituisce l'unico articolo del Capo V sulla “responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato” – introduce norme di adattamento al settore delle assicurazioni di disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, il comma 1 è la trascrizione dell'art. 55, con riguardo alle competenze dell'ISVAP; i commi 2 e 3 stabiliscono regole cui si devono attenere gli organi giurisdizionali nel processo penale (illeciti amministrativi dipendenti da reato). Il comma 4, poi, vieta misure cautelari di sospensione dell'attività, nei confronti delle imprese del settore delle assicurazioni, ed altre sanzioni particolari.

La norma è dettata dalla esigenza di interferire sull'attività assicurativa solo attraverso l'ISVAP. Essa, tuttavia, appare incidere sull'attività degli uffici giudiziari, nonché sulle misure che questi possono adottare. Sul punto è opportuno acquisire lo specifico avviso del Ministero della giustizia.

18.5. Il Capo VII (articoli 299-306) reca “Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo”.

La definizione di “gruppo” è contenuta negli articoli 78 e 81 dello schema. Esso comprende le società controllate che esercitano attività assicurativa, ma ne fanno parte anche quelle “strumentali”. Fra queste ultime bene possono rientrare anche gli istituti bancari. In altri termini, le partecipazioni in banche delle imprese di assicurazione possono essere determinate sia dalla convenienza di investire in tale settore per una migliore e meglio distribuita redditività delle riserve o, in generale, del patrimonio, sia dalla opportunità di inserire le attività bancarie in quelle proprie delle assicurazioni, per un migliore esercizio di queste.

Le precisazioni ora fatte fanno concludere per la possibile presenza, nel gruppo assicurativo, di istituti bancari partecipati e controllati.

Orbene, il testo unico bancario prevede che, in determinate situazioni, i procedimenti speciali, ivi disciplinati, di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa si applichino alle società del gruppo (articoli 100 e 101 del d.lgs. n. 385 del 1993). È anche previsto e regolato il caso di società del gruppo sottoposte ad

amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta, senza che la capogruppo vi sia, del pari, sottoposta (art. 103).

Ne deriva che, quanto alle disposizioni su risanamento e liquidazione nel “gruppo assicurativo”, occorre svolgere le precisazioni che seguono.

Un primo rilievo è del medesimo contenuto di quello illustrato a proposito del Capo IV (cfr. *retro*, punto 18.3).

Un secondo ordine di osservazioni riguarda l'eventualità che del gruppo assicurativo faccia parte un ente creditizio o una grande impresa, ovvero che del gruppo bancario faccia parte un'impresa di assicurazione. Si determinano, in tali casi, interferenze con le competenze di altre autorità amministrative o giurisdizionali, sicché, nelle norme in esame, andrebbe introdotta una serie di precisazioni su procedimenti, competenze e concerti, quanto meno con riguardo alle disposizioni contenute nel testo unico bancario (articoli da 70 a 104) ed a quelle sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni.

In proposito non sono date precisazioni nella relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo, né è possibile rilevare se i problemi in questione siano stati affrontati, avuto riguardo alle concise espressioni di adesione contenute nelle note del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze.

19. Il Titolo XVII dello schema di decreto legislativo in esame, dedicato alle “*sanzioni e procedimenti sanzionatori*”, disciplina non soltanto le sanzioni punitive vere e proprie (e cioè essenzialmente le sanzioni amministrative pecuniarie) ma anche le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti degli intermediari e delle categorie equiparate, dettando altresì norme in materia penale.

19.1. L'impianto di tale *corpus* normativo ricalca dunque, nelle sue linee portanti, l'impostazione già sperimentata nell'ambito del testo unico sull'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

In questo quadro, la sanzione penale assume chiaramente ruolo e funzione di chiusura nel sistema di controllo, sanzionando la lesione di interessi pubblici di tutela generale o, alternativamente, mirando a garantire (piuttosto che singoli ed individuati beni giuridici) il potere di azione dell'Organo vigilante (ad es. articoli 330 e 331), nell'ottica già valorizzata dal legislatore con l'introduzione – in sede di riforma della normativa

societaria – del nuovo testo dell'art. 2638 cod. civ. (“Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza”).

In linea col processo di depenalizzazione, progressivamente affermatosi negli anni nel settore assicurativo come peraltro in quello creditizio e finanziario, il ruolo cardine nel sistema punitivo è però assicurato dalla varia tipologia delle sanzioni (amministrative) pecuniarie, che lo schema disciplina negli aspetti sostanziali ed applicativi, riordinando e razionalizzando il complesso quadro normativo derivante (oltre che dalla depenalizzazione ad opera della legge n. 689 del 1981 dei reati originariamente previsti agli articoli 114 e 115 del vecchio testo unico delle assicurazioni) dalla legge n. 576 del 1982 istitutiva dell'ISVAP, dal regolamento di cui al d.P.R. n. 385 del 1994, dai decreti legislativi nn. 174 e 175 del 1995 e soprattutto dalla legge n. 57 del 2001.

Infine, come si è anticipato, nell'apparato sanzionatorio dello schema sono anche contenute norme ontologicamente del tutto distinte da quelle sin qui richiamate, riguardanti (cfr. Capo III) le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti degli intermediari, dei periti e delle categorie equiparate.

Dal punto di vista descrittivo, l'atipicità di disposizioni disciplinari si desume dalla parziale indeterminatezza delle violazioni punite, dalla eterogeneità delle sanzioni previste (richiamo, censura e radiazione) e - soprattutto - dalla peculiarità del procedimento applicativo, il quale culmina in un provvedimento del Presidente dell'ISVAP anziché, come nel caso delle sanzioni pecuniarie, in un provvedimento ministeriale.

In sostanza (con impostazione analoga a quella recata dal t.u. sull'intermediazione nei confronti dei promotori finanziari) lo schema mantiene nei confronti degli intermediari assicurativi una disciplina repressiva che si colloca decisamente fuori dall'area sanzionatoria o punitiva pura, costruendo il regime della loro responsabilità in chiave tutta disciplinare.

19.2. Così sintetizzato il quadro di riferimento e prima di procedere al vaglio dell'articolato, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul riparto di giurisdizione in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori (ovviamente non penali) prefigurati dal Titolo in rassegna.

Al riguardo lo schema è univoco nel devolvere (con disposizioni che necessitano comunque di una revisione formale) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tanto le impugnative avverso sanzioni pecuniarie “pure” (art. 351, comma 7) quanto quelle avverso sanzioni disciplinari (art. 355, comma 6), ripetendo in sostanza le scelte

già compiute dal legislatore con l'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

Tali disposizioni sono state fino a tempi assai recenti pacificamente interpretate come volte a devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia in materia di sanzioni riguardanti l'esercizio delle assicurazioni private, in virtù di una scelta del legislatore discrezionalmente opposta a quelle che risultano valorizzate nei settori finanziario e creditizio (da ultimo art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003) nei quali l'impugnazione delle ordinanze-ingiunzione è (secondo una tradizione sostanzialmente risalente alla vecchia legge bancaria) devoluta rispettivamente alla Corte d'appello territoriale o a quella di Roma.

Come è noto, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998) ha precisato l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie dei pubblici servizi.

Non sembra però sostenibile che la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere inciso sull'art. 6 della legge n. 57 del 2001, ancorchè questo richiami l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1988.

Innanzitutto, la norma sulla giurisdizione in materia di sanzioni assicurative è speciale rispetto alla norma generale sulle controversie relative a tutti i servizi pubblici.

Inoltre, in un ordinamento che non conosce dichiarazioni di illegittimità costituzionale implicite, le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di determinate norme non possono essere applicate a norme diverse in ragione dell'analogia o della consequenzialità, stante che l'art. 27 della legge n. 87 del 1953 attribuisce alla stessa Corte costituzionale il potere di estendere la dichiarazione d'incostituzionalità a norme diverse da quelle nei cui confronti è stato promosso il giudizio. Dal momento che la Corte, nel pronunciare la sentenza n. 204, non ha ritenuto di fare uso di tale potere di estensione nei confronti dell'art. 6, la pretesa incostituzionalità di tale norma non può quindi essere ricavata in via consequenziale.

Pertanto, convergenti considerazioni di ordine testuale e sistematico militano nel fare ritenere la integrale vigenza delle disposizioni dell'art. 6 in tema di giurisdizione, necessariamente quindi riprodotte nello schema in esame.

Fermo quanto sopra, è certamente da riconoscere che la scelta del legislatore di devolvere alla giurisdizione esclusiva le controversie in materia di sanzioni assicurative

appare derogatoria rispetto a quella relativa alle analoghe controversie del settore creditizio e finanziario.

Al riguardo, la devoluzione al giudice ordinario di tali controversie, già originariamente prevista dal t.u. bancario n. 385 del 1993 e dal t.u. sull'intermediazione n. 58 del 1998, è stata - pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 205 del 2000 all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - espressamente confermata dalla norma posteriore di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 sui procedimenti in materia societaria.

La logica di tali diverse scelte legislative è con ogni probabilità da ricollegare alla maggiore o minore aderenza dei principi e delle regole che governano i vari procedimenti sanzionatori (rispettivamente nei settori bancario - finanziario da un lato e assicurativo dall'altro) al modello sistematico prefigurato dalla legge n. 689 del 1981, la quale come è noto prevede all'art. 22 una competenza generale del giudice ordinario (all'epoca pretore) in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale siano irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni "depenalizzate".

Nel settore assicurativo, certamente lo scostamento della disciplina sanzionatoria dal predetto modello - già riscontrabile sotto il profilo procedimentale - si accentua dal punto di vista sostanziale per il prefigurato intervento nella procedura di un nuovo organo consultivo (la Commissione consultiva ex art. 351, sulla quale si ritornerà), evidentemente chiamato a svolgere attività connotate da profili di discrezionalità valutativa e dunque non ristrette, a differenza di quanto avviene nel procedimento paradigmatico di cui alla legge n. 689 del 1981, all'individuazione vincolata della sanzione irrogabile all'interno del ventaglio tra il minimo ed il massimo edittale.

Di talchè, in conclusione, sul piano sistematico la conferma della giurisdizione esclusiva in tema di sanzioni assicurative appare del tutto coerente.

Sempre sul piano generale, assai significativa appare poi l'innovazione normativa introdotta con l'art. 350 il quale - discostandosi dalle analoghe previsioni contenute nell'ordinamento bancario e finanziario - individua in generale quali destinatarie della attività sanzionatoria le imprese responsabili, salvo il caso di violazione di obblighi e doveri intestati a persone fisiche individuate.

Tale previsione, evidentemente ispirata a criteri di semplificazione, denota rispetto al sistema previgente un alto tasso di novità ordinamentale, ma appare in generale sufficientemente aderente alla attuale impostazione del c.d. diritto penale di impresa, alla luce del disposto della nuova disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, intro-

dotta, a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 2000, dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Altresi significativa risulta l'introduzione con l'art. 351 di una Commissione consultiva chiamata a pronunciarsi, nel rispetto del contraddittorio, sulle contestazioni addebiti formulate dall'ISVAP nei confronti dei possibili responsabili della violazione.

Come si è accennato, tale previsione – evidentemente posta a tutela e garanzia del giusto procedimento – da un lato discosta la procedura all'esame dal modello generale disegnato dalla normativa generale sulle sanzioni amministrative, dall'altro sottrae all'ISVAP quei poteri sostanziali di co-decisione della sanzione che è formalmente irrogata dall'Autorità ministeriale, poteri che invece permangono – per quanto riguarda le sanzioni creditizie e finanziarie – in capo alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Peraltro, l'intervento di tale nuovo organo consultivo nel procedimento sanzionatorio si collega, sul piano sistematico, a quanto analogamente previsto dalla normativa preesistente e ora dall'art. 355, in materia di procedimento disciplinare a carico di intermediari assicurativi e assimilati, con ulteriore rilevante diversificazione rispetto ai provvedimenti disciplinari a carico dei promotori finanziari che sono invece adottati, senza acquisizioni consultive, direttamente dalla CONSOB.

19.3. Procedendo nell'esame dell'articolato, si osserva che l'**articolo 329**, comma 3, facoltizza l'Istituto, in caso di fondato sospetto di esercizio abusivo dell'attività assicurativa, a denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti (ispezione e conseguenti) previsti dall'art. 2409 cod. civ. nel caso di gravi irregolarità nella gestione societaria o a richiedere al tribunale l'adozione del medesimo provvedimento.

In realtà, nella sistematica del citato articolo 2409 cod. civ. i provvedimenti *de quibus* sono richiesti direttamente al tribunale da un *quorum* qualificato di soci o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal pubblico ministero al quale dunque competono poteri di mera iniziativa.

Di qui l'opportunità di modificare il comma in esame nel senso che l'Istituto "*richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denuncia i fatti al pubblico ministero*".

L'articolo 330 introduce, in coerenza con le indicazioni derivanti dall'art. 4 della legge delega, sanzioni penali volte a punire chi frappone impedimenti nominati all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Al riguardo si osserva che il nuovo testo dell'art. 2638 cod. civ. – introdotto in sede di riforma della normativa societaria – già sanziona (ed in misura più grave) il reato di “ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza”: di qui l'esigenza di chiarire la specialità della nuova previsione penale, precisando che essa si applica “*fuori dei casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile*”.

L'articolo 338 sanziona ipotesi di rifiuto o elusione dell'obbligo a contrarre gravante sulle imprese ai sensi dell'art. 164 nonchè la violazione del divieto di abbinamento posto dall'art. 165.

Al riguardo, dal punto di vista formale, sembra preferibile fare riferimento espresso anche nel corpo del comma 1 (e non soltanto nella rubrica) a “*Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 164, comma 1, ...*”.

Dal punto di vista sostanziale, si rileva che il comma 1 dell'articolo in esame sanziona insieme il rifiuto e l'elusione, mentre il comma 2 – in corrispondenza al disposto dell'art. 164, comma 3 – sanziona più gravemente la sola elusione di tale obbligo riferita a determinate zone o categorie di assicurati: dovendosi in realtà ritenere che nell'art. 12 *quater* della legge n. 990 del 1969 (norma riprodotta) il termine “elusione” ricomprenda ogni specie di inadempimento all'obbligo a contrarre, sarebbe opportuno, al fine di evitare apparenti disarmonie, introdurre al comma 2, dopo la parola “*elusione*” le seguenti: “*o violazione*”.

All'articolo 340, comma 5, la parola “*tempi*” va sostituita con la parola “*termini*”.

All'articolo 341, comma 1, appare preferibile riferirsi alle “*omissioni delle comunicazioni periodiche ...*”.

All'articolo 343, per ragioni di coerenza formale, il comma 2 va riformulato prevedendo che “*La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati a norma dell'articolo 209, commi 4 e 5, è punita con la sanzione pecuniaria ...*”.

L'articolo 344, comma 2, sanziona (tra l'altro) la violazione dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 211, comma 1. Al riguardo si osserva che, nella sistematica del richiamato art. 211, il comma 1 riguarda la misura cautelare della sospensione della commercializzazione del prodotto, mentre il comma 2 riguarda la misura interdittiva del divieto di commercializzazione, la cui violazione (ovviamente più grave) non è contemplata nell'art. 344: di qui l'esigenza di specificare che la violazione ivi sanzionata riguarda “*i provvedimenti interdittivi e cautelari ...*”.

All'articolo 346 sembra opportuno prevedere, aggiungendo un comma 4, che *“Il Ministero della Giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati”*, in linea con il disposto dell'art. 6, commi 1 e 8, della legge n. 576 del 1982 ed in coerenza con le analoghe disposizioni riguardanti la CONSOB e l'Ordine degli attuari.

All'articolo 351, al comma 6, la parola *“decisione”* va sostituita con la parola *“proposta”*.

Sempre all'art. 351, va chiarito (tenendo presente anche la prassi adottata in materia creditizia e finanziaria) se – come in effetti sembra – l'attività sanzionatoria ha natura gestionale e compete quindi, in realtà, al plesso dirigenziale e non all'organo di direzione politica: in tal caso, il comma 6 va modificato sostituendo la parola *“Ministero”* a quella *“Ministro”* e specificando che il decreto ivi previsto ha natura *“dirigenziale”*.

In relazione al comma 7 va osservato che il testo attuale detta (al primo periodo) disposizioni innovative per l'individuazione del tribunale amministrativo competente, che sarebbe quello nella cui circoscrizione risiede o ha sede legale il ricorrente.

Non sembra però che la delega consenta un simile intervento (derogatorio rispetto al quadro vigente) in materia processuale: e quindi appare opportuno lasciare che il giudice amministrativo di primo grado competente sia individuato in base ai criteri generali fissati dalla legge n. 1034 del 1971.

Per ragioni di connessione, si evidenzia che analoga modifica va introdotta al testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 373, relativi alle controversie in tema di iscrizione nel registro degli intermediari e nel ruolo dei periti.

Per quanto riguarda il secondo periodo del comma 7, vanno tenute presenti le peculiarità del processo amministrativo, e va altresì considerato che il decreto sanzionatorio (cioè l'atto impugnato) è formalmente imputabile all'Amministrazione ministeriale, la quale dunque va anch'essa necessariamente chiamata in giudizio mediante notifica del gravame presso l'Avvocatura dello Stato.

Tenendo conto dei rilievi ora esposti, il comma 7 può essere così riformulato:

“7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali”.

Sempre all'art. 351, il comma 8 prevede, in funzione dissuasiva, la pubblicazione sul Bollettino ISVAP dei decreti irroganti sanzioni nonché, per esigenze di giustizia, delle eventuali sentenze pronunciate in sede di impugnazione degli stessi.

Al riguardo si segnala alla valutazione dell'Amministrazione che l'art. 195, comma 3, del t.u. sull'intermediazione finanziaria prevede che il Ministro, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori (oltre alla pubblicazione sui bollettini CONSOB o Banca d'Italia) per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

All'articolo 355, nel comma 5, le parole "Presidente del" vanno soppresse, in quanto la proposta è formulata dall'organo collegiale.

Per esigenze analoghe a quelle sopra rappresentate con riferimento alle disposizioni processuali dell'art. 351, il comma 6 va così riformulato:

"6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare, da proporsi al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali".

Infine, il comma 7 va sostituito dal seguente: *"7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP".*

20. Il Titolo XVIII (articoli 356-377) reca le *"Disposizioni tributarie, transitorie e finali"* e ha ad oggetto la disciplina di prelievi obbligatori dovuti, a diverso titolo, da soggetti che operano nel campo assicurativo.

20.1. Il Capo I (articoli 356-358) ripropone, adeguandole con riferimento alla disciplina recata nei precedenti articoli, le disposizioni relative alla contabilizzazione e all'utilizzo del Fondo di integrazione di cui ai decreti legislativi nn. 174 e 175 del 1995, all'applicazione delle imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e per le annotazioni di vincolo sulle attività patrimoniali e alla disciplina del contributo dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli e dei natanti.

Il testo proposto appare condivisibile. Deve tuttavia osservarsi, dal punto di vista sistematico, che il contributo al Fondo di garanzia per le vittime della caccia rimane

integralmente disciplinato nel testo agli articoli da 326 a 328 anche per quanto riguarda la misura e la modalità del prelievo, mentre tali aspetti, da un punto di vista sistematico, troverebbero preferibile collocazione nel Capo in esame.

Sotto il medesimo aspetto, si rileva altresì che il testo proposto non considera l'ulteriore contributo, gravante sui premi assicurativi, destinato ad alimentare il Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172).

Pur tenendo conto delle peculiarità dell'alimentazione di tale Fondo a carico delle imprese assicuratrici (configurata quale aumento percentuale dell'imposta sui premi assicurativi), si segnala alla valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di rendere esaustivo il panorama dei prelievi della specie, attraverso l'inclusione nel Capo in esame delle relative prescrizioni, e ciò anche in relazione a quanto previsto nel successivo art. 375 in tema di misure strettamente tributarie.

20.2. Il Capo II (articoli 359-361) reca la disciplina dei contributi di vigilanza da corrispondere all'ISVAP.

Elemento comune di novità è la previsione del ricorso alla riscossione coattiva tramite ruolo, in caso di mancato versamento da parte del debitore, in coerenza con il principio recato dall'articolo 17, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Quanto alle singole disposizioni del Capo sulla misura del contributo, le modalità attuative risultano razionalizzate ed omogeneizzate attraverso la fissazione di un tetto massimo entro il quale modulare annualmente il prelievo, in relazione agli esiti gestionali resi noti dall'ISVAP.

Tale previsione, sostanzialmente aderente alle disposizioni in vigore per i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, introduce un contenuto aumento del limite massimo per i periti assicurativi (euro 100, rispetto all'importo di lire 150.00 recato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166) e riceve una articolata definizione, nell'articolo 360 dello schema, per il contributo dovuto dagli intermediari. Per questi ultimi il limite, stabilito in cifra fissa, è differenziato distinguendo tra persone fisiche e persone giuridiche e con riferimento alle diverse sezioni del registro in cui è prevista l'iscrizione.

Al riguardo, si segnala che, nella elencazione di cui al comma 1, è contenuto un errato riferimento all'art. 138, comma 2, in luogo dell'art. 143, comma 2.

L'articolazione del prelievo, rapportata alle diverse figure di intermediari richiamate, potrebbe trovare logico e razionale sostegno solo nella constatazione di un carico differenziato dell'attività di vigilanza, senza di che appare incongrua la diversa misura del contributo, in particolare tra persone fisiche e persone giuridiche che esercitano identica attività.

A parte tale considerazione, desta perplessità la fissazione di un contributo obbligatorio che sostituisce l'attuale sistema di prelievo (art. 17 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995 n. 549), differenziando i soggetti e stabilendo nuovi e maggiori importi, in mancanza di una specifica delega che consenta tale previsione normativa.

20.3. Il Capo III (articoli 362-368) reca le disposizioni transitorie e il Capo IV (articoli 369-375) le disposizioni finali.

Si segnala l'esigenza di adeguare il comma 1 dell'**articolo 365** a quanto affermato *retro*, al punto 18, riguardo alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa delle imprese appartenenti ad un gruppo.

All'**articolo 373**, commi 1 e 2, in materia di impugnazione degli atti negativi emanati dall'ISVAP per l'iscrizione o la cancellazione dagli albi da esso tenuti, si rileva innanzitutto la necessità di non incidere sulla disciplina generale della competenza dei tribunali amministrativi regionali, secondo quanto già affermato *retro*, al punto 19.

Inoltre, vanno espunte le parole "*in via esclusiva*" prima delle parole "dinanzi al giudice amministrativo", al fine di evitare che la disposizione possa essere interpretata, in difformità dalla giurisprudenza in materia, nel senso della preclusione del rimedio alternativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, preclusione che non sarebbe giustificata in quanto il giudizio in questione non presenta profili di specialità.

Nell'ambito delle disposizioni finali, l'**articolo 375** dello schema incardina nel testo organico della disciplina dell'imposta sulle assicurazioni (legge 29 ottobre 1961, n. 1216) le disposizioni specificamente tributarie in precedenza incluse nella normativa susseguitasi nel tempo, precipuamente per l'attuazione delle direttive comunitarie, e di cui è prevista l'abrogazione in concomitanza con l'emanazione del codice. L'impostazione può essere condivisa: l'operazione di razionalizzazione e di semplificazione del complessivo sistema comporta l'inserimento nella sede propria delle norme in questione che, quanto alla formulazione, risultano adeguate e raccordate alla nuova collocazione.

21. Per quanto concerne, infine, gli aspetti relativi alla migliore e più corretta formulazione dello schema in esame, si espongono qui di seguito ulteriori osservazioni e suggerimenti.

Il primo rilievo di ordine formale riguarda la necessità di inserire – in coerenza con quanto suggerito per gli altri codici di attuazione della legge n. 229 del 2003 – un indice delle disposizioni del codice, con la loro rubrica.

Si richiamano poi, sempre in via preliminare, le indicazioni della “*Guida per la redazione dei testi normativi*”, di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, specie per quanto riguarda l’uso della lettera iniziale maiuscola, che deve essere limitato ai soli casi di uso corrente e, comunque, deve essere effettuato con criteri di uniformità.

Per quanto riguarda le singole parti dello schema si suggeriscono le seguenti modifiche e correzioni:

- art. 2, comma 1: dopo “indici o”, inserire “ad”;
- art. 2, comma 2: dopo “danni alla persona”, aggiungere la virgola;
- art. 2, comma 4: dopo “autorizzazione”, sostituire “concessa” con “rilasciata”;
- art. 2, comma 4: sostituire “contemporaneamente” con “cumulativamente”;
- art. 2, comma 5: dopo “senza necessità di”, aggiungere “ulteriore”;
- art. 2, comma 6: dopo le parole “i) soccorso sul posto”, aggiungere la virgola;
- art. 2, comma 6: dopo “unicamente l’attività di assistenza”, aggiungere la virgola;
- art. 9, comma 2: dopo la parola “ricevuti”, aggiungere la virgola;
- art. 9, comma 4: sostituire “proprio” con “suo”;
- art. 9, comma 5: sostituire “un unico compendio” con “una raccolta”;
- art. 10, comma 7: dopo “Stati membri”, aggiungere la virgola;
- art. 10, comma 7: dopo “autorità italiane”, sostituire “e” con “o”;
- art. 11, comma 3: dopo “In deroga al comma 2”, aggiungere la virgola;
- art. 11, comma 4: dopo “integrative”, aggiungere la virgola;
- art. 14, comma 5: sostituire “disciplina” con “determina”;
- art. 15, comma 1: sostituire “che intende” con “, qualora intenda”;
- art. 15, comma 2: dopo “dell’autorizzazione”, aggiungere la virgola;
- art. 17, comma 2: sostituire “non dà corso alla” con “respinge la”;
- art. 17, comma 2: dopo “dell’impresa”, aggiungere la virgola;

- art. 17, comma 2: dopo “presentato”, aggiungere la virgola;
- art. 19, comma 2: dopo “dell’impresa”, aggiungere la virgola;
- art. 19, comma 2: sostituire “In tal caso l’ISVAP ne informa, con provvedimento motivato, l’impresa interessata” con “In tal caso, l’ISVAP adotta provvedimento motivato, che trasmette all’impresa interessata”;
- art. 20, comma 1: sostituire “che intende” con “, qualora intenda”;
- art. 20: comma 1: è preferibile sostituire le parole “ubicati in” con “riferibili al territorio di”, trattandosi di rischi;
- art. 20, comma 1: sostituire “tali” con “le”;
- art. 20, comma 1: sostituire “devono” con “deve”;
- art. 21, comma 1: sostituire “che intende”, con “qualora intenda”;
- art. 21, comma 2: sostituire “alla comunicazione” con “della comunicazione”;
- art. 22, comma 1: sostituire “che intende” con “, qualora intenda”;
- art. 22, comma 2: sostituire “può vietare” con “vieta”;
- art. 22, comma 2: dopo “secondaria”, aggiungere la virgola;
- art. 23, comma 2: dopo “nonché”, aggiungere “quello”;
- art. 23, comma 2: sostituire “predetti” con “medesimi”;
- art. 23, comma 5: sostituire “delle condizioni” con “dei presupposti”;
- art. 23, comma 5: sostituire “provvede ad informare” con “informa”;
- art. 24, comma 1: dopo “membro”, aggiungere la virgola;
- art. 24, comma 4: sostituire “anche se si realizzi tramite” (ipotesi che non si deve verificare) con “neppure se tale presenza consista in” e sostituire “tramite” con “in”;
- art. 25, comma 1: sostituire “che intende” con “, qualora intenda”; dopo “natanti” aggiungere la virgola;
- art. 25, comma 2: sostituire “avere residenza” con “risiedere”;
- art. 28, comma 1: riformulare la parte iniziale: “L’impresa avente sede legale in uno Stato estero, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni,”;
- art. 28, comma 3: sostituire “che nello Stato” con “qualora nello Stato”; sostituire “esercita” con “eserciti”;
- art. 28, comma 4: sostituire “capoverso” con “periodo”;
- art. 28, comma 5, sostituire “le altre condizioni” con “gli altri requisiti”;
- art. 28, comma 5: sostituire “di possedere” con “il possesso”; prima di “investimenti” aggiungere “di”;

- art. 28, comma 5: sostituire “di avere depositato” con “il deposito”;
- art. 29, comma 2: sostituire “La disposizione” con “Il comma 1”;
- art. 29, comma 3: sostituire “operanti” con “che svolgono attività”;
- art. 30, comma 2: sostituire “deve prevedere” con “prevede” (il comma 1 non adopera verbi servili e occorre uniformare lo stile);
- art. 30, comma 2: sostituire “si” con “sì”;
- art. 31, comma 6: dopo “causa”, aggiungere la virgola;
- art. 32, comma 4: sostituire “ricorso sistematico” con “utilizzo sistematico” e sostituire “a” con “di”;
- art. 32, comma 4: dopo “proventi”, aggiungere la virgola;
- art. 33, comma 1: dopo “determina”, aggiungere la virgola;
- art. 33, comma 3: dopo “interesse”, eliminare la virgola;
- art. 35, comma 2: sostituire “la medesima” con “questa”;
- art. 36, comma 2: al secondo periodo, sostituire “ogni qualvolta” con “, qualora”;
- art. 37, comma 6: aggiungere virgole dopo “avvenuti” e “dell’esercizio”;
- art. 37, comma 6: sostituire “deve essere” con “va”;
- art. 38, comma 6: dopo “italiano”, aggiungere la virgola;
- art. 38, comma 6, secondo periodo: dopo “dell’impresa”, aggiungere la virgola;
- art. 43, comma 1: dopo “terzi”, aggiungere la virgola;
- art. 45, comma 2: sostituire “a condizione che” con “qualora”;
- art. 45, comma 3: dopo “fissa”, aggiungere la virgola;
- art. 45, comma 8: al primo periodo, dopo “determinata”, aggiungere la virgola;
- art. 54, comma 1: sostituire “disciplina” con “determina”;
- art. 55, comma 3: sostituire “disciplina” con “determina”;
- art. 56, comma 1: sostituire “disciplina” con “determina”;
- art. 67, comma 7: dopo “l’autorizzazione”, aggiungere la virgola;
- art. 67, comma 8: sopprimere le parole “specificamente e”;
- art. 70, comma 5: dopo “2 e 6”, aggiungere la virgola;
- art. 70, comma 5: al secondo periodo, prima di “può”, aggiungere “L’ISVAP”;
- art. 70, comma 6: aggiungere la virgola dopo “fiduciarie” e dopo “terzi”;
- art. 71, comma 1: dopo “titolo”, aggiungere la virgola;
- art. 72, comma 1: dopo “titolo”, aggiungere virgola; dopo “sussiste”, eliminare la virgola;

- art. 74, comma 1: dopo “capo” aggiungere la virgola;
- art. 75, comma 3: dopo “riassicurazione”, aggiungere la virgola;
- art. 76, comma 2: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
- art. 76, comma 3, secondo periodo: dopo “inosservanza”, aggiungere la virgola;
- art. 80: l’ultimo comma va numerato con “5”;
- art. 81, comma 1: dopo “vigilanza”, aggiungere la virgola;
- art. 83, comma 1: dopo “capogruppo”, aggiungere la virgola;
- art. 84, comma 1: dopo “83”, aggiungere la virgola;
- art. 84, comma 2: dopo “medesime società”, aggiungere la virgola;
- art. 85, comma 5: sostituire “disciplina” con “determina”;
- art. 87, comma 1: dopo “L’ISVAP”, aggiungere la virgola;
- art. 88, comma 4: dopo “attuazione”, aggiungere la virgola;
- art. 89, comma 1: dopo “titolo”, aggiungere la virgola; inserire tra virgolette “imprese partecipate”;
- art. 89, comma 2: dopo “partecipazione”, aggiungere la virgola; inserire tra virgolette “partecipazione”;
- art. 92, comma 1: dopo “pensione” e “terzi”, aggiungere virgole;
- art. 98, comma 2: dopo “titolo”, aggiungere la virgola;
- art. 99, comma 3: dopo “durevole” e “1 e 2”, aggiungere virgole;
- art. 100, comma 1: dopo “regolamentati”, aggiungere la virgola;
- art. 101, comma 1: dopo “contratto”, eliminare la parola “privato”;
- art. 111, comma 4: sostituire “sono” con “siano”;
- art. 114, comma 1: verificare l’esattezza dell’espressione “trattati di riassicurazione”;
- art. 120, comma 3: dopo “liquidazione”, aggiungere la virgola;
- art. 121, comma 3: dopo “liquidazione”, aggiungere la virgola;
- art. 123, comma 2, dopo “acquisizione”, aggiungere la virgola;
- art. 130, comma 2: sostituire “condizioni” con “circostanze”;
- art. 136, comma 5: sostituire “Se l’ISVAP viene”, con “L’ISVAP, qualora venga”; analogo costruzione va inserita all’art. 139, commi 1 e 2;
- art. 144, comma 1, lett. b): modificare la parola “delitti” con “delitto”;
- art. 144, comma 1, lett. c): sostituire “essendo inteso” con “fermo restando”;
- art. 144, comma 1, lett. d): sostituire le parole “avere a proprio carico cause” con le altre “versare nelle situazioni”;

- art. 146, comma 2: dopo “iscrizione”, aggiungere la virgola; lo stesso al comma 3;
- art. 146, comma 4: modificare l’*incipit*: “Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve...”;
- art. 151, comma 2: dopo “proposto”, aggiungere la virgola;
- art. 152, comma 1: dopo “distanza”, aggiungere la virgola;
- art. 157, comma 3: dopo “terzo”, aggiungere la virgola;
- art. 157, comma 4: dopo “comma 5”, aggiungere la virgola;
- art. 158, comma 1: le parole “provvede a” vanno espunte dall’alinea e vanno inserite all’inizio delle lettere *a*) e *b*);
- art. 158, comma 2: dopo “italiano”, aggiungere la virgola;
- art. 158, comma 4: dopo “all’estero”, aggiungere la virgola;
- art. 160, comma 1, lettera *c*): dopo “sostituzione”, aggiungere “del veicolo o del natante”;
- art. 161, comma 1: dopo “natanti”, aggiungere la virgola;
- art. 164, comma 3: aggiungere a “singole categorie di assicurati” anche “o a singoli richiedenti”;
- art. 165, comma 1: dopo “motore”, aggiungere la virgola;
- art. 165, comma 3: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
- art. 167, comma 1: dopo “motore”, aggiungere la virgola;
- art. 168, comma 2: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
- art. 170 comma 2: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola; dopo “dei natanti”, aggiungere la virgola; dopo “produttive”, aggiungere la virgola;
- art. 171, comma 2: dopo “ma”, aggiungere la virgola;
- art. 173, comma 1, lett. *a*): dopo “permanente”, aggiungere la virgola;
- art. 173, comma 1, lett. *b*): dopo “temporaneo”, aggiungere la virgola;
- art. 173, comma 3: dopo “quinto”, aggiungere la virgola;
- art. 173, comma 4: sostituire “a seguito di” con “su”;
- art. 174, comma 3: dopo “comma 2”, aggiungere la virgola;
- art. 174, comma 3: sostituire “avranno” con “hanno”;
- art. 177, comma 1: dopo “obbligo di assicurazione”, aggiungere la virgola;
- art. 178, comma 1: dopo “natante” e “obbligo di assicurazione”, aggiungere virgole;
- art. 179, comma 2: dopo “persona”, aggiungere la virgola;

- art. 180, comma 1: sostituire “garantire” con “consentire”;
- art. 180, comma 4: dopo “attuazione”, aggiungere la virgola;
- art. 181, comma 3: sostituire “ripetuta” con “riproposta”;
- art. 182, comma 1: dopo “danni a cose”, aggiungere la virgola;
- art. 182, comma 9: dopo “articolo”, aggiungere la virgola;
- art. 183, comma 1: dopo “l’impresa”, sostituire “che” con “, quando”; dopo “professionisti”, aggiungere la virgola; sostituire “Ove l’impresa” con “L’impresa, ove”;
- art. 184, comma 2: sostituire “e il diritto internazionale privato” con “e le norme di diritto internazionale privato”;
- art. 184, comma 5: dopo “articolo”, aggiungere la virgola; sostituire “dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa” con “possono agire direttamente contro l’impresa”;
- art. 186, comma 1: dopo “Repubblica”, aggiungere la virgola;
- art. 187, comma 1: dopo “incaricato”, aggiungere la virgola;
- art. 187, comma 3: sostituire “Stati membro” con “Stati membri”;
- art. 187, comma 7: dopo “veicoli” e “Repubblica”, aggiungere la virgola;
- art. 187, comma 8: dopo “codice della strada”, eliminare la virgola;
- art. 191, comma 1: sostituire “Ha diritto di essere” con “E”;
- art. 191, comma 3: sostituire “disciplinati” con “determinati”;
- art. 192, comma 2: dopo “limite”, aggiungere la virgola;
- art. 196, comma 4: sostituire “Se l’impresa” con “L’impresa, se”;
- art. 198, comma 1: è preferibile cominciare la norma con “E’ nullo...”;
- art. 199, comma 1: è preferibile: “Il contenuto del contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente”;
- art. 200, comma 1: dopo “assicurazione” e “di un premio”, inserire virgole;
- art. 207, comma 4: sostituire “di tale” con “del medesimo”;
- art. 207, comma 5: dopo “terzo”, aggiungere la virgola;
- art. 208, comma 4: dopo “terzo”, aggiungere la virgola;
- art. 210, comma 1: dopo “contratti”, aggiungere la virgola;
- art. 211, comma 1: dopo “assicurati”, aggiungere la virgola;
- art. 213, comma 3: dopo “dell’ISVAP”, aggiungere la virgola;
- art. 216, comma 3: dopo “consolidato”, aggiungere la virgola;
- art. 220, comma 2: sostituire “qualora l’ISVAP” con “l’ISVAP, qualora”;

- art. 220, comma 5: sostituire “vengono” con “sono”;
 - art. 222, comma 2: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
 - art. 222, comma 3: sostituire “dalle sedi” con “alle sedi”;
 - art. 224, comma 1: dopo “esercizi”, aggiungere la virgola;
 - art. 225, comma 7: dopo “natanti”, aggiungere la virgola;
 - art. 226, comma 2: dopo “dell’impresa cedente”, aggiungere la virgola;
 - art. 226, comma 7: dopo “portafoglio”, aggiungere la virgola;
 - art. 229, comma 1: sostituire “è sottoposto” con “sono sottoposti”;
 - art. 229, comma 2: dopo “riassicurazione” e “Repubblica”, inserire virgole;
 - art. 234, comma 2: dopo “titolo”, aggiungere la virgola;
 - art. 238, comma 1: prima di “sono soggette alla vigilanza”, inserire una virgola;
 - art. 239, comma 4: sostituire “Nei casi in cui l’ISVAP accerta” con “L’ISVAP, qualora accerti”;
 - art. 246, comma 3: dopo “commi 1 e 2”, aggiungere la virgola;
 - art. 246, comma 4: dopo “comma 2”, aggiungere la virgola;
 - art. 247, comma 2: sopprimere le parole “, infine,”
 - art. 248, comma 2: l’imposizione di vincoli, da parte dell’ISVAP “per ciascuna tipologia di beni”, può essere meglio descritta con la formula “per ciascun tipo di beni o di diritti”;
 - art. 249, comma 1: dopo “dell’autorizzazione”, aggiungere la virgola;
 - art. 250, comma 4: nelle parole “un’altro”, si deve togliere l’apostrofo;
 - art. 251, comma 4: sostituire “Se l’ISVAP” con “L’ISVAP, se”;
 - art. 251, comma 5: dopo “commi 1 e 4”, aggiungere la virgola;
 - art. 251, comma 6: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
 - art. 252, comma 1: sostituire “Se l’ISVAP” con “L’ISVAP, se”;
 - art. 261, comma 3: dopo “nomina”, aggiungere la virgola;
 - art. 262, comma 2: sostituire “i soci” con “il socio”; dopo “tribunale”, eliminare la virgola;
 - art. 264, comma 2: il verbo “riguarda” va sostituito con “riguardano”;
 - art. 267, comma 1: dopo “dell’autorizzazione” e “Repubblica”, inserire virgole;
 - art. 273, comma 3: dopo “corso”, aggiungere “di esecuzione”;
 - art. 273, comma 4: dopo “comma 3”, aggiungere la virgola;
 - art. 273, comma 4: dopo “corso”, aggiungere “di esecuzione”;
- rediti”;


- art. 279, comma 3: sostituire “sono” con “diventano”;
- art. 281, comma 4: dopo “non possono”, eliminare la virgola;
- art. 282, comma 3: dopo “rami vita”, aggiungere la virgola;
- art. 282, comma 5: dopo “rami danni”, aggiungere la virgola;
- art. 282, comma 6: dopo “lettera a)”, eliminare la virgola;
- art. 284, comma 6: dopo “tardiva”, aggiungere la virgola;
- art. 292, comma 1: la formula “diritti reali di terzi che insistono su beni” può, secondo una più precisa terminologia, essere sostituita da “diritti reali di terzi su beni”;
- art. 293, commi 1 e 2: le parole “atto ... di acquisto” vanno sostituite, dove ricorrono, con “contratto di acquisto” e la parola “scioglimento” del contratto va sostituita con la parola “risoluzione” del contratto;
- art. 305, comma 2: dopo “regionale”, aggiungere “del Lazio.”;
- art. 307, comma 2 e 3: dopo “lettera a)”, inserire virgole;
- art. 307, comma 4: dopo “c) e d)”, inserire la virgola;
- art. 322, comma 1: sostituire “Nel caso previsto “ con “Nei casi previsti”;
- art. 326, comma 2: dopo “lettera a)”, aggiungere la virgola; dopo “lettera b)”, aggiungere la virgola; dopo “lettera c)”, aggiungere la virgola;
- art. 326, comma 3: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
- art. 328, comma 2: dopo “326”, aggiungere la virgola;
- art. 329, comma 1: dopo “quattro anni e con” aggiungere “la”;
- art. 329, comma 2: dopo “due anni e con” aggiungere “la”;
- art. 329, comma 5: sostituire “a norma” con “ai sensi”;
- art. 331, comma 1: dopo “funzioni di vigilanza”, aggiungere la virgola;
- art. 341, comma 2: dopo “tremila”, aggiungere la virgola;
- art. 342, comma 1: dopo “180”, aggiungere la virgola;
- art. 346, comma 3: sostituire “Ministero di Giustizia” con “Ministero della giustizia”;
- art. 351, comma 4: sostituire la parola “gradi” con “qualifiche”; sostituire “in pensione” con “a riposo”;
- art. 351, comma 8: sostituire la parola “comminano” con “infliggono”; dopo la parola “pecuniarie” aggiungere la virgola; sostituire la parola “magistrati” con “giudici”;
- art. 352, comma 3: sostituire la parola “comminate” con “inflitte”;
- art. 355, comma 3: sostituire “in pensione” con “a riposo”;

- art. 364, comma 1: dopo “2009”, aggiungere la virgola;
- art. 364, comma 2: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
- art. 365, comma 1: sostituire “citati” con “medesimi”;
- art. 369, comma 2: dopo “comma 1”, aggiungere la virgola;
- art. 370, comma 2: sostituire “al Ministro” con “alla competenza del Ministro”;
- art. 372, comma 3: dopo “titolo VI”, aggiungere la virgola;
- art. 374, comma 1: eliminare le parole tra virgolette “funzioni dell’ISVAP”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le esposte osservazioni.

Visto:
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

